

Tabella sinottica relativa agli emendamenti approvati da Parlamento europeo e Consiglio Ue alla proposta di Regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) presentata dalla Commissione europea (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

<p>PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA</p>	<p>EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO</p>	<p>EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO UE</p>
<p>25 gennaio 2012</p>	<p>12 marzo 2014</p>	<p>15 giugno 2015</p>
<p><i>Testo della Commissione</i></p>	<p><i>Emendamento PE</i></p>	<p><i>Emendamento Consiglio</i></p>
<p>(1) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>1) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.</p>
<p>(2) Il trattamento dei dati personali è al servizio dell'uomo; i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>2) I (...) principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Il</p>



dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Il trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone.

- (3) Obiettivo della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ è armonizzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri.

INVARIATO

trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone.

- 3) Obiettivo della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è armonizzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri

3bis) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



ottemperanza al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica.

- (4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato

INVARIATO

- 4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra (...) attori pubblici e privati, comprese persone fisiche e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.



membro.

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono che si faciliti ancora di più la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali

INVARIATO

(6) Tale evoluzione richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data

INVARIATO

5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e dovrebbero facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

6) Tale evoluzione richiede (...) un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data



l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È necessario che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per i privati che per i operatori economici e le autorità pubbliche

l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È necessario che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per i privati quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

6 bis) Ove il presente regolamento preveda specifiche o limitazioni delle sue norme da parte del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del regolamento nei rispettivi diritti nazionali.

(7) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino

INVARIATO

7) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela



notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE

- 8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il

INVARIATO

dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

- 8)) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di tutela delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei



territorio dell'Unione

dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di precisare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme. Nei limiti di tale margine di manovra, dovrebbero poter essere mantenute le normative settoriali che gli Stati membri hanno emesso in esecuzione della direttiva 95/46/CE.

9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati

INVARIATO

((9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati membri di poteri equivalenti per monitorare e garantire il



membri di poteri equivalenti per monitorare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati

INVARIATO

INVARIATO

rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori.

10)) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati

((11) Per garantire un livello uniforme di tutela delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento (...) e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del



membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

- (12) La protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La tutela offerta dal presente regolamento non potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti. Ciò vale anche quando il nome della persona

INVARIATO

mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. (...)

Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

((12) La tutela prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La tutela offerta dal presente regolamento non potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti, da nessuna di tali persone. (...).



giuridica contiene il nome di una o più persone fisiche

- (13) La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati ad essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici

INVARIATO

((13) La tutela delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati ad essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici.

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che

(14)) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano



non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, *né si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, che sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001⁴⁴, e nemmeno al trattamento effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.*

⁴⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. *È opportuno che il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ sia allineato al presente regolamento e sia applicato in conformità dello stesso.*

⁴⁴ *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati* (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività concernenti la sicurezza nazionale, (...) né si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.



14bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea. È opportuno che il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri strumenti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali siano adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento.

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e **senza scopo di lucro, vale a dire** senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. **Tale deroga non** deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

Emendamento PE

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali, **di natura familiare** o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari **o una vendita tra privati**, e senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. **Tuttavia, il presente regolamento** deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

Emendamento Consiglio

((15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività personali o domestiche, e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività personali e domestiche comprendono la socializzazione in rete e attività in linea intraprese nell'ambito di tali attività personali e domestiche. Tuttavia, il presente regolamento deve (...) valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.



(16) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico strumento giuridico a livello di Unione. Il presente regolamento non si applica pertanto ai trattamenti effettuati per queste finalità. I dati trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento per queste finalità dovranno invece essere disciplinati dal più specifico strumento giuridico a livello di Unione (direttiva XX/YYYY).

INVARIATO

((16) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico strumento giuridico a livello di Unione. Il presente regolamento non si applica pertanto ai trattamenti effettuati per queste finalità. I dati trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali dovranno invece essere disciplinati dal più specifico strumento giuridico a livello di Unione (direttiva XX/YYYY). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva XX/YYYY altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nel campo di applicazione del presente regolamento.



Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l'applicazione delle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di tali autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri.

Quando il trattamento dei dati personali effettuato (...) da organismi privati rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti interessi specifici, compresi la sicurezza pubblica e la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio di denaro o di attività di laboratorio forense.



16bis) Sebbene il presente regolamento si applichi anche ad attività svolte da giudici e altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o di uno Stato membro potrebbe chiarire i trattamenti e le procedure di trattamento con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da giudici e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dai giudici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il relativo processo decisionale. Il controllo su tali trattamenti di dati può essere affidato ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare controllare la conformità alle norme del presente regolamento, promuovere la sensibilizzazione della magistratura agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tale trattamento.

(17) Il presente regolamento non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi

INVARIATO

((17) La direttiva 2000/31/CE non si applica alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione rientranti nel presente regolamento. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione



articoli da 12 a 15

tra Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla sua applicazione. Il presente regolamento non deve pertanto pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Testo della Commissione

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

(19) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o

Emendamento PE

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. ***I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo in conformità della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, che concilia il diritto alla protezione dei dati con il diritto dell'accesso pubblico ai documenti ufficiali e costituisce un'equa ponderazione dei vari interessi coinvolti.***

INVARIATO

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

((19) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nel territorio dell'Unione deve essere conforme



incaricato del trattamento nel territorio dell'Unione deve essere conforme al presente regolamento, che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione o al di fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

al presente regolamento, che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione o al di fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

Testo della Commissione

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi a dette persone o al controllo ***del loro comportamento.***

Emendamento PE

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi, ***a prescindere che siano legati a un pagamento o meno***, a dette persone o al loro controllo. ***Per determinare se tale responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi a dette persone nell'Unione, occorre verificare se risulta che il responsabile del trattamento intenda fornire tali servizi ai residenti in uno o più***

Emendamento Consiglio

((20) Onde evitare che una persona fisica venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono legate all'offerta di beni o servizi a dette persone indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento o no all'interno dell'Unione. Per determinare se tale responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi a dette persone nell'Unione, occorre verificare se risulta che il responsabile del trattamento intenda concludere affari con residenti in uno o più Stati membri dell'Unione. Se la semplice



Stati membri dell'Unione.

accessibilità del sito Internet del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica, di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il responsabile del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, e/o la menzione di clienti o utenti residenti nell'Unione, possono evidenziare l'intenzione del responsabile del trattamento volta all'offerta di beni o servizi a dette persone nell'Unione

Testo della Commissione

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo del comportamento" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue *su Internet* sono *sottoposte a* tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione" *dell'utente*, in particolare per prendere decisioni che *li* riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

Emendamento PE

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue sono *tracciate, a prescindere dall'origine dei dati, o se altri dati che lo riguardano sono raccolti, anche da registri pubblici e comunicazioni a livello dell'Unione accessibili al suo esterno, compreso il previsto utilizzo o il potenziale utilizzo successivo di* tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione", in particolare per prendere decisioni che *lo* riguardano o

Emendamento Consiglio

(21) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione ad opera di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al controllo del loro comportamento all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo del comportamento" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni



analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

che questi esegue su Internet sono sottoposte a tecniche di trattamento dei dati volte alla profilazione dell'utente, in particolare per prendere decisioni che li riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali

(22) Laddove vige la legislazione nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento deve applicarsi anche a un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione.

INVARIATO

((22) Laddove vige la legislazione nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento deve applicarsi anche a un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione

Testo della Commissione

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati *resi sufficientemente* anonimi da

Emendamento PE

(23) È necessario applicare i principi di protezione *dei dati* a tutte le informazioni relative ad una persona *fisica* identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare *o individuare* detta persona *direttamente o indirettamente*. *Per accertare la*

Emendamento Consiglio

((23) È necessario applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. I dati, compresi i dati pseudonimizzati, che potrebbero essere attribuiti ad una persona fisica dall'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati come informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno



impedire l'identificazione dell'interessato.

ragionevole probabilità che i mezzi siano utilizzati per identificare la persona, è opportuno prendere in considerazione tutti i fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento sia dello sviluppo tecnologico. Non è quindi necessario applicare i principi di protezione ai dati anonimi, vale a dire le informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali dati anonimi, anche per finalità statistiche e di ricerca.

considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, occorrerebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia dello sviluppo tecnologico. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono ad una persona identificata o identificabile o a dati resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, compreso per finalità statistiche e di ricerca

23 bis bis) I principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi ai dati delle persone decedute. Il diritto nazionale degli Stati membri può prevedere norme concernenti il trattamento dei dati delle persone decedute

23 bis) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali



può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della "pseudonimizzazione" negli articoli del presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

23 quater) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con la possibilità di un'analisi generale all'interno dello stesso responsabile del trattamento, qualora il responsabile del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto del rispettivo trattamento dei dati e garantendo che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali ad un interessato specifico siano conservate separatamente. Il responsabile del trattamento che effettua il trattamento dei dati fa altresì riferimento alle persone autorizzate all'interno dello stesso responsabile del trattamento. In



tal caso, tuttavia, il responsabile del trattamento si assicura che nei metadati non si faccia riferimento alle persone fisiche che effettuano la pseudonimizzazione

Testo della Commissione

(24) ***Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.***

Emendamento PE

(24) ***Occorre che il presente regolamento si applichi al trattamento di identificativi prodotti da dispositivi, applicazioni, strumenti e protocolli, quali gli indirizzi IP, i marcatori temporanei (cookies) e i tag di identificazione a radiofrequenza, salvo il caso in cui tali identificativi non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile.***

Emendamento Consiglio

((24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non dovrebbero (...) essere considerati di per sé dati personali se non identificano una persona o se non rendono una persona identificabile

Testo della Commissione

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione

Emendamento PE

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione

Emendamento Consiglio

(25) Il consenso dovrebbe essere espresso in modo inequivocabile con qualsiasi modalità appropriata che consenta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione scritta,



positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, ***anche selezionando*** un'apposita casella in un sito Internet o ***con*** altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

positiva inequivocabile ***che sia il risultato di una scelta***, da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali. ***Un'azione positiva inequivocabile potrebbe comprendere la selezione di*** un'apposita casella in un sito Internet o altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che ***l'interessato*** accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo ***o il semplice utilizzo di un servizio***. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

anche elettronica, orale o, qualora specifiche circostanze lo richiedano, qualsiasi altra azione positiva inequivocabile con la quale accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di un trattamento. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito Internet o altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dell'interessato al trattamento può essere prestato mediante l'uso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un'altra applicazione, qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace. In tali casi è sufficiente che l'interessato riceva le informazioni necessarie per manifestare un consenso libero, specifico e informato al momento di iniziare ad utilizzare il servizio. (...). Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Qualora il trattamento abbia più finalità, occorre un consenso inequivocabile per l'insieme delle finalità del trattamento. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

25 bis) È opportuno che per dati genetici si intendano tutti i dati personali relativi



alle caratteristiche genetiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite, ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) e dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

25 bis bis) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati a fini scientifici al momento della raccolta dei dati. Pertanto gli interessati possono dare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di dare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista e a condizione che ciò non comporti sforzi sproporzionati in vista della finalità di tutela.

(26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute

INVARIATO

26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare (...) i dati riguardanti lo stato di salute



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

dell'interessato; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i campioni biologici; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(27) È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali

INVARIATO

dell'interessato che rivelino informazioni connesse alla salute fisica o mentale passata, presente o futura dell'interessato, comprese le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari (...), un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari, (...) le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; (...) qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

27) Lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano prese in un altro stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione, nel qual caso



siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.

quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità (...) e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione e, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del responsabile del trattamento sia dell'incaricato del trattamento, l'autorità di controllo



competente capofila dovrebbe continuare ad essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo dell'incaricato del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. Tuttavia, le autorità di controllo dello o degli Stati membri in cui l'incaricato del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il responsabile del trattamento.

Se il trattamento è effettuato da un gruppo di imprese, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio,

INVARIATO



della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali.

Testo della Commissione

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. ***Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.***

Emendamento PE

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. ***Qualora il trattamento dei dati sia basato consenso dell'interessato in relazione all'offerta di beni o servizi direttamente a un minore, è opportuno che il consenso sia espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore legale del minore nel caso in cui il egli abbia un'età inferiore ai tredici anni. Se i destinatari previsti sono minori, è necessario utilizzare un linguaggio adeguato all'età. Occorre che continuino a essere applicabili altri criteri di legittimità del trattamento, quali i motivi di interesse pubblico, ad esempio per il trattamento nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.***

delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali. Un'impresa centrale responsabile del trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate forma con tali imprese un'entità che può essere considerata un "gruppo di imprese".

Emendamento Consiglio

((29) I minori (...) necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di salvaguardia e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. (...). Ciò riguarda in particolare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati relativi al minore all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.



(30) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

INVARIATO

((30) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito ed equo. (...). Il fatto che siano raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati che li riguardano e in che misura i dati personali sono trattati o saranno trattati dovrebbe essere trasparente per le persone fisiche. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Ciò riguarda in particolare l'informazione degli interessati sull'identità del responsabile del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento equo e trasparente con riguardo agli interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi al trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati dovrebbero essere adeguati e pertinenti (...) per le finalità del trattamento; da qui l'obbligo, in particolare, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al



minimo necessario. (...). I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, impedendo anche l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

Testo della Commissione

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

Emendamento PE

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento. ***Nel caso di un minore o di una persona priva di capacità giuridica, è opportuno che il pertinente diritto dell'Unione o dello Stato membro determini le condizioni alle quali il consenso è espresso o autorizzato da tale persona.***

Emendamento Consiglio

(31) Perché sia lecito il trattamento dati dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base giuridica legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di soddisfare l'obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta



dello stesso

31 bis) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a un provvedimento legislativo, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato, e tuttavia tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo

Testo della Commissione

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.

Emendamento PE

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura. ***Ai fini della conformità al principio della minimizzazione dei dati, l'onere della prova non deve essere interpretato come richiesta di accertamento dell'identità***

Emendamento Consiglio

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il responsabile del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in quale misura. È opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal responsabile del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un



degli interessati, a meno che ciò non sia necessario. Analogamente a quanto avviene nell'ambito dei contratti di diritto civile (ad esempio direttiva 93/13/CEE del Consiglio^{44bis}), è necessario che le politiche di protezione dei dati siano quanto più chiare e trasparenti possibile. Esse non dovrebbero contenere clausole nascoste o svantaggiose. Non è possibile esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali di terzi.

^{44bis} Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

linguaggio semplice e chiaro e il cui contenuto non risulti insolito rispetto al contesto generale. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere messo a conoscenza almeno dell'identità del responsabile del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera ed è nell'impossibilità di rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio

Testo della Commissione

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio.

Emendamento PE

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio. ***Ciò vale specialmente se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero. L'utilizzo di opzioni predefinite che***

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO (confluito in Considerando 32)



l'interessato deve modificare per opporsi al trattamento dei dati, come le caselle preselezionate, non esprime il consenso libero. Il consenso al trattamento di dati personali supplementari non necessari ai fini della fornitura di un servizio non dovrebbe essere richiesto per poter fruire del servizio. L'eventuale revoca del consenso può consentire la cessazione o la mancata esecuzione di un servizio che dipenda dai dati. Se la conclusione dello scopo previsto non è chiara, occorre che il responsabile del trattamento a intervalli regolari fornisca all'interessato informazioni relative al trattamento e richieda una conferma del consenso.

Testo della Commissione

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui

Emendamento PE

soppresso

Emendamento Consiglio

((34) Per preservare la libertà di espressione del consenso, il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali nel caso specifico in cui esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento e tale squilibrio rende improbabile che tale consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non consente di esprimere un consenso separato a operazioni di trattamento dei dati differenti, nonostante sia appropriato nel



l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

(35) Il trattamento dati deve essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.

INVARIATO

singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto viene subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione e l'interessato non possa ragionevolmente ottenere servizi equivalenti da un'altra fonte senza il consenso.

(35) Il trattamento dati dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto

(35 bis) Il presente regolamento prevede norme generali in materia di protezione dei dati e dispone che, in casi specifici, gli Stati membri sono altresì autorizzati a emanare norme nazionali in materia di protezione dei dati. Il regolamento pertanto non esclude la legislazione degli Stati membri che definisce le condizioni di specifiche situazioni di trattamento, anche quando sono determinate con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. La legislazione nazionale può altresì prevedere condizioni di trattamento particolari per specifici settori e per il trattamento di categorie particolari di dati



Testo della Commissione

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali **limitazione** dei diritti e delle libertà. Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

Emendamento PE

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali **limitazioni** dei diritti e delle libertà. **Ciò dovrebbe includere altresì contratti collettivi la cui validità generale potrebbe essere riconosciuta nel quadro del diritto nazionale.** Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

Emendamento Consiglio

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base (...) tratta dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di uno Stato membro. (...). Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale base (...) potrebbe precisare le condizioni generali del regolamento relative alla liceità del trattamento dei dati, definire le specifiche per stabilire il responsabile del trattamento, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito ed equo. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale, quando un interesse pubblico lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute,



(37) Il trattamento di dati personali deve essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato.

INVARIATO

quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari.

37) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona. (...). Alcuni tipi di *trattamento dei dati* possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, compreso per tenere sotto controllo l'evoluzione di un'epidemia e la sua diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi naturali.

Testo della Commissione

(38) I legittimi interessi **di un** responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi **oppor**si al trattamento, **per motivi inerenti alla sua situazione particolare**, e gratuitamente. Per

Emendamento PE

(38) I legittimi interessi **del** responsabile del trattamento **o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati**, possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che **soddisfino le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento e che** non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se

Emendamento Consiglio

38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento, compreso un responsabile del trattamento a cui i dati possono essere comunicati o di terzi, possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ad esempio, potrebbero sussistere legittimi interessi quando esista un



garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. ***A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si presume che il trattamento limitato ai dati pseudonimi soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento.*** L'interessato deve potersi opporre al trattamento gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. ***Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del responsabile del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati.*** Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

collegamento pertinente ed appropriato tra l'interessato e il responsabile del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del responsabile del trattamento. (...) In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito al fatto se l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati, possa attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. In particolare, tale valutazione deve tener conto del fatto se l'interessato sia un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato dovrebbe potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento dovrebbe essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. (...)

38 bis) I responsabili del trattamento facenti parte di un gruppo di imprese o di istituti collegati ad un organismo centrale possono



avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo di imprese a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo di imprese, verso un'impresa con sede in un paese terzo (...).

Testo della Commissione

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, **a un dato livello di sicurezza**, ad eventi imprevisti o atti **illeciti o** dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti **o resi accessibili** tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni

Emendamento PE

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente **proporzionata e** necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere ad eventi imprevisti o atti dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la

Emendamento Consiglio

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento *interessato* trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni



elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. ***Tale principio si applica altresì al trattamento di dati personali volto a limitare l'accesso non autorizzato e l'utilizzo di reti o di sistemi di informazione accessibili al pubblico, come l'iscrizione in liste nere degli identificativi elettronici.***

elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. Costituisce parimenti legittimo interesse del responsabile del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari per fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(39 bis) A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che la prevenzione o la limitazione dei danni del responsabile del trattamento sia eseguita nel legittimo interesse del responsabile stesso o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, nonché che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati. Lo stesso principio si applica altresì in caso di azioni legali nei confronti di un interessato, quali il recupero del credito o il risarcimento danni.



(39 ter) A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto per prodotti e servizi propri o analoghi o per finalità di marketing postale diretto sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile se sono fornite informazioni aventi grande visibilità in merito al diritto di opporsi e alla fonte dei dati personali. Si dovrebbe generalmente presumere che il trattamento dei dati di contatto professionali sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento. Ciò dovrebbe valere anche per il trattamento dei dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.



Testo della Commissione

(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, in particolare se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.

Emendamento PE

soppresso

Emendamento Consiglio

((40) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati. (...) Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito. L'ulteriore trattamento (...) per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità statistiche, (...) scientifiche o storiche (...) o in vista di una futura composizione delle controversie dovrebbe essere considerato un'operazione di trattamento lecita e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro per la raccolta e il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento per altre finalità se tali finalità sono in linea con il compito assegnato e il responsabile del trattamento è legalmente autorizzato a raccogliere i dati per tali altre



finalità.

Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati sono stati raccolti, comprese le ragionevoli aspettative dell'interessato con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati, e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nelle operazioni di trattamento originarie sia in quelle previste. Se l'ulteriore finalità prevista non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. (...).

In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. (...). L'indicazione da



parte del responsabile del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione di tali dati a un'autorità competente dovrebbero essere considerati nell'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del responsabile del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con l'obbligo giuridico, professionale o vincolante di segretezza

Testo della Commissione

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Emendamento PE

soppresso

Emendamento Consiglio

((41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili (...) sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi notevoli per i diritti e le libertà fondamentali. Tra questi dati dovrebbero essere ricompresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini "origine razziale" nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione europea di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Tali dati non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito in casi specifici di cui al



presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità ad un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e le norme specifiche del presente regolamento, in particolare per quanto concerne le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali. Categorie particolari di dati personali possono anch'esse essere oggetto di trattamento se i dati sono stati palesemente resi pubblici o trasferiti volontariamente e su richiesta dell'interessato al responsabile del trattamento per fini specifici indicati dall'interessato, laddove il trattamento sia effettuato nell'interesse dell'interessato. Il diritto degli Stati membri e dell'Unione



può prevedere che in certi casi il divieto generale di trattamento di tali categorie particolari di dati personali non possa essere revocato dal consenso esplicito dell'interessato.

Testo della Commissione

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

Emendamento PE

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica **o per servizi di archiviazione.**

Emendamento Consiglio

((42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove (...) motivi di interesse pubblico lo giustifichino, in particolare il trattamento dei dati nel campo del diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale, comprese le pensioni e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie contagiose e altre minacce gravi alla salute o la garanzia di standard elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza e dei servizi sanitari e dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici o la valutazione delle politiche pubbliche adottate in materia di sanità, anche realizzando indicatori di qualità e di attività.

Ciò può avvenire per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità (...) e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di



prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o finalità storiche, statistiche e (...) scientifiche.

La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(42 bis) Le categorie particolari di dati personali che necessitano di una maggiore protezione possono essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, storiche, statistiche o scientifiche e per studi svolti nel pubblico



interesse nell'ambito della salute pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione ad esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute (...). Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. (...).

(42 ter) Il trattamento di categorie particolari di dati personali (...) può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento è soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e



disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

(43) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche diretto a realizzare scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.

INVARIATO

INVARIATO

(44) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in alcuni Stati membri, che i partiti politici raccolgano dati sulle

INVARIATO

INVARIATO



opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte congrue garanzie.

Testo della Commissione

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

(46) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Ciò è particolarmente utile in situazioni

Emendamento PE

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti. ***Se l'interessato può fornire tali dati, i responsabili del trattamento non devono poter invocare la mancanza di informazioni per rifiutare una richiesta di accesso.***

INVARIATO

Emendamento Consiglio

45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica (...) il responsabile del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. (...). Tuttavia, il responsabile del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti.

((46) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano facilmente accessibili e di facile comprensione, che siano utilizzati un linguaggio semplice e chiaro e in aggiunta, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite anche in formato elettronico, ad esempio, se rivolte al pubblico, attraverso un sito web.



quali la pubblicità on line, in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se vengono raccolti dati personali, da chi e a quale scopo. Dato che i minori necessitano di una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda specificamente, qualsiasi informazione e comunicazione deve utilizzare il linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

Testo della Commissione

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per **la richiesta, gratuita, di accedere** ai dati, **rettificarli** e **cancellarli** in particolare, e per **l'esercizio del** diritto di opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine **prestabilito** e a motivare l'eventuale rifiuto.

Emendamento PE

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per **ottenere, gratuitamente, l'accesso** ai dati, **la rettifica** e **la cancellazione** in particolare, e per **esercitare il** diritto di opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine **ragionevole** e a motivare l'eventuale rifiuto.

Ciò è particolarmente utile in situazioni quali la pubblicità on line, in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se vengono raccolti dati personali, da chi e a quale scopo. Dato che i minori necessitano di una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda (...), qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente

Emendamento Consiglio

((47) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per la richiesta, (...) in particolare, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli e per l'esercizio del diritto di opposizione. Pertanto il responsabile del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il responsabile del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza indebito ritardo e al



più tardi entro un termine prestabilito pari a un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere la richiesta dell'interessato.

Nel caso in cui tuttavia le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, come nel caso in cui l'interessato richieda informazioni in modo irragionevole e ripetitivo oppure qualora l'interessato abusi del suo diritto di ricevere informazioni fornendo ad esempio informazioni false o ingannevoli al momento della presentazione della richiesta, il responsabile del trattamento potrebbe rifiutare di ottemperare alla richiesta.

Testo della Commissione

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

Emendamento PE

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del ***probabile*** periodo di conservazione dei dati ***per ciascuna finalità, dell'eventuale trasferimento dei dati a soggetti o paesi terzi, dell'esistenza di misure di opposizione***, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta

Emendamento Consiglio

((48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato (...) dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità (...). Il responsabile del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie a garantire un trattamento equo e trasparente. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va



di fornirli. ***Tali informazioni vanno fornite all'interessato, anche mettendole rapidamente a sua disposizione, dopo la fornitura di informazioni semplificate in forma di icone standardizzate. Ciò dovrebbe altresì implicare che i dati personali sono trattati in modo tale da consentire efficacemente all'interessato di esercitare i propri diritti.***

INVARIATO

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

incontro se si rifiuta di fornirli

((49) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati. Il responsabile del trattamento, qualora intenda trattare i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento dovrebbe fornire all'interessato informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia stato possibile fornire all'interessato l'origine dei dati, perché sono state utilizzate varie fonti, l'informazione dovrebbe essere fornita in via generale



Testo della Commissione

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato **dispone** già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate. **Ciò potrebbe verificarsi in particolare con i trattamenti per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel qual caso si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali misure di compensazione.**

Emendamento PE

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato già **conosce** l'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate.

Emendamento Consiglio

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate. Ciò potrebbe verificarsi in particolare con i trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità storiche, statistiche o (...) scientifiche, nel qual caso si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate

Testo della Commissione

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, **almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato.** Tale diritto non deve

Emendamento PE

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione **previsto**, ai destinatari, alla logica **generale** che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto

(51) Ogni persona fisica dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e ad intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. *Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.* Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere



ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, *segnatamente i* diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, *ad esempio in relazione ai* diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, ove possibile al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non dovrebbero portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni. Se il responsabile del trattamento tratta un'importante quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il responsabile in questione può chiedere all'interessato, prima che siano fornite le informazioni, di precisare le informazioni o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

INVARIATO

(52) Il responsabile del trattamento dovrebbe prendere tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio in linea offerto dal responsabile del trattamento.



(...) Il responsabile del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste

Testo della Commissione

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto ***all'oblio***", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. ***Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.*** Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità

Emendamento PE

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto ***alla cancellazione***", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione. ***Inoltre, il diritto alla cancellazione non si dovrebbe***

Emendamento Consiglio

(53) Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto all'oblio", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento o al diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non è più



pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

applicare quando la conservazione di dati personali è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato o quando vi sia l'obbligo giuridico di conservare tali dati.

un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità storiche, statistiche e scientifiche (...) o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

Testo della Commissione

(54) Per rafforzare il "diritto ***all'oblio***" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali ***a informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento***

Emendamento PE

(54) Per rafforzare il "diritto ***alla cancellazione***" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali ***senza una giustificazione legittima ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i dati siano cancellati, anche dai terzi, fatto salvo il diritto dell'interessato di esigere il risarcimento.***

Emendamento Consiglio

((54) Per rafforzare il “diritto all’oblio” nell’ambiente on line, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i responsabili del trattamento che stanno trattando tali dati (...) affinché cancellino qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati personali.
Per garantire l'informazione sopramenzionata, è opportuno che il responsabile del trattamento prenda (...) misure ragionevoli, tenuto conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a sua disposizione, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è



deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

Testo della Commissione

Emendamento PE

(54 bis) I dati contestati dall'interessato per i quali non sia possibile stabilire se sono esatti o meno sono bloccati fino al chiarimento della questione.

responsabile. (...)

Emendamento Consiglio

(54 bis) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento o nel rendere i dati selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Nei sistemi automatizzati di archiviazione, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici; il sistema dovrebbe indicare che il trattamento dei dati personali è stato limitato in modo da renderne evidente la limitazione

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia

((55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati (...), è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a macchina i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un responsabile del trattamento e di trasferirli a



autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto.

autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. ***È necessario incoraggiare i responsabili del trattamento a sviluppare formati interoperabili che permettano la portabilità dei dati.*** Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto. ***È opportuno che i fornitori di servizi della società dell'informazione non rendano obbligatorio il trasferimento di tali dati per la fornitura dei loro servizi.***

un altro responsabile del trattamento. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un altro motivo legittimo diverso dal consenso o contratto. Per sua natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei responsabili del trattamento nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto segnatamente applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esercizio di una funzione svolta nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento.

Il diritto dell'interessato di trasmettere dati personali non comporta l'obbligo per i responsabili del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili.

Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di trasferimento dei dati non dovrebbe pregiudicare i requisiti in materia di liceità del trattamento di dati personali relativi a un altro interessato in ottemperanza del presente regolamento. Tale diritto non dovrebbe altresì pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione



dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali concernenti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e finché i dati siano necessari all'esecuzione di tale contratto. (...)

Testo della Commissione

(56) Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati per proteggere interessi vitali dell'interessato, oppure per motivi di pubblico interesse, nell'esercizio di pubblici poteri o per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento, l'interessato deve comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi legittimi interessi possono prevalere sull'interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Emendamento PE

(56) Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati per proteggere interessi vitali dell'interessato, oppure per motivi di pubblico interesse, nell'esercizio di pubblici poteri o per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento, l'interessato deve comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, ***gratuitamente e con modalità facili ed effettive***. È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi legittimi interessi possono prevalere sull'interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Emendamento Consiglio

(56) Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati (...), essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, ovvero per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi preminenti possono prevalere sull'interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato

Testo della Commissione

(57) Qualora ***i dati personali siano trattati***

Emendamento PE

(57) Qualora l'interessato ***abbia*** il diritto di

Emendamento Consiglio

(57) Qualora i dati personali siano trattati



per finalità di marketing diretto, l'interessato deve avere il diritto di opporsi a tale trattamento, gratuitamente e con una modalità facili e effettive.

opporsi al trattamento, il responsabile dovrebbe comunicarlo esplicitamente all'interessato in modo e forma per lui intelligibili usando una formulazione chiara e semplice, e distinguerlo chiaramente dalle altre informazioni.

per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto di opporsi a tale trattamento, che sia iniziale o successivo, gratuitamente e con modalità facili ed effettive

Testo della Commissione

(58) Ogni persona deve avere il diritto di **non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale misura sia** consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere **l'intervento umano**, e la misura non deve riguardare un minore.

Emendamento PE

(58) **Fatta salva la liceità del trattamento dei dati**, ogni persona deve avere il diritto di **opporsi alla** profilazione. **La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso dovrebbe essere consentita solamente** se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere **una valutazione umana**, e la misura non deve riguardare un minore. **Tali misure non devono condurre alla discriminazione degli individui fondata sulla razza o sull'origine etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'appartenenza**

Emendamento Consiglio

(58) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto di una decisione che valuta aspetti della personalità che lo concernono (...) basata esclusivamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo concernono o incida significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito on line o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende anche la "profilazione", che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuti aspetti della personalità concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti nella misura in cui ciò produca effetti giuridici che la concernano o incida significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia



sindacale, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

consentito prendere decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è previsto dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento, anche per fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale e di garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal responsabile del trattamento o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un responsabile del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e il diritto di contestare la decisione. Al fine di garantire un trattamento equo e trasparente nel rispetto dell'interessato, in considerazione delle circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il responsabile del trattamento utilizzi procedure matematiche e statistiche adeguate per la profilazione, metta in atto misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire in particolare che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la



sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone sulla base della razza, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni

(58 bis) La profilazione in quanto tale è soggetta alle norme (generali) del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali (basi giuridiche del trattamento, principi di protezione dei dati ecc.) con specifiche garanzie (ad esempio l'obbligo di realizzare una valutazione d'impatto in alcuni casi oppure disposizioni in merito a specifiche informazioni da fornire all'interessato). Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti in tale contesto



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(58 bis) Si deve presumere che la profilazione basata esclusivamente sul trattamento dei dati pseudonimi non incida significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dell'interessato. Qualora la profilazione, sia essa basata su una singola fonte di dati pseudonimi o sull'aggregazione dei dati pseudonimi da diverse fonti, consenta al responsabile del trattamento di attribuire i dati pseudonimi a un soggetto specifico, i dati trattati non vanno più considerati pseudonimi.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, **accesso**, rettifica e cancellazione di dati, al diritto **alla portabilità** dei dati, al diritto di opporsi, **alle misure basate sulla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, rettifica e cancellazione di dati, al diritto **all'accesso e all'ottenimento** dei dati, al diritto di opporsi, **alla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle misure basate sulla profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine



in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, o per la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici *specifici e ben definiti*, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, o per la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, comprese la protezione sociale, la salute pubblica e gli scopi umanitari, come l'esecuzione di compiti spettanti al Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (...). Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(59 bis) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe derogare (...) al privilegio di non divulgazione delle informazioni riservate attribuito al Comitato internazionale della Croce Rossa a norma del diritto internazionale, applicabile nei procedimenti amministrativi e giudiziari. (...).



Testo della Commissione

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere **tenuto a** dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

Emendamento PE

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto, ***in particolare per quanto concerne la documentazione, la sicurezza dei dati, le valutazioni d'impatto, il responsabile della protezione dei dati e la vigilanza da parte delle autorità per la protezione dei dati.*** In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere ***in grado di*** dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento. ***È necessario che tali aspetti siano verificati da revisori interni o esterni indipendenti.***

Emendamento Consiglio

(60) È opportuno stabilire la responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento dovrebbe (...) essere tenuto a mettere in atto opportune misure ed essere in grado di dimostrare la conformità delle (...) attività di trattamento con il presente regolamento (...). Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche

(60 bis) Tali rischi, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o morale, in particolare se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro



danno economico o sociale importante; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o dell'esercizio del controllo dei dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici o dati relativi alla salute o alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti della personalità, in particolare l'analisi e la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, per creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati; (...)

(60 ter) La probabilità e la gravità del rischio dovrebbero essere determinate in funzione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati. Il rischio dovrebbe essere considerato in base ad una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se le operazioni di trattamento di dati comportano un rischio elevato. Un rischio elevato è un particolare



rischio di pregiudizio dei diritti e delle libertà delle persone fisiche (...)

(60 quater) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento in particolare per quanto concerne l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti segnatamente da codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee direttrici del comitato europeo per la protezione dei dati o attraverso le indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati può inoltre fornire orientamenti sulle operazioni di trattamento che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in questi casi per far fronte a tale rischio. (...)

Testo della Commissione

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di

Emendamento PE

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di

Emendamento Consiglio

(61) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di



adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default.

adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. ***Il principio della protezione dei dati sin dalla progettazione prevede che la protezione dei dati sia integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e allo smaltimento finale. Va altresì inclusa la responsabilità per i prodotti e i servizi utilizzati dal responsabile o dall'incaricato del trattamento. Il principio della protezione dei dati di default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino di default i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità.***

opportune misure tecniche ed organizzative onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di essere in grado di dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra le altre cose, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, (...) pseudonimizzare i dati personali quanto prima, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al responsabile del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. Quando si sviluppano, progettano, selezionano e utilizzano applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere la loro funzione, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati



Testo della Commissione

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

Emendamento PE

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. ***Occorre che gli accordi tra i corresponsabili del trattamento riflettano i loro ruoli e rapporti effettivi. È necessario che il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento preveda la possibilità per un responsabile del trattamento di trasmettere i dati a un corresponsabile o a un incaricato del trattamento affinché esegua il trattamento per suo conto.***

Emendamento Consiglio

(62) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei responsabili del trattamento e **degli** incaricati del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità (...) e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento

Testo della Commissione

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di **residenti** nell'Unione **e la**

Emendamento PE

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di **interessati** nell'Unione, è

Emendamento Consiglio

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di residenti nell'Unione e la



sua attività di trattamento è finalizzata all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo del loro comportamento, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che **non** sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato, **non sia una piccola o media impresa o un'autorità o organismo pubblico oppure non** offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato **o che il trattamento riguardi un numero inferiore a 5000 interessati in un periodo di 12 mesi consecutivi e non sia eseguito su categorie particolari di dati personali, o che sia** un'autorità o organismo pubblico oppure offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

sua attività di trattamento è finalizzata all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo del loro comportamento nell'Unione, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, (...) tranne se il trattamento da esso effettuato è occasionale ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, o se il responsabile non è un'autorità pubblica o un organismo pubblico (...). Il rappresentante dovrebbe agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente autorizzato mediante mandato scritto del responsabile del trattamento ad agire a suo nome con riguardo agli obblighi che allo stesso derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal responsabile del trattamento dei dati, anche per quanto concerne la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante



designato dovrebbe essere oggetto di misure coercitive in caso di inadempienza da parte del responsabile del trattamento.

(63 bis) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che l'incaricato del trattamento deve eseguire per conto del responsabile del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un incaricato del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a incaricati del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'adesione dell'incaricato del trattamento ad un codice di condotta approvato o ad un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del responsabile del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti su commissione dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro che vincoli l'incaricato del



trattamento al responsabile del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici dell'incaricato del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate o direttamente dalla Commissione o da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione, o che sono parte di una certificazione garantita nel meccanismo di certificazione. Dopo il completamento del trattamento per conto del responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento dovrebbe restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto l'incaricato del trattamento preveda un requisito di conservazione dei dati.



Testo della Commissione

(64) Per determinare se un responsabile del trattamento offre solo occasionalmente beni e servizi agli interessati **residenti** nell'Unione, occorre verificare se dalle sue attività complessive risulta che l'offerta di beni o servizi agli interessati sia solo accessoria rispetto alle attività principali.

Emendamento PE

(64) Per determinare se un responsabile del trattamento offre solo occasionalmente beni e servizi agli interessati nell'Unione, occorre verificare se dalle sue attività complessive risulta che l'offerta di beni o servizi agli interessati sia solo accessoria rispetto alle attività principali.

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

Testo della Commissione

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **documentare ciascuna operazione di trattamento**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per **monitorare i trattamenti**.

Emendamento PE

(65) Per **essere in grado di** dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **conservare la documentazione necessaria al fine di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per **valutare il rispetto del presente regolamento. Tuttavia, occorre attribuire pari enfasi e importanza alle buone prassi e all'ottemperanza, e non solo alla compilazione della documentazione**.

Emendamento Consiglio

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti



Testo della Commissione

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **la Commissione deve** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento PE

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **occorre** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, **incoraggiare** la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento Consiglio

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe valutare il rischio (...) inerente al trattamento e provvedere a limitarlo. Tali provvedimenti dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, compresa la riservatezza, tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di (...) attuazione rispetto al rischio che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. (...). Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati, come la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o morale

(66 bis) Per migliorare il rispetto del presente regolamento nei casi in cui le operazioni di trattamento possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei



dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indica che le operazioni di trattamento presentano un rischio elevato che il responsabile del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo. (VEDI RECITAL 74)

Testo della Commissione

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, ***non appena viene a conoscenza di una violazione***, il responsabile del trattamento ***la*** deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo ***e, quando possibile***, entro ***24 ore***. ***Oltre il termine di 24 ore***, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata

Emendamento PE

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto il responsabile del trattamento deve notificare ***la violazione*** all'autorità di controllo senza ritardo, ***vale a dire, presumibilmente***, entro ***72 ore***. ***Ove applicabile***, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi

Emendamento Consiglio

(67) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare (...) danni fisici, materiali o morali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei (...) loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale. (...).



potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione dei dati personali che (...) può provocare (...) danni fisici, materiali o morali, il responsabile del trattamento dovrebbe notificare la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, quando possibile, entro 72 ore. Oltre il termine di 72 ore, la notifica dovrebbe essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone fisiche i cui diritti e le cui libertà potrebbero essere gravemente compromessi da una siffatta violazione siano informate senza ingiustificato ritardo affinché possano prendere le precauzioni del caso. (...). La notifica dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica dovrebbe essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, (...) la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi

(68) Per determinare se una violazione dei dati personali è

INVARIATO

((68) (...). Si deve verificare se sono state messe in atto tutte le opportune misure di



notificata all'autorità di controllo e all'interessato senza ingiustificato ritardo, occorre verificare se il responsabile del trattamento ha predisposto e applicato un'adeguata protezione tecnologica e le misure organizzative necessarie a stabilire immediatamente se c'è stata violazione di dati personali e a informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato, prima che ne vengano pregiudicati gli interessi personali ed economici, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato.

protezione tecnologica ed organizzative per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato (...). È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo ad un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi poteri e funzioni previsti dal presente regolamento

(68 bis) Non si dovrebbe richiedere la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento ha attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e se tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. Tali misure tecnologiche di protezione dovrebbero includere quelle che rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, in particolare criptando i dati personali (...).



(69) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza

INVARIATO

INVARIATO

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci

INVARIATO

((70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di operazioni di trattamento che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone



che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento

fisiche, per loro natura, oggetto, contesto e finalità (...). Questi tipi di operazioni di trattamento possono essere quelli che, in particolare, comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o che sono di nuovo tipo e per i quali il responsabile del trattamento non ha effettuato preventivamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o che si rivelano necessari alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale

(70 bis) In tali casi è opportuno che il responsabile del trattamento (...) effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio elevato, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi per attenuare tale rischio nonché per assicurare la protezione dei dati personali e per dimostrare la conformità al presente regolamento

((71) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare alle (...) operazioni di trattamento su larga

(71) Ciò deve applicarsi in

INVARIATO



particolare ai nuovi sistemi di archiviazione su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati

scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonché ad altre operazioni di trattamento che presentano un (...) rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente nei casi in cui tali operazioni rendono più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti. È opportuno altresì effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati sono trattati per prendere decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità delle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici, o per altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli



interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di (...) dati personali, indipendentemente dal volume o la natura dei dati, non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora sia tutelato dal segreto professionale (...), ad esempio il trattamento di dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario, ospedale o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(71 bis) Le valutazioni d'impatto rappresentano la componente essenziale di qualsiasi quadro sostenibile in materia di protezione dei dati, garantendo che le imprese siano consapevoli sin dall'inizio di tutte le possibili conseguenze delle operazioni di trattamento dei dati che effettuano. L'esecuzione di valutazioni d'impatto meticolose limita in modo significativo la probabilità di una violazione dei dati o di un'operazione di intrusione nella vita privata. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati devono pertanto considerare la



gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, descrivendo nel dettaglio le operazioni di trattamento previste, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la conformità al presente regolamento.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(71 ter) I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali durante l'intero ciclo di vita, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, investendo sin dall'inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un meccanismo globale di conformità.

(72) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comune o quando diversi responsabili del trattamento progettano di introdurre

INVARIATO

INVARIATO



un'applicazione o un ambiente di trattamento comune in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.

Testo della Commissione

(73) È necessario che un'autorità pubblica o un ente pubblico procedano a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se ciò non è già stato fatto in vista dell'adozione della legge nazionale che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti.

Testo della Commissione

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, l'autorità di controllo *deve* essere ***consultata*** prima dell'inizio delle operazioni, affinché ***verifichi*** se un trattamento rischioso sia conforme al

Emendamento PE

soppresso

Emendamento PE

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, ***il responsabile della protezione dei dati o*** l'autorità di controllo ***devono*** essere ***consultati*** prima dell'inizio delle operazioni, affinché ***verifichino*** se un

Emendamento Consiglio

((73) Un'autorità pubblica o un ente pubblico possono procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se ciò non è già stato fatto in vista dell'adozione della legge nazionale che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti.

Emendamento Consiglio

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, nonostante le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi previsti per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (...) e il responsabile del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è



presente regolamento e **formuli** proposte per ovviare a tale situazione. **Siffatta** consultazione deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e **formulino** proposte per ovviare a tale situazione. **Una** consultazione **dell'autorità di controllo** deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale (...) rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento di dati e da una certa estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì (...) un danno o (...) un'interferenza con i diritti e le libertà dell'interessato. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei suoi poteri e funzioni previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare le operazioni di trattamento. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione a norma dell'articolo 33, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(74 bis) Le valutazioni d'impatto possono essere utili solo se i responsabili del trattamento assicurano il rispetto dei propositi inizialmente formulati. I

(74 bis) L'incaricato del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il responsabile del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo



responsabili del trattamento dei dati devono pertanto effettuare controlli periodici della conformità della protezione dei dati da cui risulti che i meccanismi di trattamento dei dati che vengono utilizzati sono conformi alle garanzie espresse nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Dalla valutazione deve inoltre emergere la capacità del responsabile del trattamento di rispettare le scelte autonome degli interessati. Infine, se dal controllo dovessero emergere incongruenze in relazione alla conformità, esse devono essere evidenziate e devono essere presentate raccomandazioni su come ottenere la piena conformità.

svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo

(74 ter) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali (...) al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attui il rischio per l'interessato

Testo della Commissione

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato **da una grande impresa** o da

Emendamento PE

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato **riguardanti un numero**

Emendamento Consiglio

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da una grande impresa o da



un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente.

*superiore a 500 interessati in 12 mesi, o per i trattamenti effettuati da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento **su dati sensibili o operazioni** che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. **Nel valutare se i dati concernenti un vasto numero di interessati siano oggetto di trattamento, è opportuno non prendere in considerazione i dati archiviati limitati a tal punto da non essere soggetti al normale accesso ai dati e ai trattamenti del responsabile del trattamento e da non potere più essere modificati.** Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento **e che svolgono o meno tale compito a tempo pieno**, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente **e beneficiare di una tutela specifica contro il licenziamento. La responsabilità finale deve rimanere di competenza della direzione di un'organizzazione. Il responsabile della protezione dei dati deve, in particolare, essere consultato anteriormente alla progettazione, all'approvvigionamento, allo sviluppo e alla messa a punto di sistemi per il***

un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può essere assistito da un'altra persona che ha una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, dovrebbero essere in grado di esercitare le loro funzioni e i loro compiti in maniera indipendente



trattamento automatizzato dei dati personali, al fine di garantire i principi della protezione della vita privata fin dalla progettazione e della protezione della vita privata di default.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(75 bis) Il responsabile della protezione dei dati deve avere almeno le seguenti qualifiche: conoscenza approfondita del contenuto e dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati, incluse le misure e le procedure tecniche e organizzative; padronanza dei requisiti tecnici in materia di protezione della vita privata fin dalla progettazione, protezione della vita privata di default e sicurezza dei dati; specifica conoscenza del settore a seconda della dimensione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento e della sensibilità dei dati da sottoporre a trattamento; capacità di effettuare ispezioni, consultazioni, attività di documentazione e analisi dei file di registro; capacità di collaborare con i rappresentanti dei lavoratori. Il responsabile del trattamento deve autorizzare il responsabile della protezione dei dati a partecipare a misure di formazione avanzate intese a mantenere le conoscenze specifiche necessarie per svolgere le proprie



mansioni. L'incarico di responsabile della protezione dei dati non richiede necessariamente un'occupazione a tempo pieno del dipendente in questione.

Testo della Commissione

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori.

Emendamento PE

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate, ***previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori***, ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori. ***Detti codici devono semplificare la conformità dell'industria con il presente regolamento.***

Emendamento Consiglio

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento o degli incaricati del trattamento dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche

(76 bis) Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o nell'estendere tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener



conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in risposta a tali consultazioni

Testo della Commissione

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(78) I flussi transfrontalieri di dati personali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È importante

Emendamento PE

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi ***standardizzati*** di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente ***e in maniera affidabile e verificabile*** il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi. ***È necessario istituire un "sigillo europeo per la protezione dei dati" a livello europeo al fine di creare fiducia tra gli interessati, certezza giuridica per i responsabili del trattamento e al tempo stesso esportare le norme europee per la protezione dei dati, permettendo a società non europee di accedere con maggiore facilità ai mercati europei in forza della certificazione.***

INVARIATO

Emendamento Consiglio

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi

((78) I flussi transfrontalieri di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È importante



però che quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a paesi terzi o a organizzazioni internazionali non sia compromesso il livello di protezione delle persone garantito nell'Unione dal presente regolamento. In ogni caso, i trasferimenti di dati verso paesi terzi possono soltanto essere effettuati nel pieno rispetto del presente regolamento.

Testo della Commissione

(79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati.

però che quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a responsabili del trattamento e incaricati del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali non sia compromesso il livello di tutela delle persone fisiche garantito nell'Unione dal presente regolamento, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso responsabili del trattamento e incaricati del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti di dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali possono soltanto essere effettuati nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento è ammesso soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento rispetta le condizioni di cui al Capo V

Emendamento PE

(79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati ***in grado di assicurare un livello adeguato di***

Emendamento Consiglio

(79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali



tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'UE e includano garanzie per proteggere i diritti degli interessati

Testo della Commissione

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato.

In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

(81) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso

Emendamento PE

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato.

La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una comunicazione e una motivazione completa al paese terzo, di revocare una tale decisione.

INVARIATO

Emendamento Consiglio

(80) La Commissione può (...) decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o un settore specifico, come il settore privato o uno o più settori economici specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni

(81) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione di un paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in



alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo.

materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante la pubblica sicurezza, la difesa e sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione adeguata nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo deve prendere in considerazione criteri chiari ed obiettivi come specifiche attività di trattamento e il campo di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie atte ad assicurare un adeguato livello di protezione segnatamente quando i dati sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati europee e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(81 bis) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere altresì in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in



relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

(81 ter) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo o in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale, comprese le decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di queste ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, come stabilito a norma del presente regolamento.



Testo della Commissione

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, **nel qual caso** il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Emendamento PE

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati. **Qualsiasi legge che preveda un accesso extraterritoriale ai dati personali trattati nell'Unione senza un'autorizzazione a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro è da considerarsi indice di una mancanza di adeguatezza. Di conseguenza,** il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Emendamento Consiglio

(82) La Commissione può (...) riconoscere che un paese terzo, o un territorio o un settore specifico all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non (...) garantisce più un adeguato livello di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale deve essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 42 a 44. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione

Testo della Commissione

(83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti

Emendamento PE

(83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti

Emendamento Consiglio

(83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti



d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo, *o altre opportune misure proporzionate e giustificate alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un insieme di trasferimenti di dati e nei casi autorizzati da un'autorità di controllo.*

d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. *Tali garanzie appropriate devono assicurare un rispetto dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e richiesta di risarcimento. Tali garanzie devono, in particolare, assicurare il rispetto dei principi di trattamento dei dati personali, tutelare i diritti degli interessati e fornire meccanismi di ricorso efficaci, garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default nonché garantire la presenza di un responsabile della protezione dei dati.*

d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali ad hoc autorizzate da un'autorità di controllo, o altre opportune misure proporzionate e giustificate alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un insieme di trasferimenti di dati e nei casi autorizzati da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, compreso il diritto ad un ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale. Essi dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali, alla disponibilità di diritti opponibili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi e ai principi di protezione fin dalla progettazione e di protezione di default. Trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità o enti pubblici ad autorità o enti pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti e funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti



Testo della Commissione

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate **dalla Commissione o** da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Emendamento PE

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole **o garanzie supplementari**, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. ***Le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione potrebbero interessare situazioni diverse, in particolare le operazioni di trasferimento dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione ai responsabili del trattamento stabiliti al suo esterno nonché dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione agli incaricati del trattamento, compresi i sub-incaricati, stabiliti al suo esterno. Occorre incoraggiare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento affinché forniscano garanzie ancora più solide attraverso impegni contrattuali supplementari che integrino le clausole tipo di protezione.***

Emendamento Consiglio

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra l'incaricato del trattamento e un altro incaricato del trattamento, né di aggiungere altre clausole o salvaguardie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati



Testo della Commissione

(85) Un gruppo di imprese deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo di imprese, purché tali norme contemplino principi fondamentali e diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

Emendamento PE

(85) Un gruppo di imprese deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo di imprese, purché tali norme contemplino **tutti i** principi fondamentali e **i** diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

Emendamento Consiglio

(85) Un gruppo societario o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo societario o gruppo d'impresa, purché tali norme contemplino principi fondamentali e diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali

Testo della Commissione

(86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha acconsentito, se il trasferimento è necessario in relazione ad un contratto o un'azione legale, se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il

Emendamento PE

(86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha acconsentito, se il trasferimento è necessario in relazione ad un contratto o un'azione legale, se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il

Emendamento Consiglio

(86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale in relazione ad un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle



registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie.

Testo della Commissione

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, ***tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.***

Emendamento PE

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale ***o sanità pubblica***, o verso autorità ***pubbliche*** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, ***compresi la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona, qualora l'interessato si trovi***

persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie

Emendamento Consiglio

(87) Tali norme devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati (...) tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport (...). Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di dare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli



nell'incapacità di dare il proprio consenso. Il trasferimento dei dati personali per motivi rilevanti di interesse pubblico deve essere utilizzato solo per trasferimenti occasionali. In tutti i casi, è necessario effettuare un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.

Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria quale una Società nazionale della Croce Rossa (...) o al CICR di dati personali di un interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di esprimere il proprio consenso, ai fini dell'esecuzione di un compito spettante al Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a norma delle convenzioni di Ginevra e/o al fine di operare per la fedele applicazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerata necessaria per importanti ragioni di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato

Testo della Commissione

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati anche i trasferimenti non qualificabili come frequenti o massicci ai fini dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, dopo che questi abbia valutato tutte le circostanze relative al

Emendamento PE

(88) Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze.

Emendamento Consiglio

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati anche i trasferimenti non qualificabili come frequenti o su larga scala ai fini dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che



trasferimento. Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze.

richiedono la protezione dei dati personali e che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe prendere in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e offrire garanzie adeguate per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Per determinare se un trasferimento sia frequente o su larga scala occorrerebbe tener conto della quantità di dati personali e del numero di interessati e del fatto che abbia luogo occasionalmente o regolarmente

Testo della Commissione

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la

Emendamento PE

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la

Emendamento Consiglio

INVARIATO



garanzia che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento.

garanzia **giuridicamente vincolante** che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento, ***purché il trattamento non sia massiccio, ripetitivo e strutturale. Tale garanzia deve includere l'indennizzo finanziario in caso di perdita o di accesso o trattamento non autorizzato dei dati e l'obbligo, indipendentemente dalla legislazione nazionale, di fornire tutti i dettagli relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche nel paese terzo.***

Testo della Commissione

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi

Emendamento PE

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi

Emendamento Consiglio

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone fisiche garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è



terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Occorre che la Commissione precisi le condizioni in cui sussiste un motivo di interesse pubblico rilevante con un atto delegato.

terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Occorre che la Commissione precisi le condizioni in cui sussiste un motivo di interesse pubblico rilevante con un atto delegato. ***Laddove i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento si trovino di fronte a requisiti di conformità contrastanti tra la giurisdizione dell'Unione, da una parte, e quella di un paese terzo, dall'altra, la Commissione deve garantire che il diritto dell'Unione prevalga in ogni circostanza. La Commissione ha il compito di fornire consulenza e assistenza al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento nonché di cercare di risolvere il conflitto di giurisdizione con il paese terzo interessato.***

necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.
(...)

(91) Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali aumenta il rischio che l'interessato non eserciti i propri diritti alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso alle denunce o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre

INVARIATO

(91) Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali, al di fuori dell'Unione, aumenta il rischio che l'interessato non eserciti i propri diritti alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso alle denunce o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche



frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche scontrarsi con poteri insufficienti per prevenire e correggere, regimi giuridici incoerenti e difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali.

scontrarsi con poteri insufficienti per prevenire e correggere, regimi giuridici incoerenti e difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle contemplate dal Capo V

Testo della Commissione

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al

Emendamento PE

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al

Emendamento Consiglio

(92) La designazione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono



fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. ***Le autorità dispongono delle risorse finanziarie e di personale adeguate per svolgere appieno il proprio ruolo, tenendo conto dell'entità della popolazione e della quantità di dati personali sottoposti a trattamento.***

istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa

(93) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro deve stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro deve in particolare designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione

INVARIATO

(92 bis) L'indipendenza delle autorità di controllo non significa che tali autorità non possano essere assoggettate ad un meccanismo di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese finanziarie. Né implica che le autorità di controllo non possano essere assoggettate a controllo giurisdizionale.

INVARIATO



dei dati e la Commissione.

Testo della Commissione

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture **necessarie** per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento PE

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, ***prestando particolare attenzione a garantire che il personale abbia le competenze tecniche e giuridiche adeguate***, dei locali e delle infrastrutture **necessari** per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento Consiglio

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale separato, che può far parte del bilancio statale o nazionale

Testo della Commissione

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

Emendamento PE

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro, ***prestando la debita attenzione a ridurre al minimo la possibilità d'interferenza politica***, e contenere disposizioni sulle qualifiche ***dei membri, sulla prevenzione dei conflitti d'interesse*** e sulle funzioni di tali membri.

Emendamento Consiglio

(95) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo e/o dal capo di Stato dello Stato membro o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto dello Stato membro della nomina attraverso una procedura trasparente. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, il membro o i membri di tale autorità si astengono da qualunque azione



incompatibile con le loro funzioni e non possono, per tutta la durata del mandato, esercitare alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno. (...)

(95 bis) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, ad esercitare i poteri e ad assolvere i compiti ad essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali, effettuato dalle pubbliche autorità o organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un responsabile del trattamento o da un incaricato del trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Questo dovrebbe includere il trattamento dei reclami presentati dall'interessato, lo svolgimento di indagini sull'applicazione del regolamento, la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.

(96) Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione delle disposizioni

(96) Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione

INVARIATO



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

Testo della Commissione

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo ***sia competente a*** controllare ***le attività del*** responsabile del trattamento o ***dell'***incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ***ad*** prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

Emendamento PE

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo ***funga da punto di contatto unico e da autorità di riferimento incaricata di*** controllare ***il*** responsabile del trattamento o ***l'***incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ***di*** prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine il presente regolamento dovrebbe far obbligo e conferire i poteri necessari alle autorità di controllo per cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione

Emendamento Consiglio

((97) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento o dello stabilimento unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del



trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti sul loro territorio, o perché è stato presentato loro un reclamo. Anche in caso di reclamo presentato da un interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato presentato detto reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo compito di pubblicazione di linee direttrici su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può pubblicare orientamenti in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata

(97 bis) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma delle disposizioni del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di



controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(97 ter) La decisione dovrebbe essere concordata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento ed essere vincolante per il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento nell'Unione.

97 quater) Ogni autorità di controllo (...) che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali in cui il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi



unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e che coinvolge soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguarda il trattamento di dati di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l'autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso nell'ambito del meccanismo di sportello unico ovvero se l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, al fine di garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell'ambito del meccanismo di sportello unico.



Testo della Commissione

(98) È necessario che l'autorità **competente**, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale.

Emendamento PE

(98) È necessario che l'autorità **di riferimento**, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale **o il suo rappresentante. Il comitato europeo per la protezione dei dati può in alcuni casi nominare l'autorità di riferimento mediante il meccanismo di coerenza su richiesta di un'autorità competente.**

Emendamento Consiglio

(98) Le norme sull'autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da pubbliche autorità o da organismi privati che agiscono nell'interesse pubblico. In tal caso l'unica autorità di controllo competente ad esercitare i poteri ad essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti

Testo della Commissione

(99) Sebbene il presente regolamento si applichi anche alle attività dei giudici nazionali, non è

Emendamento PE

(98 bis) Gli interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in un altro Stato membro devono poter sporgere reclamo presso l'autorità di controllo di loro scelta. L'autorità di protezione dei dati di riferimento deve coordinare le proprie attività con quelle delle altre autorità coinvolte.

INVARIATO

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO (ma v. supra, Considerando 16-bis)



opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l'indipendenza. Tuttavia, tale esenzione deve essere rigorosamente limitata all'attività autenticamente giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto nazionale.

(100) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi diritti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine e d'intervento giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di reclamo, così come di agire in giudizio. I poteri d'indagine delle autorità di controllo con riferimento all'accesso ai locali devono essere esercitati nel rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale. Ciò riguarda in particolare l'obbligo di ottenere

INVARIATO

((100) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto interno, il potere di intentare un'azione e/o di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di vietare il trattamento in merito a cui è consultata l'autorità. Gli Stati membri possono precisare altri compiti legati alla protezione dei dati personali ai sensi del



una preventiva autorizzazione
giudiziaria.

presente regolamento. È opportuno che i poteri delle autorità di controllo (...) siano esercitati nel rispetto di congrue garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale nazionale, quale quello della previa autorizzazione giudiziale.

Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara ed univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto ad un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi



del diritto processuale nazionale.
L'adozione di tale decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

Testo della Commissione

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

Emendamento PE

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato ***o associazione che agisce nel pubblico interesse*** e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati ***o l'associazione*** dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

(101 bis) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la



coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini sul territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo competente.

(101 ter) L'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole e qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri nei casi in cui un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento nello specifico Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri



Stati membri. Ciò dovrebbe includere il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; o il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione nazionale

(102) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico devono comprendere misure specifiche per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e per gli interessati.

INVARIATO

102) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

(103) Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca assistenza nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno.

INVARIATO

103) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'esercizio dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. Se un'autorità di controllo che chiede una reciproca assistenza adotta una misura provvisoria in caso di mancata risposta da parte dell'autorità di controllo richiesta entro un mese dalla ricezione della domanda, detta misura provvisoria dovrebbe essere



(104) Ciascuna autorità di controllo deve avere il diritto di partecipare alle operazioni congiunte tra autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine definito.

INVARIATO

debitamente giustificata e solo di natura temporanea

INVARIATO

Testo della Commissione

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare

Emendamento PE

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. ***Inoltre, gli interessati dovrebbero avere il diritto di ottenere coerenza, qualora***

Emendamento Consiglio

105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo (...), al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri (...). È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo *interessata* o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati



nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

ritengano che una misura adottata dall'autorità per la protezione dei dati di uno Stato membro non soddisfi questo criterio. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

(106) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato europeo per la protezione dei dati deve emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice o se a richiederlo sono un'autorità di controllo o la Commissione.

INVARIATO

106) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato europeo per la protezione dei dati deve emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza (...) o se a richiederlo sono un'autorità di controllo *interessata* o la Commissione. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti in caso di controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente definiti in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo *interessate* sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(106 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può, in singoli casi, adottare una decisione vincolante per le autorità di controllo competenti.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(107) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, la Commissione può adottare un parere sulla questione, o una decisione volta a ingiungere all'autorità di controllo di sospendere il progetto di misura.

soppresso

SOPPRESSO

(108) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Pertanto, un'autorità di controllo deve essere in grado di prendere misure provvisorie con un periodo di validità determinato quando applica il meccanismo di coerenza.

INVARIATO

108) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Pertanto, un'autorità di controllo deve essere in grado di prendere misure provvisorie con un periodo di validità determinato quando applica il meccanismo di coerenza



(109) L'applicazione di tale meccanismo deve essere un requisito indispensabile ai fini della validità giuridica e dell'esecuzione della rispettiva decisione a cura dell'autorità di controllo. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, le autorità di controllo possono prestarsi reciproca assistenza ed effettuare indagini congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

Testo della Commissione

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. ***È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato.*** Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in

INVARIATO

Emendamento PE

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza ***alle istituzioni dell'Unione*** e promuovendo la

109) L'applicazione di tale meccanismo deve essere un requisito ai fini della liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici a cura dell'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, occorrerebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate possono prestarsi reciproca assistenza ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza

Emendamento Consiglio

110) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato



particolare dando consulenza *alla Commissione* e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza.

cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione, *ivi compreso il coordinamento delle operazioni congiunte*. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza. *È necessario che il comitato europeo per la protezione dei dati rafforzi il dialogo con le parti interessate, come le associazioni degli interessati, le organizzazioni dei consumatori, i responsabili del trattamento nonché altri attori pertinenti e gli esperti.*

dovrebbe essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro o dal suo rappresentante (...). La Commissione e il garante europeo della protezione dei dati dovrebbero partecipare alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati senza diritto di voto. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, anche dando consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza

(110 bis) Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal segretariato del Garante europeo della protezione dei dati. Il personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati e riferire a quest'ultimo. La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i



servizi necessari per il funzionamento indipendente del comitato europeo per la protezione dei dati.

Testo della Commissione

(111) **Ciascun interessato deve** avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora **ritenga** che siano stati violati i diritti di cui **gode** a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i **suoi** diritti di **interessato**.

Emendamento PE

(111) **Gli interessati devono** avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre **un** ricorso giurisdizionale **effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali** qualora **ritengano** che siano stati violati i diritti di cui **godono** a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i **loro** diritti di **interessati**.

Emendamento Consiglio

111) Ciascun interessato deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale effettivo in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. A seguito di reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie. È opportuno che autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami



compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione

Testo della Commissione

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che ***intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali*** e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ***di qualunque Stato membro*** o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale ***per conto degli interessati***, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione ***dei dati personali***.

Emendamento PE

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che ***agisce nell'interesse pubblico*** e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ***per conto degli interessati con il loro consenso*** o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale ***se autorizzato o autorizzata dall'interessato***, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione ***del presente regolamento***.

Emendamento Consiglio

112) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o associazione che intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro, per proporre reclamo a suo nome a un'autorità di controllo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati. Gli Stati membri possono prevedere che tale organismo, organizzazione o associazione debba avere il diritto, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, in tale Stato membro, di proporre reclamo e/o il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che (...) i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali non conforme alle disposizioni del presente regolamento. L'organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato

113) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per

(113) Ogni persona fisica o

INVARIATO



giuridica deve avere il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità di controllo che la riguarda. Le azioni contro l'autorità di controllo devono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

l'annullamento delle decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia"), alle condizioni previste all'articolo 263 del TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla data in cui esse sono state loro notificate, conformemente all'articolo 263 del TFUE. Ove le decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati si riferiscano direttamente e individualmente a un responsabile del trattamento, a un incaricato del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati, conformemente all'articolo 263 del TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter esperire un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o il rigetto o respingimento dei reclami. Tuttavia, questo diritto non comprende altre misure delle



autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi ad esse pendente. Se un reclamo è stato respinto o rigettato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento.

Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato europeo per la protezione dei dati viene impugnata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione



la validità della decisione del comitato europeo per la protezione dei dati, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato europeo per la protezione dei dati, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 del TFUE quale interpretato dalla Corte di giustizia nella causa *Foto-Frost*¹, ogni qualvolta ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato europeo per la protezione dei dati su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 263 del TFUE

(113 bis) Qualora un organo giurisdizionale adito per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento delle attività dello stesso responsabile del trattamento o dello stesso incaricato del trattamento o lo

¹



stesso titolo siano sottoposte ad un organo giurisdizionale competente in un altro Stato membro, questi dovrebbe contattare tale organo giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale in un altro Stato membro, qualsiasi organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere le azioni o, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore del primo organo giurisdizionale adito se tale organo giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consenta la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.

Testo della Commissione

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può **chiedere a** qualsiasi organismo, organizzazione o associazione **mirante a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei**

Emendamento PE

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può **autorizzare** qualsiasi organismo, organizzazione o associazione **che agisce nel pubblico interesse a** proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO



dati personali di proporre un ricorso giurisdizionale ***per suo conto*** contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

Testo della Commissione

(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare ***seguire*** alla richiesta.

Testo della Commissione

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha

di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

Emendamento PE

(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. ***Tale disposizione non si applica ai soggetti non residenti nell'Unione.*** L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare ***seguito*** alla richiesta.

Emendamento PE

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

(116) Nelle azioni contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha



uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

(117) Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che in un altro Stato membro sia in corso un procedimento parallelo, le autorità giurisdizionali interessate devono prendere contatti. L'autorità giurisdizionale deve poter sospendere un procedimento quando sia in corso un procedimento parallelo in un altro Stato membro. Gli Stati membri devono assicurare che i ricorsi giurisdizionali, per essere efficaci, consentano di adottare rapidamente provvedimenti per porre fine alla violazione del presente regolamento o per prevenirla.

Testo della Commissione

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito **ma** può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento

uno stabilimento o, **in caso di residenza nell'Unione**, in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico **dell'Unione o di uno Stato membro** che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

INVARIATO

Emendamento PE

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni, **pecuniari o meno**, cagionati da un trattamento illecito **e** può essere esonerato da tale responsabilità **soltanto** se prova che

uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici

SOPPRESSO (v. supra)

Emendamento Consiglio

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati da un trattamento non conforme al presente



dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (...). Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le richieste di indennizzo derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. (...)

Quando si fa riferimento ad un trattamento non conforme al presente regolamento, esso comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità al presente regolamento e alle disposizioni specifiche di diritto nazionale relative al presente regolamento.

Gli interessati dovrebbero ricevere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni responsabile



del trattamento o incaricato del trattamento dovrebbe rispondere per l'intero ammontare del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto nazionale, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento (..) che ha pagato l'intero risarcimento del danno, può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri responsabili del trattamento o incaricati del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

(118 bis) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso per risarcimento, contro un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al



regolamento (UE)

n. 1215/2012 non dovrebbero

pregiudicare l'applicazione di dette
disposizioni specifiche.

(118 ter) Per rafforzare il rispetto delle
norme del presente regolamento,
possono essere imposte sanzioni e
sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione del regolamento, oltre
o in sostituzione di misure appropriate
imposte dall'autorità di controllo ai
sensi del presente regolamento. In
caso di violazione minore o se la
sanzione pecuniaria che dovrebbe
essere imposta costituisca un onere
sproporzionato per una persona fisica,
potrebbe essere rivolto un monito di
biasimo anziché imposta una sanzione
pecuniaria. Si dovrebbe prestare
tuttavia dovuta attenzione alla natura,
alla gravità e alla durata della
violazione, al carattere doloso della



violazione e alle misure prese per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, all'adesione ad un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni e di sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta ad appropriate garanzie procedurali in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, tale Stato membro può astenersi dall'imporre



sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del presente regolamento già soggette a sanzioni penali nella sua legislazione nazionale assicurandosi che tali sanzioni penali siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del livello delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento

Testo della Commissione

(119) Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione.

Emendamento PE

(119) Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione. ***Le sanzioni per violazione devono essere soggette ad adeguate garanzie procedurali conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali, comprese quelle riguardanti il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, al giusto processo e il principio "ne bis in idem".***

Emendamento Consiglio

119) Gli Stati membri possono stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbero essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia



(119 bis) Nell'applicare le sanzioni gli Stati membri sono tenuti a rispettare appieno le garanzie procedurali adeguate, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e al giusto processo e il principio "ne bis in idem".

INVARIATO

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo deve poter sanzionare gli illeciti amministrativi. Il presente regolamento deve specificare detti illeciti e indicare il limite massimo della relativa sanzione amministrativa, che va stabilita in misura proporzionata alla situazione specifica, tenuto conto in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per colmare divergenze nell'applicazione delle sanzioni amministrative.

120) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare detti illeciti e indicare il limite massimo e i criteri per fissare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che va stabilita dall'autorità di controllo competente in misura proporzionata alla situazione specifica, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché le misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni pecuniarie sono imposte a persone che non sono imprese commerciali, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di



coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(120 bis) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni (penali o amministrative) dovrebbe essere determinata dalla legislazione nazionale

Testo della Commissione

(121) Il trattamento di dati personali ***effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare*** ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto

Emendamento PE

(121) ***Ove necessario, occorre prevedere per*** il trattamento di dati personali ***esenzioni e deroghe*** ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e

Emendamento Consiglio

(121) La legislazione degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese la libertà di stampa, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla tutela dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei



alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emoteche.*** È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, ***quali la nozione di giornalismo. Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come "giornalistiche" le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di***

comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza ***nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche.*** Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà ***al fine di includere tutte*** le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, ***anche considerando lo sviluppo tecnologico,*** senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.

dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione garantito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emoteche.*** È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Nel caso in cui tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in



informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.

modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. (...).

(121 bis) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere comunicati da detta autorità o organismo se la comunicazione è prevista dalle disposizioni legislative dell'Unione o di uno Stato membro a cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere le necessarie deroghe alle norme del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in questo contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica la legislazione degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La



direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto unionale e nazionale e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

(122) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può spesso essere giustificato da diversi motivi legittimi a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare se l'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi

INVARIATO

SOPPRESSO



alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(122 bis) Un professionista che tratta dati personali relativi alla salute dovrebbe ricevere, se possibile, dati resi anonimi o presentati con l'uso di pseudonimi, in modo che l'identità dell'interessato sia nota solo al medico generico o allo specialista che ha chiesto il trattamento dei dati.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(123) Il trattamento dei dati relativi alla salute può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la

(123) Il trattamento dei dati relativi alla salute può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la

SOPPRESSO



definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. **Il trattamento dei dati personali relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non deve comportare il trattamento dei dati per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.**

definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{44ter}: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità.

^{44ter} **Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).**

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

(123 bis) Il trattamento dei dati personali



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

relativi alla salute, in quanto categoria particolare di dati, può essere necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Il presente regolamento prevede pertanto una deroga all'obbligo di prestare il consenso nel caso della ricerca che serve interessi pubblici elevati.

Testo della Commissione

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. ***Pertanto, al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori in tale ambito, gli Stati membri devono avere facoltà, nei limiti del presente regolamento, di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro.***

Emendamento PE

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro ***e nell'ambito della sicurezza sociale. Gli Stati membri devono poter disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro e il trattamento dei dati personali nell'ambito della sicurezza sociale conformemente alle disposizioni e alle norme minime fissate nel presente regolamento. Nella misura in cui nello Stato membro in questione è prevista una base giuridica per la regolamentazione di questioni relative ai rapporti di lavoro tramite accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell'impresa o dell'impresa controllante di un gruppo di imprese (accordo collettivo) o a norma della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ quater, il***

(124) La legislazione nazionale o contratti collettivi (ivi compresi gli "accordi aziendali" possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro



trattamento dei dati personali nel contesto dei rapporti di lavoro può essere regolamentato anche tramite un accordo analogo.

44^{quater} Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(125) Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica deve, per essere lecito, rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.

INVARIATO

(125) Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o (...) scientifiche e per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico (...) dovrebbe rispettare, oltre ai principi generali e alle norme specifiche del presente regolamento, in particolare per quanto concerne le condizioni per il trattamento lecito, anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche. L'ulteriore trattamento dei dati per finalità storiche, statistiche e scientifiche e per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico (...) non dovrebbe essere considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti e tali dati possono essere trattati per tali finalità per un periodo più lungo di quello necessario per tale finalità iniziale (...). Gli



Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e in presenza di adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, al diritto all'oblio, al diritto di limitazione del trattamento e al diritto alla portabilità dei dati, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche o scientifiche e per finalità di archiviazione (...). Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità

Testo della Commissione

Emendamento PE

(125 bis) I dati personali possono essere altresì trattati successivamente da servizi di archiviazione aventi come compito principale o obbligo la raccolta, la conservazione, la fornitura di informazioni, la valorizzazione e la diffusione degli archivi nell'interesse pubblico. La legislazione dello Stato

Emendamento Consiglio

125 bis bis) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilità nel caso, per esempio, di malattie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro, la depressione, ecc. Avvalendosi dei



membro deve conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sugli archivi e sull'accesso del pubblico alle informazioni amministrative. Gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare l'elaborazione, soprattutto da parte del gruppo "Archivi europei", di norme volte a garantire la riservatezza dei dati nei confronti di terzi nonché l'autenticità, l'integrità e la corretta conservazione dei dati.

registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sull'impatto a lungo termine di numerose condizioni sociali, ad esempio la disoccupazione, l'istruzione, permette di combinare tali informazioni con altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti sulla base dei registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali, ecc.

Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità scientifiche fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dalla legislazione degli Stati membri o dell'Unione. Non dovrebbe quindi risultare necessario il consenso dell'interessato per ogni ulteriore trattamento con finalità scientifiche.



(125 ter) "La risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 sugli archivi negli Stati membri¹ ha sottolineato l'importanza degli archivi per la comprensione della storia e della cultura dell'Europa" e il fatto che "archivi ordinati e accessibili contribuiscono al funzionamento democratico delle nostre società". Qualora i dati personali siano trattati per finalità di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi alle persone decedute.

Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a disporre che i dati personali possano essere ulteriormente trattati per finalità di archiviazione, per esempio al fine di

¹ GU C 113 del 13.5.2003, pag. 2.



fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari.

I codici di condotta possono contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui i dati personali siano trattati per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico, precisando ulteriormente garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. Tali codici dovrebbero essere elaborati dagli archivi ufficiali degli Stati membri o dal Gruppo archivi europei. Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali di dati personali contenuti negli archivi, essi devono avvenire fatte salve le norme europee e nazionali che si applicano alla circolazione di beni culturali e patrimoni nazionali.

Testo della Commissione

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del presente regolamento deve includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e deve, inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento

Emendamento PE

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del presente regolamento deve includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e deve, inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento

Emendamento Consiglio

(126) Qualora i dati personali siano trattati per finalità scientifiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità scientifiche dovrebbe includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e dovrebbe,



dell'Unione europea.

dell'Unione europea. ***Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro.***

inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le finalità scientifiche dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della salute pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la divulgazione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità scientifiche. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure

(126 bis) Qualora i dati personali siano trattati per finalità storiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle persone decedute.



(126 ter) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche (...) dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

126 quater) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. *La legislazione unionale o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico.*

(126 quinquies) *È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai*



principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche alla legislazione nazionale.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, forniscono ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto concerne le statistiche europee.

(127) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente

INVARIATO

((127) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto



regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con l'obbligo di segretezza.

Testo della Commissione

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, se in uno Stato membro una chiesa applica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un corpus **completo** di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è opportuno che tali norme continuino ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. ***Dette chiese e associazioni religiose dovrebbero essere tenute a istituire un'autorità di controllo pienamente indipendente.***

Emendamento PE

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, se in uno Stato membro una chiesa applica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un corpus di norme **adeguate** a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è opportuno che tali norme continuino ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento **e la loro conformità sia riconosciuta.**

professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con l'obbligo di segretezza. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare l'obbligo di segretezza laddove richiesto dal diritto dell'Unione

Emendamento Consiglio

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (...).



Testo della Commissione

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti **la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per**

Emendamento PE

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti le condizioni **della modalità sotto forma di icone per la diffusione delle informazioni**; il diritto alla cancellazione; **la dichiarazione che i codici di condotta sono conformi al regolamento**; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; **l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale**; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari e il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, **in particolare con il comitato europeo per la protezione dei dati**. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che

Emendamento Consiglio

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti (...); i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; (...); (...) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio



stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e i requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; **le deroghe al trasferimento;** le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro **e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.



Testo della Commissione

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; **procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato**; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard **e procedure** in relazione al diritto di accesso **e il diritto alla portabilità dei dati**; moduli standard relativi alla **responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla** documentazione; **requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti**; **il formato standard e le procedure** per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la **comunicazione di tale** violazione **all'interessato**; **norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**; moduli **e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva**; **norme tecniche e meccanismi di certificazione**; **l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione**

Emendamento PE

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard **riguardanti le modalità specifiche per ottenere un consenso verificabile** in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; moduli standard per **le comunicazioni agli interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti**; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard in relazione al diritto di accesso, **anche per comunicare i dati personali all'interessato**; moduli standard relativi alla documentazione **che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare**; il **modulo** standard per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e **per la documentazione di una violazione dei dati personali**; moduli di consultazione preventiva **e di informazione dell'autorità di controllo**. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Emendamento Consiglio

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione su: (...); clausole contrattuali tipo tra i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento e tra incaricati del trattamento, codici di condotta; (...) norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; adozione di clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni tra i responsabili del trattamento, gli incaricati del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; (...) reciproca assistenza; (...); modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A



internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; l'assistenza reciproca; le operazioni congiunte; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*** A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Testo della Commissione

(131) La procedura d'esame dovrebbe

tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese (GU L 55 del 28.2.2011, pag.13).

Emendamento PE

(131) La procedura d'esame dovrebbe

Emendamento Consiglio

(131) La procedura d'esame dovrebbe



applicarsi per l'adozione di moduli standard ***in relazione al*** consenso di un minore; di ***procedure e*** moduli standard per l'esercizio dei diritti ***dell'interessato***; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard ***e procedure*** in relazione al diritto di accesso ***e al diritto alla portabilità dei dati***; di moduli standard relativi alla ***responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure*** per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la ***comunicazione*** di una violazione dei dati personali ***all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e*** di consultazione preventiva; ***delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza,*** in considerazione della portata

applicarsi per l'adozione di moduli standard; ***per modalità specifiche per ottenere un consenso verificabile in relazione al trattamento dei dati personali*** di un minore; per ***le comunicazioni agli interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti***; per l'informazione dell'interessato; in relazione al diritto di accesso, ***anche per comunicare i dati personali all'interessato***; relativi alla documentazione ***che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare***; per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e ***per la documentazione*** di una violazione dei dati personali; di consultazione preventiva ***e di informazione dell'autorità di controllo,*** in considerazione della portata generale di tali atti.

applicarsi per l'adozione di atti di esecuzione su clausole contrattuali tipo tra i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento e tra incaricati del trattamento, codici di condotta; (...) norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; adozione di clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni tra i responsabili del trattamento, gli incaricati del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; reciproca assistenza; (...); modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati in considerazione della portata generale di tali atti.



generale di tali atti.

Testo della Commissione

(132) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi ad un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato e concernenti questioni comunicate dalle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

(133) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato

Emendamento PE

soppresso

INVARIATO

Emendamento Consiglio

((132) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi ad un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato (...), ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

INVARIATO



sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Testo della Commissione

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE.

Emendamento PE

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE. *È opportuno che le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, restino in vigore per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a meno che non vengano modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione prima della fine di tale periodo.*

Emendamento Consiglio

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. **Il trattamento già in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, qualora tale trattamento sia conforme alla direttiva 95/46/CE, i requisiti del presente regolamento relativi allo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo, non dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento già in corso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dato che tali requisiti, per loro stessa natura, devono essere soddisfatti prima del trattamento. Qualora tale trattamento sia conforme alla direttiva 95/46/EC, non occorre neppure che l'interessato dia nuovamente**



(135) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE, compresi gli obblighi del responsabile del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, occorre modificare quest'ultima di conseguenza.

INVARIATO

il suo consenso affinché il responsabile del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. È opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate

((135) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE, compresi gli obblighi del responsabile del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, occorre modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento (...).



(136) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell'attuazione dell'acquis, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹.

INVARIATO

SOPPRESSO

(137) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell'attuazione dell'acquis, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e

INVARIATO

SOPPRESSO

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.



allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹.

(138) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell'attuazione dell'acquis, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen².

INVARIATO

SOPPRESSO

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa

INVARIATO

SOPPRESSO (ma v. supra)

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.



assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:



Testo della Commissione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Emendamento PE

INVARIATO

Emendamento Consiglio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
- 2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento dei dati personali, in adempimento di un obbligo legale oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o per



altre specifiche situazioni di trattamento specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito ed equo anche per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Testo della Commissione

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati

Emendamento PE

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali, ***indipendentemente dalla modalità di trattamento***, e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati

Emendamento Consiglio

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati



personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, **concernenti in particolare la sicurezza nazionale**;

b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

c) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 del trattato sull'Unione europea;

d) effettuati da una persona fisica **senza finalità di lucro** per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;

e) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

c) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 **del titolo V** del trattato sull'Unione europea;

d) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche. **Tale deroga si applica altresì alla pubblicazione di dati personali qualora si possa ragionevolmente prevedere che vi avrà accesso solamente un numero limitato di persone**;

e) effettuati dalle autorità **pubbliche** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (...);

b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione;

c) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del titolo V (...), capo 2, del trattato sull'Unione europea;

d) effettuati da una persona fisica (...) per l'esercizio di attività personali o domestiche;

e) effettuati dalle autorità (...) competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali, o salvaguardia contro e prevenzione di minacce



alla sicurezza pubblica.

Soppresso

3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3

Campo di applicazione territoriale

Campo di applicazione territoriale

Campo di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione,
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di ***residenti*** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di ***interessati*** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento ***o da un incaricato del trattamento*** che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti ***residenti*** nell'Unione, oppure

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti ***interessati*** nell'Unione, ***indipendentemente dall'obbligatorietà di***

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un



b) il controllo *del loro comportamento*.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Testo della Commissione

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

un pagamento dell'interessato; oppure

b) il controllo *di tali interessati*.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Emendamento PE

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

soppresso

pagamento dell'interessato; oppure

b) il controllo del loro comportamento, quest'ultimo inteso all'interno dell'Unione europea.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Emendamento Consiglio

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

soppresso



(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente l'interessato;

(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente **una persona fisica identificata o identificabile** ("interessato"); **si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo come il nome, a un numero di identificazione, ai dati relativi all'ubicazione, a un identificativo unico o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona;**

(2 bis) "dati pseudonimi": i dati personali che non possono essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, purché tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione;

(2 ter) "dati cifrati": i dati personali che, mediante misure tecnologiche di protezione, sono resi inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione,

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione,

1) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente (...), con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione,



l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la cancellazione o la distruzione;

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la cancellazione o la distruzione;

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, (...) la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3 bis) "limitazione del trattamento": contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

3 ter) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano essere più attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione a una persona identificata o identificabile (...)

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento;

(4) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto

(4) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto

INVARIATO



che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, **le condizioni** e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, **le condizioni** e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(7) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(7) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

(7 bis) "terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo diverso

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità (...) e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità (...) e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

INVARIATO

(7) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo (...) che riceve comunicazione di dati personali che si tratti o meno di terzi; tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una specifica indagine non sono considerate destinatarie ;



dall'interessato, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del responsabile e dell'incaricato;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(9) "violazione dei dati personali": ***violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito*** la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) "dati genetici": tutti i dati, ***di qualsiasi natura***, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ***ereditarie*** o acquisite ***in uno stadio precoce di sviluppo prenatale***;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(9) "violazione dei dati personali": la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, ***in modo accidentale o illecito***, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) "dati genetici": tutti i dati ***personali*** riguardanti le caratteristiche ***genetiche*** di una persona fisica che siano ***state ereditate o acquisite, ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro***

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata (...) con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(9) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) "dati genetici": tutti i dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite (...) che forniscono informazioni uniche sulla fisionomia o sulla salute



elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti;

dell'individuo considerato, ottenuti in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona in questione;

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(11) "dati biometrici": i dati *personali* relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(11) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(12) "dati relativi alla salute": *qualsiasi informazione attinente* alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": *i dati personali attinenti* alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": i dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

12 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare aspetti della personalità dell'interessato, in particolare per analizzare e prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze personali o gli interessi, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti;

(13) "stabilimento principale": *per quanto riguarda il responsabile del trattamento*, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del

(13) "stabilimento principale": il luogo di stabilimento *dell'impresa o di un gruppo di imprese* nell'Unione, *siano essi responsabili oppure incaricati del trattamento*, in cui sono prese le principali

(13) "stabilimento principale":
-per quanto riguarda un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno



trattamento di dati personali; *se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.*

decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali. *Fra gli altri possono essere presi in considerazione i seguenti criteri oggettivi: l'ubicazione della sede centrale del responsabile o dell'incaricato del trattamento; l'ubicazione dell'entità all'interno del gruppo di imprese che si trova nella posizione migliore, in termini di funzioni di gestione e responsabilità amministrative, per occuparsi delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e garantirne l'applicazione; il luogo in cui avviene l'effettivo e reale svolgimento delle attività di gestione finalizzate a determinare il trattamento dei dati nel quadro di un'organizzazione stabile;*

Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità (...) e i mezzi del trattamento di dati personali siano prese in un altro stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione a tali decisioni; in questo caso lo stabilimento che ha preso siffatte decisioni è considerato lo stabilimento principale.

-con riferimento a un incaricato del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione e, se l'incaricato del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento dell'incaricato del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento dell'incaricato del trattamento nella misura



(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, **agisce e può**, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, **essere interpellata al suo posto dalle autorità di controllo e da altri organismi nell'Unione**;

(15) "impresa": ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente pertanto, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

(16) "gruppo di imprese": un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

(17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, **lo rappresenta** per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento;

(15) "impresa": ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente pertanto, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

(16) "gruppo di imprese": un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

(17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato

in cui l'incaricato del trattamento è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, (...) designata dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 25, rappresenta quest'ultimo per quanto concerne gli obblighi incombenti al rappresentante del trattamento a norma del presente regolamento (...);

(15) "impresa": ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente (...) le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

INVARIATO

(17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato del



del trattamento in uno o più paesi terzi,
nell'ambito di un gruppo di imprese;

(18) "minore": persona di età inferiore agli
anni diciotto;

(19) "autorità di controllo": l'autorità
pubblica istituita da uno Stato membro in
conformità dell'articolo 46.

del trattamento in uno o più paesi terzi,
nell'ambito di un gruppo di imprese;

(18) "minore": persona di età inferiore agli
anni diciotto;

(19) "autorità di controllo": l'autorità
pubblica istituita da uno Stato membro in
conformità dell'articolo 46.

trattamento in uno o più paesi terzi,
nell'ambito di un gruppo di imprese o di un
gruppo di imprese che svolge un'attività
economica comune;

SOPPRESSO

(19) "autorità di controllo": l'autorità
pubblica indipendente istituita da uno Stato
membro ai sensi dell'articolo 46;

19 bis) "autorità di controllo
interessata";

- un'autorità di controllo
interessata dal trattamento in quanto:

a) il responsabile del trattamento o
l'incaricato del
trattamento è stabilito sul
territorio dello Stato
membro di tale autorità di
controllo;

b) gli interessati che risiedono in
tale Stato membro sono o sono
probabilmente influenzati in
modo sostanziale dal trattamento;
oppure

c) il reclamo di base è stato
presentato a tale autorità di
controllo;



19 ter) "trattamento transnazionale di dati personali":

a) trattamento che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione e in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è stabilito in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale sugli interessati in più di uno Stato membro;

19 quater) "obiezione pertinente e motivata":
un'obiezione sul fatto che vi sia o meno una



violazione del presente regolamento, oppure, ove del caso, che l'azione prevista in relazione al responsabile del trattamento o incaricato del trattamento sia conforme al presente regolamento. L'obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove del caso, alla libera circolazione dei dati personali;

((20) "servizio della società dell'informazione": i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

21) "organizzazione internazionale": un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico ad essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;

Testo della Commissione

CAPO II PRINCIPI

Emendamento PE

CAPO II PRINCIPI

Emendamento Consiglio

CAPO II PRINCIPI



Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali **devono essere**:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali **sono**:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato (**liceità, equità e trasparenza**);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (**limitazione delle finalità**);

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non **sono** conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali (**minimizzazione dei dati**);

d) esatti e, **se necessario**, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**esattezza**);

e) conservati in una forma che consenta

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, statistiche o storiche non è, conformemente all'articolo 83, considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati (...);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta



l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **all'articolo 83** e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura **e comprova, per ciascuna operazione**, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

l'identificazione **diretta o indiretta** degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica **oppure a fini archivistici**, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **agli articoli 83 e 83 bis** e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli, **nonché se sono messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative per limitare l'accesso ai dati esclusivamente per tali finalità (minimizzazione dell'archiviazione)**;

e bis) trattati in modo da consentire all'interessato di esercitare efficacemente i propri diritti (efficacia);

e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità);

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura **ed è in grado di comprovare** la conformità alle disposizioni del presente regolamento (responsabilità).

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (...); i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità *scientifiche*, statistiche o storiche, conformemente all'articolo 83, fatta salva l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative richieste dal regolamento a protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato;

ee) trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;

SOPPRESSO (Ma vedi para. 2)

2. Il responsabile del trattamento è competente per il rispetto del



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento ***o, in caso di***

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso inequivocabile al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento o di terzi a cui i



che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, ***in particolare se l'interessato è un minore.*** Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere prevista:

- a) dal diritto dell'Unione, o
- b) dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo.

divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e soddisfa le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere prevista:

- a) dal diritto dell'Unione, o
- b) dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo. ***Nei limiti del presente regolamento, il diritto***

dati vengono comunicati, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (...).

2. Il trattamento dei dati personali che risulti necessario per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico ovvero per finalità storiche, statistiche o scientifiche è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita conformemente:

- a) al diritto dell'Unione, o
- b) alla legislazione nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

La finalità del trattamento è considerata, in tale base giuridica o per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento. Tale base potrebbe contenere disposizioni specifiche



dello Stato membro può fornire gli aspetti specifici della liceità del trattamento, in particolare per quanto concerne i responsabili del trattamento, le finalità del trattamento e la limitazione delle finalità, la natura dei dati e gli interessati, le operazioni e le procedure di trattamento, i destinatari e il periodo di conservazione.

per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra l'altro le condizioni generali relative alla liceità del trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure intese a garantire un trattamento lecito ed equo, ivi compreso per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3 bis. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento (...) sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento tiene conto, a meno che l'interessato non abbia espresso il consenso, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati sono stati raccolti;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se



siano trattate categorie
particolari di dati
personali ai sensi
dell'articolo 9;

- d) delle possibili
conseguenze dell'ulteriore
trattamento previsto per
gli interessati;
- e) dell'esistenza di congrue
garanzie.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

Soppresso

- (4) Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti dallo stesso responsabile del trattamento[...], l'ulteriore trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). L'ulteriore trattamento da parte dello stesso responsabile del trattamento per finalità incompatibili sulla base di interessi legittimi di tale responsabile del trattamento o di terzi è lecito se tali interessi prevalgono sugli interessi dell'interessato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f),

Soppresso

Soppresso



per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.

Testo della Commissione

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La

Emendamento PE

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. ***Se il trattamento si basa sul consenso***, l'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma ***chiaramente*** distinguibile dalle altre materie. ***Le disposizioni relative al consenso dell'interessato che violano in parte il presente regolamento sono nulle.***

3. ***Fatte salve le altre basi giuridiche per il trattamento***, l'interessato ha il diritto di

Emendamento Consiglio

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso inequivocabile.

1 bis. Qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito.

2. Se il consenso dell'interessato deve essere espresso nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile (...) dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La



revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

4. Il consenso *non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.*

Testo della Commissione

Articolo 8

Trattamento dei dati personali dei minori

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. ***Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. L'interessato è informato dal responsabile del trattamento qualora la revoca del consenso determini la cessazione dei servizi forniti o del rapporto con il responsabile del trattamento.***

4. Il consenso è *limitato alle finalità e perde la propria validità nel momento in cui vengono meno tali finalità o non appena il trattamento dei dati personali non è più necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati erano stati originariamente raccolti. L'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio non dipendono dal consenso al trattamento di dati che non siano necessari all'esecuzione del contratto o alla prestazione del servizio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).*

Emendamento PE

Articolo 8

Trattamento dei dati personali dei minori

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato viene informato di ciò.

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione



1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi **della società dell'informazione** ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per **ottenere un consenso verificabile**, in considerazione delle tecnologie disponibili.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di **beni o servizi** ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore **legale** del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per **verificare tale** consenso, in considerazione delle tecnologie disponibili **senza causare un inutile trattamento di dati personali**.

1 bis. È opportuno che le informazioni fornite ai minori, ai genitori e ai tutori legali al fine di esprimere il consenso, anche in relazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati da parte del responsabile del trattamento, siano formulate in un linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari previsti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

3. *Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per le modalità di verifica del consenso di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 66.*

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali di minori (...) è lecito soltanto se e nella misura in cui **tale consenso** è espresso o autorizzato dal **titolare della responsabilità genitoriale sul minore** o è espresso dal minore in **circostanze in cui ciò sia considerato valido dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro**.

1 bis. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per **verificare in tali casi che il** consenso sia espresso **o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore**, in considerazione delle tecnologie disponibili.

INVARIATO

SOPPRESSO



4. La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati **personali**

Categorie particolari di dati

Trattamento di categorie particolari di dati **personali**

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni **personali**, l'appartenenza **sindacale**, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne **penali** o a connesse misure di sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni **filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere**, l'appartenenza **e le attività sindacali**, come pure trattare dati genetici **o biometrici** o dati relativi alla salute e alla vita sessuale, **alle sanzioni amministrative, alle sentenze, ai reati penali o alle presunzioni di reato**, a condanne o a connesse misure di sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale (...).

2. Il paragrafo 1 non si applica **quando**:

2. Il paragrafo 1 non si applica **in uno dei seguenti casi**:

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi (...):

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali **per una o più finalità specifiche**, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il

a) l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali (...), salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone



Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri,

diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

a bis) il trattamento è necessario per le prestazioni o l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro ***o da contratti collettivi*** in presenza di congrue garanzie ***per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato quali il diritto alla non discriminazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 82***, oppure

c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri,

che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro o da un contratto collettivo ai sensi del diritto di uno Stato membro, in presenza di congrue garanzie;

c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di esprimere il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con congrue garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi



gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, oppure

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate per tutelare i **legittimi** interessi dell'interessato, oppure

h) il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, oppure

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito **per motivi di elevato** interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve **essere proporzionato all'obiettivo perseguito, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati** e prevedere misure appropriate per tutelare i **diritti fondamentali e gli** interessi dell'interessato, oppure

h) il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato (...);

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta i giudici esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per (...) motivi di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i legittimi interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di prevenzione medica o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui



al paragrafo 4;

h ter) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro che prevede misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà dei dati dell'interessato;

i) il trattamento è necessario per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità storiche, statistiche o (...) scientifiche, fatte salve le condizioni e le garanzie previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, comprese quelle indicate nell'articolo 83 (...);

i) il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

i) il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

i bis) il trattamento è necessario per servizi di archiviazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83 bis, oppure

j) il trattamento dei dati relativi a condanne **penali** o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per

j) il trattamento dei dati relativi **a sanzioni amministrative, a sentenze, a reati penali**, a condanne o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il

SOPPRESSO (Ma vedi Art. 9-bis)



l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. **Un** registro **completo** delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.

responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate **per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**. **Qualsiasi** registro delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

3. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2, **conformemente all'articolo 66**.

SOPPRESSO

4. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati, sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h) (...) se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un (...) professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro o alle norme stabilite dagli organismi nazionali



competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

5. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per quanto riguarda i dati genetici o i dati relativi alla salute. Ciò comprende la possibilità per gli Stati membri di (...) introdurre ulteriori condizioni per il trattamento di tali dati.

Articolo 9 bis Trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità ufficiale (...) o se il trattamento è (...) autorizzato dal diritto



dell'Unione o di uno Stato membro che preveda congrue garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità ufficiale.

Testo della Commissione

Articolo 10

Trattamento che non consente identificazione

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non **è obbligato ad acquisire** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

Emendamento PE

Articolo 10

Trattamento che non consente identificazione

1. Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono **al responsabile o all'incaricato del trattamento** di identificare **direttamente o indirettamente** una persona fisica, **o sono composti esclusivamente da dati pseudonimi**, il responsabile del trattamento non **tratta o acquisisce** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

2. Il responsabile del trattamento dei dati che non sia in grado di rispettare una disposizione del presente regolamento a causa del paragrafo 1 non è obbligato a rispettare quella particolare disposizione del presente regolamento. Se a seguito di ciò il responsabile del trattamento non è

Emendamento Consiglio

Articolo 10

Trattamento che non richiede l'identificazione

1. Se le finalità per cui un responsabile del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il responsabile del trattamento non è obbligato (...) a conservare o acquisire ulteriori informazioni né ad avviare un ulteriore trattamento per identificare l'interessato al solo fine di rispettare (...) il presente regolamento.(...)

2. Qualora, in tali casi, il responsabile del trattamento non sia in grado di identificare l'interessato, gli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter e 18 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano



in grado di soddisfare una richiesta dell'interessato, lo informa di conseguenza.

l'identificazione.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 10 bis

Principi generali in materia di diritti dell'interessato

1. Il fondamento della protezione dei dati è costituito da diritti chiari e inequivocabili relativi all'interessato che sono rispettati dal responsabile del trattamento. Le disposizioni del presente regolamento mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.

2. Tali diritti includono, tra l'altro, la fornitura di informazioni chiare e di facile comprensione in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di ottenere dati, il diritto di opporsi alla profilazione, il diritto di proporre reclamo presso la competente autorità di protezione dei dati e di intentare azioni giudiziarie nonché il diritto al risarcimento e all'indennizzo del danno cagionato da un'operazione di trattamento illecita. Tali diritti sono esercitati in generale a titolo gratuito. Il responsabile del trattamento risponde alle



richieste dell'interessato entro un termine ragionevole.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 11

Informazioni e comunicazioni trasparenti

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro ***e adeguato all'interessato***, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 11

Informazioni e comunicazioni trasparenti

1. Il responsabile del trattamento applica politiche ***concise***, trasparenti, ***chiare*** e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 1

Trasparenza e modalità

SOPPRESSO



Testo della Commissione

Articolo 12

Procedure e meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. *Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19.* Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

Emendamento PE

Articolo 12

Procedure e meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica ***ove possibile.***

Emendamento Consiglio

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il responsabile del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 19 e all'articolo 32 relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso per via elettronica. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni possono di regola essere fornite in forma elettronica, salvo indicazione diversa dell'interessato. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata l'identità dell'interessato.

1 bis. Il responsabile del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 19. (...) Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, il responsabile del trattamento non dovrebbe rifiutare l'atto relativo alla richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 19, salvo



2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **un mese** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

3. Se **rifiuta di ottemperare** alla richiesta dell'interessato, il responsabile del trattamento informa l'interessato dei motivi di tale **rifiuto** e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **40 giorni di calendario** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto **o, ove possibile, il responsabile del trattamento può fornire l'accesso remoto a un sistema online sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali**. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite, **ove possibile**, in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

3. Se **non interviene in seguito** alla richiesta dell'interessato, il responsabile del trattamento informa l'interessato dei motivi di tale **mancato intervento** e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.

che il responsabile del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

2. Il responsabile del trattamento fornisce (...) all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli articoli 15 e da 16 a 19 senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (...). Tale termine può essere prorogato di altri due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste. Qualora si applichi la proroga, l'interessato è informato dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

3. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il responsabile del trattamento informa l'interessato senza indebito ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo



4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; ***in alternativa, può non effettuare quanto richiesto***. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può stabilire moduli e procedure standard per la comunicazione

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese ***ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire*** le informazioni o ***intraprendere*** l'azione richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

(...).

4. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 14 e 14 bis (...) ed eventuali comunicazioni ai sensi degli articoli da 16 a 19 e dell'articolo 32 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento (...) può rifiutare di ottemperare alla richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

4 bis. Fatto salvo l'articolo 10, qualora il responsabile del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 19, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

SOPPRESSO

SOPPRESSO



di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 13

Diritti relativi ai destinatari

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasmessi** i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate.

Articolo 13

Obbligo di notifica in caso di rettifica e cancellazione

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasferiti** i dati le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate. **Il responsabile del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.**

SOPPRESSO

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 13 bis

Politiche in materia di informazioni standardizzate

1. In caso di raccolta di dati personali



relativi a un interessato, il responsabile del trattamento comunica all'interessato i seguenti dettagli prima di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 14:

a) se i dati personali sono raccolti oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento;

b) se i dati personali sono memorizzati oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento;

c) se i dati personali sono trattati per finalità diverse dalle finalità per cui sono stati raccolti;

d) se i dati personali sono forniti a terze parti commerciali;

e) se i dati personali sono venduti o affittati;

f) se i dati personali sono memorizzati in forma cifrata.

2. I dettagli di cui al paragrafo 1 vengono presentati a norma dell'allegato del presente regolamento in un formato tabulare allineato, utilizzando testo e simboli, nelle tre seguenti colonne:

a) la prima colonna rappresenta forme grafiche che simboleggiano i dettagli in oggetto;

b) la seconda colonna contiene informazioni essenziali che descrivono i dettagli in oggetto;



c) la terza colonna rappresenta forme grafiche che indicano il verificarsi o meno di un dettaglio specifico.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili e sono fornite in una lingua facilmente compresa dai consumatori degli Stati membri a cui si rivolgono. Se i dettagli vengono presentati elettronicamente, sono a lettura ottica.

4. Non è necessario fornire dettagli aggiuntivi. Le spiegazioni dettagliate o le ulteriori osservazioni concernenti i dettagli di cui al paragrafo 1 possono essere fornite insieme alle altre informazioni ai sensi dell'articolo 14.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i dettagli di cui al paragrafo 1 e la loro modalità di presentazione di cui al paragrafo 2 e all'allegato del presente regolamento.



SEZIONE 2

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI

Testo della Commissione

Articolo 14

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e *legittimi*

SEZIONE 2

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI

Emendamento PE

Articolo 14

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni, ***dopo che sono stati forniti i dettagli di cui all'articolo 13 bis:***

a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità ***specifiche*** del trattamento cui sono destinati i dati personali, ***nonché le informazioni concernenti la sicurezza del trattamento dei dati personali,*** compresi i termini contrattuali e le condizioni generali

SEZIONE 2

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI

Emendamento Consiglio

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato

(NOTA: La riorganizzazione di questo articolo in due articoli distinti (14 e 14-bis) comporta la non corrispondenza dei commi e delle disposizioni)

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato (...), nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante; il responsabile del trattamento include anche le coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (...) nonché la base giuridica del trattamento.



interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, ***ove applicabile, le informazioni su come attuare e rispettare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);***

1 bis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento equo e trasparente (...), in considerazione delle circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati:

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali ***oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo;***

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi;

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ***o*** di opporsi al loro trattamento;

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento ***o di ottenere dati;***

c) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

d) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario di un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

f) i destinatari o le categorie di destinatari

f) i destinatari o le categorie di destinatari

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento



dei dati personali;

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e ***il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando*** una decisione di adeguatezza della Commissione;

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

dei dati personali;

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e ***l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 42, all'articolo 43 o all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), il riferimento alle garanzie adeguate e i mezzi per ottenere una copia di tali dati;***

g bis) se del caso, informazioni sull'esistenza o meno della profilazione, delle misure basate sulla profilazione e gli effetti previsti della profilazione sull'interessato;

g ter) informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico;

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti ***o trattati, in particolare l'esistenza di alcune attività e***

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento (...) oltre al diritto alla portabilità dei dati;

e bis) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

f) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (...);

g) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, e le informazioni relative (...) alla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per



operazioni di trattamento per le quali una valutazione di impatto dei dati personali abbia indicato che sussiste un rischio elevato;

h bis) se del caso, informazioni sul fatto che i dati personali siano stati trasmessi o meno alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di dodici mesi consecutivi.

l'interessato.

1 ter. Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati (...) per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento il responsabile del trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale finalità diversa e tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 bis.

SOPPRESSO (Ma vedi 1-bis, lettera g))

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, **dell'obbligatorietà o meno** della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, **del carattere obbligatorio o facoltativo** della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

2 bis. Nel decidere le ulteriori informazioni necessarie per rendere equo il trattamento ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i responsabili del trattamento tengono conto di tutti gli orientamenti applicabili a norma dell'articolo 38.



3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.

4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede **la divulgazione** dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione **dei medesimi**.

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali **specifici. Se i dati personali provengono da fonti accessibili al pubblico, occorre fornire un'indicazione generale.**

4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato **o senza indebito ritardo qualora quanto sopra non sia fattibile**, oppure

a bis) su richiesta di un ente, di un'organizzazione o di un'associazione di cui all'articolo 73,

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede **il trasferimento** dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento **del primo trasferimento o, se i dati vengono utilizzati per comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento** della prima comunicazione **con la stessa, oppure**

b bis) solo su richiesta se i dati sono trattati da una piccola o una micro

SOPPRESSO (Ma Vedi Art. 14-bis)

SOPPRESSO (Ma vedi Art. 14(1) e Art. 14-bis)



impresa per la quale il trattamento dei dati personali rappresenta un'attività accessoria.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure
- b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

c) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge, oppure

d) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà **altrui**, ai sensi del diritto

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure
- b) i dati ***sono trattati a fini di ricerca storica, statistica o scientifica, alle condizioni e garanzie di cui agli articoli 81 e 83***, non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate ***e il responsabile del trattamento ha pubblicato le informazioni per permetterne il recupero***, oppure

c) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge ***cui è soggetto il responsabile del trattamento, che prevede misure adeguate intese a tutelare gli interessi legittimi dell'interessato, tenuto conto dei rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali***, oppure

d) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà ***di altre persone fisiche***, ai sensi del

5. I paragrafi 1, 1 bis e 1 ter non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.



dell'Unione o di uno Stato membro in conformità dell'articolo 21.

diritto dell'Unione o di uno Stato membro in conformità dell'articolo 21;

d bis) i dati sono trattati da una persona, nell'esercizio della sua professione, ovvero sono affidati o resi noti a tale persona, soggetta a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro o ad un obbligo legale di segretezza, a meno che i dati non siano raccolti direttamente dall'interessato.

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i legittimi interessi dell'interessato.

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i *diritti o i* legittimi interessi dell'interessato.

SOPPRESSO (Ma vedi Art. 83)

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

8. La Commissione può predisporre moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle

SOPPRESSO

SOPPRESSO



caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.



Emendamento Consiglio

Articolo 14 bis

Informazioni da fornire qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante; il responsabile del trattamento include anche le coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;
 - b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (...) nonché la base giuridica del trattamento.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento equo e trasparente nei confronti dell'interessato, in considerazione delle circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati(...):
 - a) le categorie di dati personali in questione;



c) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi;

d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

d bis) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario di un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati (...);

e bis) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

f) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (...);

g) la fonte da cui hanno origine i dati personali, a meno che i dati siano tratti da fonti accessibili al pubblico;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, e le informazioni relative (...) alla logica



utilizzata , nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.



3. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'acquisizione dei dati, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati, oppure
- b) in caso di prevista comunicazione ad un altro destinatario, al più tardi al momento della prima divulgazione dei dati.

3 bis Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati (...) per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento il responsabile del trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale finalità diversa e tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2.

4.. I paragrafi da 1 a 3 bis non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni; oppure
- b) comunicare tali informazioni (...) risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate ; in tali casi, il responsabile del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato; oppure



- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento, che prevede misure adeguate intese a tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure e)) qualora i dati debbano rimanere riservati conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro (...).

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 15

Diritto di accesso *dell'*interessato

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. ***Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce*** le seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;

Articolo 15

Diritto di accesso ***e di ottenere dati per l'***interessato

1. ***Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, l'***interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ***e, in un linguaggio semplice e chiaro,*** le seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento ***per ogni categoria di dati personali;***
- b) le categorie di dati personali in questione;

Articolo 15

Diritto di accesso *dell'*interessato

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere, ad intervalli regolari e a titolo gratuito, dal responsabile del trattamento, (...) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se è in corso tale trattamento, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) (...)



c) i destinatari **o le categorie di destinatari** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, **in particolare se** destinatari di paesi terzi;

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento, **almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 20.**

c) i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, **inclusi i** destinatari di paesi terzi;

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali **oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo;**

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento.

h bis) informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico;

h ter) fatto salvo l'articolo 21, in caso di

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il previsto periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (...);

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) in caso di decisioni basate sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, informazioni relative alla logica utilizzata nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento.



divulgazione dei dati personali a un'autorità pubblica su richiesta di quest'ultima, la conferma dell'avvenuta richiesta.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in **un** formato elettronico **e strutturato**, salvo indicazione diversa dell'interessato. **Fatto salvo l'articolo 10, il responsabile del trattamento prende tutte le iniziative necessarie per verificare che la persona che ha richiesto l'accesso ai dati sia l'interessato.**

2 bis. Se ha fornito i dati personali e se tali dati sono trattati con mezzi elettronici, l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali forniti in un formato elettronico e interoperabile che sia di uso comune e

1 bis. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42 relative al trasferimento.

1 ter. Su richiesta e senza oneri eccessivi, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

SOPPRESSO

2 bis. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 1 ter (...) non si applica quando tale copia non possa essere fornita senza divulgare dati personali di altri interessati o dati riservati del responsabile del trattamento. Inoltre tale diritto non si



gli consenta di farne ulteriore uso, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati. Ove tecnicamente fattibile e ove vi siano i mezzi disponibili, i dati sono trasferiti direttamente da un responsabile del trattamento a un altro su richiesta dell'interessato.

2 ter. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo di cancellare i dati ove non più necessari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

2 quater. Il diritto di accesso non sussiste, in conformità dei paragrafi 1 e 2, quando sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se l'interessato è autorizzato a rimuovere il segreto in questione e agisce di conseguenza.

applica se la divulgazione di dati personali viola i diritti di proprietà intellettuale riguardo al trattamento di tali dati personali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

SOPPRESSO

SOPPRESSO

4. La Commissione può predisporre moduli standard e procedure per la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l'identità dell'interessato e di comunicare i dati personali all'interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi

SOPPRESSO

SOPPRESSO



*settori e situazioni di trattamento dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 87, paragrafo 2.*

SEZIONE 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

Testo della Commissione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.

Testo della Commissione

Articolo 17

Diritto *all'oblio* e alla cancellazione

SEZIONE 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

Emendamento PE

INVARIATO

Emendamento PE

Articolo 17

Diritto alla cancellazione

SEZIONE 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

Emendamento Consiglio

1. (...) *L'interessato ha il diritto di ottenere senza indebito ritardo dal responsabile del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti. Tenuto conto delle finalità per le quali i dati sono stati trattati, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (...).*

Emendamento Consiglio

Articolo 17

Diritto alla cancellazione e "all'oblio"



1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, ***in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore***, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati ***e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali*** dati, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

c bis) un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere

1. Il (...) responsabile del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza indebito ritardo i dati personali, specialmente relativamente a dati personali raccolti quando l'interessato era un minore, e l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei propri dati personali senza indebito ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato ritira il consenso su cui si fonda il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e (...) non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento oppure si oppone al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;



d) *il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi.*

2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento *di cui al paragrafo 1* prende tutte le misure ragionevoli, anche *tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali*, il responsabile del trattamento è *ritenuto responsabile di tale pubblicazione.*

3. Il responsabile del *trattamento provvede* senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di

cancellati;

d) *i dati sono stati trattati illecitamente.*

1 bis. L'applicazione del paragrafo 1 dipende dalla capacità del responsabile del trattamento di verificare che la persona che richiede la cancellazione sia l'interessato.

2. Quando ha reso pubblici dati personali *ingiustificatamente conformemente all'articolo 6, paragrafo 1*, il responsabile del trattamento prende tutte le misure ragionevoli *per far cancellare i dati*, anche *da parte di terzi, fatto salvo l'articolo 77*. Il responsabile del trattamento *informa l'interessato, ove possibile, dell'azione intrapresa da parte dei terzi interessati.*

3. Il responsabile del *trattamento e, se del caso, i terzi provvedono* senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di

d) i dati sono stati trattati illecitamente;

e)) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;

1 bis) L'interessato ha altresì il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione senza indebito ritardo dei propri dati personali se i dati sono stati raccolti per quanto riguarda l'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2 bis. Il responsabile del trattamento (...), se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione prende (...) le misure ragionevoli, anche tecniche, (...) per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 bis non si applicano nella misura in cui (...) il trattamento dei dati personali sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di



espressione in conformità dell'articolo 80;

espressione in conformità dell'articolo 80;

espressione e di informazione;

b)) per l'adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento dei dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esercizio di una funzione svolta nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

c)) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e h ter) e dell'articolo 9, paragrafo 4;

c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

d) per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, statistiche e storiche (...) in conformità dell'articolo 83;

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto *essenziale*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto *essenziale*

SOPPRESSO (Ma vedi lettera b)).



del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

e) nei casi di cui al paragrafo 4.

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali:

a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;

c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

e) nei casi di cui al paragrafo 4.

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali ***in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso ai dati e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati***:

a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;

c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c bis) quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere limitati;

SOPPRESSO

g) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

SOPPRESSO (Ma vedi Art. 17-bis)

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo **18**, paragrafo 2.

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.

6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

7. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.

8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo **15**, paragrafo 2 **bis**.

d bis) quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.

6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

Soppresso

8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

8 bis. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il

SOPPRESSO

SOPPRESSO (Ma vedi Art. 17-bis)



rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

- a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;
- b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;
- c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, *previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati*, atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

- a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;
- b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;
- c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.

Articolo 17 bis

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali quando:



- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati, per il periodo necessario al responsabile del trattamento per effettuare le opportune verifiche;
- b) benché il responsabile del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; oppure
- c) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in attesa della verifica se i motivi legittimi del responsabile del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato.



3.. Se il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.

4.. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 (...) è informato dal responsabile del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 17 ter

Obbligo di notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione dei dati

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati (...) le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 17 bis, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio



Articolo 18

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.

SOPPRESSO

Articolo 18

Diritto alla portabilità dei dati

SOPPRESSO

2. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a macchina i dati personali che lo riguardano forniti ad un responsabile del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile del trattamento senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento cui li ha forniti qualora:
- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2 bis. L'esercizio di tale diritto lascia impregiudicato l'articolo 17. Il diritto di cui al paragrafo 2 non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il



3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

SEZIONE 4

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Testo della Commissione

Articolo 19

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in

SEZIONE 4

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Emendamento PE

Articolo 19

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in

responsabile del trattamento.
2 bis bis. Il diritto di cui al paragrafo 2 non si applica se la divulgazione di dati personali viola i diritti di proprietà intellettuali relativamente al trattamento di tali dati personali.

SOPPRESSO

SEZIONE 4

DIRITTO DI OPPOSIZIONE E PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE (...)

Emendamento Consiglio

Articolo 19

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in



qualsiasi momento, ***per motivi connessi alla sua situazione particolare***, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

2. Qualora ***i*** dati personali ***siano trattati per finalità di marketing diretto***, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali ***effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.***

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ***ed e)***, salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

2. Qualora ***il trattamento dei*** dati personali ***si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)***, l'interessato ha il diritto, ***in qualsiasi momento e senza alcuna ulteriore giustificazione***, di opporsi gratuitamente, ***in generale o per qualsiasi fine particolare***, al trattamento dei dati personali.

qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere (...) e) o f), dell'articolo 6, paragrafo 4, prima frase in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) o dell'articolo 6, paragrafo 4 seconda frase.

Il responsabile del trattamento non tratta più i dati personali (...) salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, (...) sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi (...) in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto (...) è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato (...) ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

2 bis. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.



2 bis bis. Qualora i dati personali siano trattati per finalità storiche, statistiche o scientifiche, l'interessato per motivi connessi alla sua situazione particolare ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

2 bis. Il diritto di cui al paragrafo 2 è offerto esplicitamente all'interessato in un modo e in una forma intellegibili, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare se destinato specificamente a minori, ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

2 ter. Nell'ambito dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, il diritto di opposizione può essere esercitato mediante modalità automatizzate, utilizzando una norma tecnica che consenta all'interessato di esprimere chiaramente la propria volontà.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione *per le*

Soppresso (Ma v. supra)



finalità determinate nell'opposizione.

(L'ultima frase del paragrafo 2 del testo della Commissione è diventata parte del paragrafo 2 bis nell'Emendamento PE del Parlamento).

Testo della Commissione

Articolo 20

Misure basate sulla profilazione

1. Chiunque ha il diritto di ***non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.***

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto ***a una misura di cui al paragrafo 1*** soltanto se il trattamento:

a) è ***effettuato nel contesto*** della conclusione o dell'esecuzione di un

Emendamento PE

Articolo 20

Profilazione

1. ***Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, chiunque ha il diritto di opporsi alla profilazione ai sensi dell'articolo 19. L'interessato è informato in merito al diritto di opporsi alla profilazione in modo chiaro ed evidente.***

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto ***alla profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso,*** soltanto se il trattamento:

a) è ***necessario ai fini*** della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a

Emendamento Consiglio

Articolo 20

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione (...) basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona.

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: (...)

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di



contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta ***oppure*** che siano state offerte misure adeguate, ***fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano***, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure ***or***

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, ***or***

c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

3. Il trattamento ***automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato***

condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta, ***a condizione*** che siano state offerte misure adeguate a salvaguardia dei suoi legittimi interessi oppure

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato,

c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

3. ***È vietata la profilazione che porta alla discriminazione di persone sulla base della razza, dell'origine etnica, delle***

un contratto tra l'interessato e un responsabile del trattamento(...); oppure

b) sia (...) autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; oppure

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato (...).

1 ter. Nei casi di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c) il responsabile del trattamento deve attuare misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato, almeno del diritto di ottenere l'intervento umano da parte del responsabile del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione:

3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 bis non si basano (...) sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo



non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.

opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere o risulta in misure aventi tali effetti discriminatori. Il responsabile del trattamento attua un'efficace protezione contro la possibile discriminazione risultante dalla profilazione. La profilazione non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.

SOPPRESSO

5. La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incide significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso non si basa unicamente o in modo predominante sul trattamento automatizzato e include una valutazione umana, compresa una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione. Le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2 includono il diritto di ottenere una valutazione umana e una spiegazione della decisione conseguita dopo tale

1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g) e non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

SOPPRESSO

SOPPRESSO



valutazione.

5 bis. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni per la profilazione ai sensi del paragrafo 2.

SEZIONE 5 LIMITAZIONI

Testo della Commissione

Articolo 21

Limitazioni

1. L'Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui ***all'articolo 5, lettere da a) a e)***, agli articoli da 11 ***a 20*** e all'articolo 32, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

SEZIONE 5 LIMITAZIONI

Emendamento PE

Articolo 21

Limitazioni

1. L'Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 11 ***a 19*** e all'articolo 32, qualora tale limitazione ***persegua un obiettivo di interesse pubblico chiaramente definito, rispetti il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali, sia proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito e*** costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

SEZIONE 5 LIMITAZIONI

Emendamento Consiglio

Articolo 21

Limitazioni

1. La legislazione dell'Unione o degli Stati membri cui sono soggetti il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui (...) agli articoli da 12 a 20 e all'articolo 32, nonché all'articolo 5 nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 20, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a bis) la sicurezza nazionale;



- a) la pubblica sicurezza;
- b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;

c) *altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e l'integrità del mercato;*

d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione *connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri* nei casi di cui alle lettere a), b), c), e

- a) la pubblica sicurezza;
- b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;

c) *questioni tributarie;*

d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione *nell'ambito dell'esercizio dei poteri di un'autorità pubblica competente* nei casi di cui alle

a ter) la difesa;

- a) la pubblica sicurezza;
- b) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, o la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale nonché la tutela della stabilità e integrità del mercato;

c bis) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a bis), a ter),



d);

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno ***gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.***

lettere a), b), c), e d);

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 ***devono essere necessarie e proporzionate in una società democratica*** e contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno:

a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;

b) la determinazione del responsabile del trattamento;

c) le finalità specifiche e i mezzi di trattamento;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trattamento illeciti;

e) il diritto degli interessati di essere informati delle restrizioni.

2 bis. Le misure legislative di cui al paragrafo 1 non consentono né impongono l'obbligo ai responsabili del

a), b), c), e d);

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

g) l'esecuzione delle azioni civili.

2. Qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, ove appropriato, le finalità del trattamento o le categorie di trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni introdotte, l'indicazione precisa del responsabile del trattamento o delle categorie di responsabili, i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'oggetto e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.



trattamento privati di conservare dati aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari per la finalità originaria.

(Le ultime parole del paragrafo 2 del testo della Commissione sono state spostate alle lettere a) e b) nell'Emendamento PE del Parlamento).

CAPO IV

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Sezione I

Obblighi generali

Testo della Commissione

Articolo 22

Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.

CAPO IV

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Sezione I

Obblighi generali

Emendamento PE

Articolo 22

Responsabilità *e doveri* del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche ***appropriate*** e attua misure adeguate ***e misure tecniche e organizzative dimostrabili*** per garantire ed essere in grado di dimostrare ***in modo trasparente*** che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento, ***tenuto conto dell'evoluzione tecnica, della natura del trattamento dei dati personali, del contesto, dell'ambito e delle finalità del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e***

CAPO IV

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Sezione I

Obblighi generali

Emendamento Consiglio

Articolo 22

Obblighi del responsabile del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento (...) mette in atto opportune misure ed è in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento.



del tipo di organizzazione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.

1 bis. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per attuare politiche e procedure in materia di conformità che rispettino costantemente le scelte autonome degli interessati. Dette politiche sono riesaminate almeno ogni due anni e aggiornate, se necessario.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 28;

b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 30;

c) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33;

d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.

INVARIATO

SOPPRESSO

2 bis. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di



3. Il responsabile del trattamento ***mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.***

3. Il responsabile del trattamento ***è in grado di dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le relazioni generali periodiche delle attività del responsabile del trattamento, quali le relazioni obbligatorie delle società quotate in borsa, contengono una descrizione sintetica delle politiche e delle misure di cui al paragrafo 1.***

3 bis. Il responsabile del trattamento ha il diritto di trasmettere dati personali all'interno dell'Unione nell'ambito del gruppo di imprese di cui egli fa parte, qualora tale trattamento sia necessario a fini amministrativi legittimi interni tra settori commerciali correlati del gruppo di imprese e purché un livello adeguato di protezione dei dati e gli interessi degli interessati siano tutelati da disposizioni interne di protezione dei dati o da codici di condotta equivalenti ai sensi dell'articolo 38.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

adeguate politiche in materia di protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento.

2 ter. L'adesione a codici di condotta approvati, ai sensi dell'articolo 38, o un meccanismo di certificazione approvato, ai sensi dell'articolo 39, può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del responsabile del trattamento.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Testo della Commissione

Articolo 23

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, **il** responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei **costi di attuazione**, mette in atto **adeguate** misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

Emendamento PE

Articolo 23

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. Al momento di determinare **le finalità e** i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, **l'eventuale** responsabile del trattamento **e incaricato del trattamento**, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, **delle migliori prassi internazionali** e dei **rischi rappresentati dal trattamento dei dati**, mette in atto misure e procedure tecniche e organizzative **adeguate e proporzionate**, in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, **con particolare riguardo ai principi di cui all'articolo 5. La protezione dei dati fin dalla progettazione presta particolare**

Emendamento Consiglio

Articolo 23

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. (...) Tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituite dal trattamento, i responsabili del trattamento (...) mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate all'attività di trattamento in corso e ai suoi obiettivi, quali la minimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e tuteli i diritti (...) degli interessati.



attenzione alla gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali dalla raccolta al trattamento alla cancellazione, incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali generali in merito all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica e alla cancellazione dei dati personali. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e delle procedure di cui sopra.

1 bis. Al fine di promuoverne una vasta attuazione in diversi settori economici, la protezione dati fin dalla progettazione costituisce un requisito indispensabile per gli appalti pubblici a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{48bis} nonché a norma della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{48ter} (direttiva sui settori di pubblica utilità).

2. Il responsabile del trattamento **mette in atto meccanismi per garantire** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono

2. Il responsabile del trattamento **garantisce** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione **o diffusione** non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono

2. Il responsabile del trattamento mette in atto opportune misure per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali (...) necessari per ogni specifica finalità del trattamento; ciò vale per la quantità dei dati (...) raccolti, l'estensione del trattamento, il periodo di conservazione e la loro accessibilità. Quando il trattamento non è finalizzato a fornire informazioni al



che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.

4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone **e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali.**

SOPPRESSO

SOPPRESSO

pubblico, detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento umano.

2 bis. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 39 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
SOPPRESSO

SOPPRESSO

^{48bis} Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).



48^{ter} Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Testo della Commissione

Articolo 24

Corresponsabili del trattamento

Se **il responsabile** del trattamento **determina** le finalità, **le condizioni** e i mezzi del trattamento dei dati personali **insieme ad altri**, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante **accordi interni**, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Emendamento PE

Articolo 24

Corresponsabili del trattamento

Se **vari responsabili** del trattamento **determinano congiuntamente** le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante **un accordo interno**, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. **L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili e i loro rapporti nei confronti degli interessati e il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. In caso di incertezze circa la responsabilità, i responsabili del trattamento sono solidalmente responsabili.**

Emendamento Consiglio

Articolo 24

Corresponsabili del trattamento

1. Allorché due o più responsabili del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, essi sono corresponsabili del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo (...) all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei responsabili del trattamento siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui essi sono soggetti. Tale accordo designa quale dei corresponsabili del trattamento fungerà da punto di contatto unico ai fini



dell'esercizio da parte degli interessati dei loro diritti.

2. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun responsabile del trattamento.

3. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili del trattamento e i loro rapporti con gli interessati, e il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. Il paragrafo 2 non si applica qualora l'interessato sia stato informato in modo trasparente ed inequivocabile su chi sia responsabile tra i vari corresponsabili del trattamento, a meno che tale accordo diverso da quello determinato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro non pregiudichi i diritti dell'interessato (...).

Testo della Commissione

Articolo 25

Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa

Emendamento PE

Articolo 25

Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa

Emendamento Consiglio

Articolo 25

Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento



un rappresentante nell'Unione.

2. Quest'obbligo non si applica:

a) ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 41, oppure

b) **alle imprese con** meno di **250** dipendenti oppure

c) alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure

d) ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell'Unione.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui **risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta** di beni o servizi o

un rappresentante nell'Unione.

2. Quest'obbligo non si applica:

a) ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 41, oppure

b) **ai responsabili che trattano dati personali che riguardano** meno di **5 000 interessati durante qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi e che non trattano categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala;** oppure

c) alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure

d) ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell'Unione, **a meno che il trattamento di dati personali non riguardi categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala.**

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui **è attuata l'offerta** di beni o servizi o il **loro monitoraggio per**

designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2. Quest'obbligo non si applica:

a) (...);

b) al trattamento se quest'ultimo è occasionale ed è improbabile che presenti un (...) rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'oggetto e delle finalità del trattamento (...);

c) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici;

d) (...)

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati



il cui comportamento è controllato.

gli interessati.

nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato.

3 bis. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è autorizzato dal responsabile del trattamento ad essere interpellato, in aggiunta o in sostituzione del responsabile del trattamento, in particolare dalle autorità di controllo e dagli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento di dati personali.

4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 26

Incaricato del trattamento

Incaricato del trattamento

Incaricato del trattamento

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e

1. (...). Il responsabile del trattamento ricorre unicamente a incaricati del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto opportune



procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

misure (...) tecniche ed organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento (...).

1 bis. L'incaricato del trattamento non ricorre ad un altro incaricato senza il previo consenso specifico o generale per iscritto del responsabile del trattamento. In quest'ultimo caso l'incaricato del trattamento dovrebbe sempre informare il responsabile del trattamento di eventuali modifiche intenzionali riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri incaricati del trattamento, dando così l'opportunità al responsabile del trattamento di obiettare a tali modifiche.

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che ***preveda segnatamente che*** l'incaricato del trattamento:

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento. ***Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e compiti per quanto concerne i requisiti previsti dal presente regolamento, e***

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento, in cui sono stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le



a) **agisca soltanto** su istruzione del responsabile del trattamento, **in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati**;

b) impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;

c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 30;

d) **ricorra** ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;

garantiscono che l'incaricato del trattamento:

a) **proceda al trattamento di dati personali solo** su istruzione del responsabile del trattamento, **a meno che non diversamente richiesto dal diritto unionale o nazionale**;

b) impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;

c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 30;

d) **stabilisca le condizioni per ricorrere** ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento, **a meno che non diversamente stabilito**;

categorie di interessati e i diritti del responsabile del trattamento(...), e che preveda in particolare che l'incaricato del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione del responsabile del trattamento (...), salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto l'incaricato del trattamento; in tal caso, l'incaricato del trattamento informa il responsabile del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento dei dati, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) (...)

c) prenda tutte le (...) misure richieste ai sensi dell'articolo 30;

d) rispetti le condizioni per ricorrere ad un altro incaricato del trattamento (...), come un requisito di autorizzazione preventiva specifica del responsabile del trattamento;



e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;

h) metta a disposizione del responsabile del trattamento **e dell'autorità di controllo** tutte le informazioni necessarie per **controllare** il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative **appropriate e pertinenti**, necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34, **tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'incaricato del trattamento**;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento, si astenga dal trattare altrimenti i dati personali **e cancelli le copie a meno che il diritto dell'Unione o la legislazione degli Stati membri non richiedano la memorizzazione dei dati**;

h) metta a disposizione del responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per **dimostrare** il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo **e consentire ispezioni in loco**.

e) (...) tenuto conto della natura del trattamento, assista il responsabile del trattamento nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) (...) assista il responsabile del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;

g) restituisca o cancelli, a scelta del responsabile del trattamento, i dati personali al cessare della prestazione dei servizi di trattamento di dati precisati nel contratto o altro atto giuridico, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto l'incaricato del trattamento preveda un requisito di conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del responsabile del trattamento (...) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca agli audit



realizzati dal responsabile del trattamento.

L'incaricato del trattamento informa immediatamente il responsabile del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o le disposizioni dell'Unione o dello Stato membro concernenti la protezione dei dati. 2 bis. Quando un incaricato del trattamento ricorre (...) ad un altro incaricato del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del responsabile del trattamento, su tale altro incaricato del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro incaricato del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'incaricato iniziale conserva nei confronti del responsabile del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro incaricato.

2 bis bis. L'adesione dell'incaricato del trattamento ad un codice di condotta



3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

3 bis. Le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 1 possono essere dimostrate

approvato, ai sensi dell'articolo 38, o un meccanismo di certificazione approvato, ai sensi dell'articolo 39, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 2 bis.

2 bis ter. Fatto salvo un contratto individuale tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 2 e 2 bis può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 2 ter e 2 quater o su clausole contrattuali tipo che sono parte di una certificazione concessa al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento ai sensi degli articoli 39 e 39 bis.

2 ter. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

2 quater. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 2 e 2 bis in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

3. Il contratto o altro atto giuridico cui si fa riferimento ai paragrafi 2 e 2 bis sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.



mediante il rispetto dei codici di condotta o meccanismi di certificazione a norma degli articoli 38 o 39 del presente regolamento.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento *o che diventa parte determinante in relazione alle finalità e ai mezzi del trattamento* è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.

SOPPRESSO

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.

SOPPRESSO

SOPPRESSO



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

INVARIATO

SOPPRESSO (ma v. supra)

Articolo 27

Trattamento sotto l'autorità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento

L'incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 28

Documentazione

Documentazione

Registri delle categorie di attività di trattamento dei dati personali

1. Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento ***ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento*** conserva la documentazione di ***tutti i trattamenti effettuati sotto la***

1. Ogni responsabile del trattamento ***e*** incaricato del trattamento conserva la documentazione ***regolarmente aggiornata, necessaria per soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento.***

1. Ogni responsabile del trattamento (...) ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva un registro di tutte le categorie di attività di



propria responsabilità.

2. La *documentazione contiene almeno le* seguenti informazioni:

a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni coresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;

b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

c) finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;

e) *indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui*

2. Inoltre, ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conserva la documentazione relativa alle seguenti informazioni:

a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni coresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;

b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

INVARIATO

INVARIATO

e) *nome e coordinate di contatto degli eventuali* responsabili del trattamento cui

trattamento dei dati personali effettuate sotto la propria responsabilità. Il registro contiene (...) le seguenti informazioni:

a) il nome e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento, e di ogni coresponsabile del trattamento (...), del rappresentante del responsabile del trattamento ed eventualmente del responsabile della protezione dei dati;

b) (...)

c) le finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

d) una descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;

e) (...) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno



sono comunicati i dati *personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi*;

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;

g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;

h) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

sono comunicati i dati;

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

comunicati, in particolare i destinatari di paesi terzi;

f) se del caso, le categorie dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (...);

g) ove possibile, i termini ultimi previsti per cancellare le diverse categorie di dati;

h) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

2 bis. Ciascun incaricato del trattamento tiene un registro delle categorie di attività di trattamento dei dati personali svolte per conto di un responsabile del trattamento, contenente:

a) nome e coordinate di contatto dell'incaricato o degli incaricati del trattamento, e di ogni responsabile del trattamento per conto del quale agisce l'incaricato del trattamento, e dell'eventuale



3. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su

INVARIATO

rappresentante del responsabile del trattamento;

b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

c) le categorie del trattamento effettuato per conto del responsabile del trattamento;

d) se del caso, le categorie dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

3 bis. I registri cui si fa riferimento ai paragrafi 1 e 2 bis sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico o in qualunque altro formato non leggibile ma convertibile in un formato leggibile.

3. Su richiesta, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile



richiesta.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti responsabili del trattamento e incaricati del trattamento:

a) persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale, oppure

b) imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del

SOPPRESSO

INVARIATO

del trattamento mettono il registro (...) a disposizione dell'autorità di controllo.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 bis non si applicano:

a) (...);

b) alle imprese o agli organismi con meno di 250 dipendenti, a meno che dai trattamenti che esse eseguono possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato, (...) ad esempio discriminazione, furto o usurpazione d'identità, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale agli interessati, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;

SOPPRESSO



trattamento.

6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

INVARIATO

SOPPRESSO

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 29

Articolo 29

SOPPRESSO

Cooperazione con l'autorità di controllo

Cooperazione con l'autorità di controllo

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e ***l'eventuale*** rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

1. Il responsabile del trattamento ***e, se del caso, l'incaricato del trattamento e il*** rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

2. Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispondono a una sua richiesta entro un termine ragionevole da quella fissato. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati

INVARIATO



raggiunti.

SEZIONE 2

Sicurezza dei dati

Testo della Commissione

Articolo 30

Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta ***e alla natura dei dati personali da proteggere.***

SEZIONE 2

Sicurezza dei dati

Emendamento PE

Articolo 30

Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto ***dei risultati della valutazione di impatto in materia di protezione dei dati a norma dell'articolo 33 e dell'***evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta.

1 bis. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, una simile politica di sicurezza deve includere:

a) la capacità di assicurare che sia convalidata l'integrità dei dati personali;

SEZIONE 2

Sicurezza dei dati

Emendamento Consiglio

Articolo 30

Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto opportune misure tecniche e organizzative quale (...) la pseudonimizzazione dei dati personali per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

1 bis. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati da trattamenti di dati (...) derivanti in particolare dalla distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati.



b) la capacità di assicurare l'attuale riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati in modo tempestivo, in caso di incidente fisico o tecnico che abbia un impatto sulla disponibilità, sull'integrità e sulla riservatezza dei sistemi e dei servizi di informazione;

d) in caso di trattamento di dati personali sensibili, a norma degli articoli 8 e 9, misure di sicurezza aggiuntive per garantire la consapevolezza situazionale dei rischi e la capacità di adottare azioni di prevenzione, correzione e attenuazione, praticamente in tempo reale, contro le vulnerabilità riscontrate o gli incidenti verificatisi, che potrebbero costituire un rischio per i dati;

e) un processo per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei piani di sicurezza attuati per assicurare la continua efficacia.

2. Previa valutazione dei rischi, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento prendono le misure di cui al paragrafo 1 *per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di*

2. Le misure di cui al paragrafo 1 *devono come minimo:*

2. (...)



trattamento, in particolare la comunicazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati o la modifica dei dati personali.

a) garantire che ai dati personali possa accedere soltanto il personale autorizzato agli scopi autorizzati dalla legge;

b) proteggere i dati personali conservati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita o dalla modifica accidentale e dalla conservazione, trattamento, accesso o comunicazione non autorizzati o illegali; nonché

c) assicurare l'attuazione di una politica di sicurezza in relazione con il trattamento dei dati personali.

2 bis. L'adesione a codici di condotta approvati, ai sensi dell'articolo 38, o un meccanismo di certificazione approvato, ai sensi dell'articolo 39, può essere utilizzata come elemento per *dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1.* 2 ter. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro.

SOPPRESSO

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.

4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:

a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;

b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali;

c) garantire la verifica della liceità del trattamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

(Il paragrafo 2 nel testo della Commissione è in parte diventato la lettera b) nell'Emendamento PE del Parlamento)

orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.

SOPPRESSO

SOPPRESSO



Testo della Commissione

Articolo 31

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, *ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.*

Emendamento PE

Articolo 31

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo.

Emendamento Consiglio

Articolo 31

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ad esempio discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale importante, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 senza ritardo ingiustificato, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.
1 bis. La notifica prevista al paragrafo 1 non è richiesta se, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettere a) e b), non è richiesta una comunicazione all'interessato.



2. **In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f)**, l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento **immediatamente** dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

d) descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

2. L'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento **senza ingiustificato ritardo** dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

d) descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali **e attenuarne gli effetti.**

Se necessario le informazioni possono essere fornite in diverse fasi.

2. (...) L'incaricato del trattamento informa il responsabile del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo aver accertato la violazione dei dati personali.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati approssimativi in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione;

b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) (...)

d) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali individuare dal responsabile del trattamento;

e) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali; e

f) ove opportuno, indicare le misure intese ad attenuare i possibili effetti



4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve ***essere sufficiente al fine di*** consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo ***e dell'articolo 30***. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

4 bis. L'autorità di controllo dovrà conservare un registro pubblico delle tipologie di violazione notificate.

5. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per accertare la violazione di dati personali e determinare l'indebito ritardo di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la

pregiudizievoli della violazione dei dati personali.

3 bis. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d), e) ed f), contestualmente alle informazioni di cui ai punti a) e b), il responsabile del trattamento trasmette dette informazioni senza ulteriore ingiustificato ritardo.

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. (...).

SOPPRESSO



6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

violazione.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 32

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Articolo 32

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata, **ai diritti o agli interessi legittimi** dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Articolo 32

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ad esempio discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale importante, il responsabile del trattamento (...) comunica



2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo *1* descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) *e* c).

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo *è esaustiva e redatta in un linguaggio semplice e chiaro. Essa* descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), c) *e d) e le informazioni relative ai diritti dell'interessato, incluso il ricorso.*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), e) ed f).

3. Non è richiesta la comunicazione (...) all'interessato ai sensi del paragrafo 1 se:

- a. il responsabile del trattamento (...) ha utilizzato le opportune misure tecnologiche ed organizzative di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia



autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; oppure

- b. il responsabile del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- c. detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia;
- d. avrebbe ripercussioni negative su un interesse pubblico rilevante.

4. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati

4. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati

SOPPRESSO



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.

6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.

5. Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, in relazione alle circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali, **la vita privata, i diritti o gli interessi legittimi dell'interessato** di cui al paragrafo 1

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO



Articolo 32 bis

Rischi

1. Il responsabile del trattamento o, se del caso, l'incaricato del trattamento procede ad un'analisi dei rischi dell'impatto potenziale del trattamento dati previsto sui diritti e le libertà degli interessati, in cui valuta se le operazioni di trattamento possono presentare rischi specifici.

2. Possono presentare rischi specifici i seguenti trattamenti:

a) trattamento di dati personali relativi ad oltre 5 000 interessati per un periodo di 12 mesi consecutivi;

b) trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati riguardanti minori o dipendenti in archivi su larga scala;

c) profilazione da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o che allo stesso modo incidono significativamente sull'interessato;

d) trattamento di dati personali per la prestazione di servizi sanitari, ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive, qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su



larga scala riguardanti persone specifiche;

e) sorveglianza automatizzata di zone accessibili al pubblico su larga scala;

f) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione del responsabile della protezione dei dati o dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b);

g) qualora una violazione dei dati personali potrebbe incidere negativamente sulla protezione dei dati personali, sulla vita privata, sui diritti o sui legittimi interessi dell'interessato;

h) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati;

i) Qualora i dati personali siano messi a disposizione di un certo numero di persone che non si può ragionevolmente prevedere sia limitato.

3. In base all'esito dell'analisi dei rischi:

a) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), i responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione designano un rappresentante nell'Unione in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo



25;

b) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o h), il responsabile del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo 35;

c) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) o h), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce in sua vece esegue una valutazione di impatto della protezione dei dati a norma dell'articolo 33;

d) se le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2, lettera f), esistono, il responsabile del trattamento consulta il responsabile della protezione dei dati o, qualora questi non sia stato nominato, l'autorità di controllo a norma dell'articolo 34.

4. L'analisi dei rischi deve essere rivista almeno dopo un anno, oppure immediatamente, se la natura, la portata o gli obiettivi dei trattamenti cambiano in modo significativo. Se, a norma del paragrafo 3, lettera c), il responsabile del trattamento non è tenuto ad eseguire una valutazione di impatto di protezione dei dati, l'analisi dei rischi è documentata.



Testo della Commissione

SEZIONE 3

**VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI E
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

Testo della Commissione

Articolo 33

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando ***il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il*** responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto ***sulla*** protezione dei dati personali.

Emendamento PE

SEZIONE 3

**GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI DURANTE TUTTO IL CICLO DI
VITA**

Emendamento PE

Articolo 33

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando ***richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis, paragrafo 3, lettera c), il*** responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto ***sui diritti e le libertà degli interessati, specie il loro diritto alla*** protezione dei dati personali. ***Una singola valutazione sarà sufficiente per esaminare una serie di trattamenti simili che presentano rischi analoghi.***

SEZIONE 3

**VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI E
CONSULTAZIONE PREVENTIVA**

Emendamento Consiglio

Articolo 33

***Valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati***

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ad esempio discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale importante, il responsabile del trattamento (...) effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto delle operazioni di trattamento previste sulla protezione dei dati personali. (...).



2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 in particolare i seguenti trattamenti:

a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull'interessato;

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

c) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza) su larga scala;

1 bis. Il responsabile del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, chiede un parere al responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

2. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei seguenti casi:

a) una valutazione sistematica e globale (...) di aspetti della personalità (...) degli interessati (...), basata sulla profilazione e da cui discendono decisioni che hanno effetti giuridici sugli interessati o incidono gravemente sugli interessati;

b) il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 (...), dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, qualora i dati siano trattati per prendere decisioni su larga scala riguardanti persone fisiche;

c) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (...);



d) il trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori, dati genetici o dati biometrici;

e) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).

d) (...);

e) (...).

2 bis. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di operazioni di trattamento soggette al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.

2 ter. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di operazioni di trattamento per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.

2 quater. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al controllo del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.



3. La valutazione *contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.*

3. La valutazione *terrà conto della gestione dei dati personali durante tutto il loro ciclo di vita, dalla raccolta, al trattamento fino alla cancellazione. Essa contiene almeno:*

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, le finalità del trattamento e, se del caso, gli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

e) un elenco delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per garantire la protezione dei dati personali, quali la pseudonimizzazione, e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione;

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, le misure previste per affrontare il rischio, incluso le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

3 bis. Nella valutazione della liceità e dell'impatto del trattamento compiuto dai relativi responsabili o incaricati si tiene debito conto del rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 38, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.



f) un'indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;

g) una spiegazione delle prassi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione di default ai sensi dell'articolo 23 che sono state applicate;

h) un elenco dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali;

i) se del caso, un'indicazione dei trasferimenti di dati previsti verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;

l) una valutazione del contesto del trattamento dei dati.

3 bis. Se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo partecipa alle procedure di valutazione d'impatto.

3 ter. La valutazione dovrà essere documentata e dovrà stabilire un calendario delle normali verifiche periodiche della conformità relativa alla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 1. La valutazione dovrà essere aggiornata quanto prima, qualora i risultati della verifica della conformità



relativa alla protezione dei dati, di cui all'articolo 33 bis, rivelino incoerenze dal punto di vista della conformità. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la valutazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

SOPPRESSO

4. *Il responsabile del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza delle operazioni di trattamento (...).*

4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.

SOPPRESSO

5. (...) Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il responsabile del trattamento è soggetto un fondamento giuridico attraverso un atto legislativo che disciplina l'operazione di trattamento specifica o l'insieme di operazioni in questione, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

SOPPRESSO

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

SOPPRESSO

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti



riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

(Una parte del paragrafo 3 nel testo della Commissione corrisponde alle lettere a), c), d) ed e) nell'Emendamento PE del Parlamento)

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 33 bis

Verifica della conformità della protezione dei dati

1. Entro e non oltre due anni dallo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento esegue una verifica della conformità. Tale verifica della conformità è volta a dimostrare che il trattamento dei dati personali è svolto in linea con la valutazione di impatto della protezione dei dati.



2. La verifica della conformità deve essere effettuata periodicamente almeno una volta ogni due anni, o immediatamente quando vi sia un cambiamento dei rischi specifici derivanti dai trattamenti.

3. Qualora i risultati della verifica della conformità rivelino incoerenze, la revisione della conformità dovrà includere raccomandazioni sulle modalità per il raggiungimento della piena conformità.

4. La revisione della conformità e le relative raccomandazioni sono documentate. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la revisione della conformità a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

5. Se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo partecipa alla procedura di verifica della conformità.

Testo della Commissione

Articolo 34

Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva

1. Il responsabile del trattamento o

Emendamento PE

Articolo 34

Consultazione preventiva

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

Articolo 34

(...) Consultazione preventiva

SOPPRESSO



l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

- a) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, può presentare un alto grado di rischi specifici, oppure
- b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta ***il responsabile della protezione dei dati o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato,*** l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

- a) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, può presentare un alto grado di rischi specifici, oppure
- b) ***il responsabile della protezione dei dati*** o l'autorità di controllo ritenga necessario

2. Il responsabile del trattamento (...), prima di procedere al trattamento dei dati personali, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il trattamento presenterebbe un (...) rischio elevato in assenza di misure che *il responsabile del trattamento dovrebbe adottare* per attenuare il rischio.



trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Se **ritiene** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

4. **L'autorità di controllo** redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, **lettera b)**. **L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.**

5. **Se l'elenco di cui al paragrafo 4 comprende attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a**

effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Se, **conformemente alla sua competenza, determina** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo **competente** vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

4. **Il comitato europeo per la protezione dei dati** redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2.

SOPPRESSO

3. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 2 non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora il responsabile del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo, entro un periodo massimo di sei settimane dalla richiesta di consultazione, fornisce una consulenza al responsabile del trattamento dei dati, per iscritto, e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 53 (...). Questo periodo può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Qualora si applichi la proroga, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è informato entro un mese dal ricevimento della richiesta sui motivi del ritardo.
SOPPRESSO

SOPPRESSO



interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo; prima di adottare tale elenco, applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati **di cui all'articolo 33** e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, **su richiesta**, trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati **ai sensi dell'articolo 33** e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

6. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 2, il responsabile del trattamento (...) trasmette all'autorità di controllo:

- a) se del caso, le rispettive responsabilità del responsabile del trattamento, dei corresponsabili e coincaricati del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo di imprese;
- b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- c) le misure e le garanzie previste per tutelare i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- d) se del caso, le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati;



7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).

SOPPRESSO

9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per l'autorizzazione preventiva e la consultazione preventiva di

SOPPRESSO

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33;
f) ogni (...) altra informazione richiesta dall'autorità di controllo (...).

7. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di misura legislativa adottata dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo che preveda il trattamento di dati personali (...).

7 bis. In deroga al paragrafo 2, il diritto degli Stati membri può richiedere che i responsabili del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento di dati personali da parte di un responsabile del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento dei dati con riguardo alla protezione sociale e alla pubblica sanità.
SOPPRESSO

SOPPRESSO



cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Responsabile della protezione dei dati

Testo della Commissione

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure
- b) il trattamento è effettuato da **un'impresa con 250 o più dipendenti**, oppure
- c) le attività principali del responsabile del

SEZIONE 4

Responsabile della protezione dei dati

Emendamento PE

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure
- b) il trattamento è effettuato da **una persona giuridica e riguarda più di 5 000 interessati in qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi**; oppure
- c) le attività principali del responsabile del

SEZIONE 4

Responsabile della protezione dei dati

Emendamento Consiglio

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento possono designare o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, designano(...) un responsabile della protezione dei dati.



trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.

2. *Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),* un gruppo di imprese può nominare un **unico** responsabile della protezione dei dati.

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un

trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati; **oppure**

d) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono nel trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, nell'affitto di dati o riguardano dati su minori o dipendenti in archivi su larga scala.

2. Un gruppo di imprese può nominare un responsabile **principale** della protezione dei dati, **a condizione che sia garantito che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.**

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un

2. Un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. (...).



responsabile della protezione dei dati.

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno *due* anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

responsabile della protezione dei dati.

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno *quattro* anni **in caso di un contraente di servizi esterno**. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il **suo** mandato può essere destituito **dalla carica** solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il (...) responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37, in particolare l'assenza di conflitto di interessi. (...).

SOPPRESSO

SOPPRESSO



8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.

Testo della Commissione

Articolo 36

8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

SOPPRESSO

Emendamento PE

Articolo 36

SOPPRESSO

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento pubblica le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati e le comunica all'autorità di controllo (...).

10. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti riconosciuti dal presente regolamento.

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

Articolo 36



Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici **esecutivi** del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento. ***Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa a tal fine un membro della direzione esecutiva che sarà responsabile della conformità alle disposizioni del presente regolamento.***

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce **tutti i mezzi, inclusi il personale, i locali, le attrezzature** e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 37 fornendogli (...) le risorse necessarie per adempiere a tali compiti nonché l'accesso ai dati personali e alle operazioni di trattamento.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati possa agire in maniera indipendente nell'adempimento dei propri compiti e non



37.

compiti di cui all'articolo 37 *e per mantenere la propria conoscenza professionale.*

riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati non è penalizzato dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai massimi superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

4. I responsabili della protezione dei dati sono tenuti alla segretezza per quanto riguarda l'identità degli interessati e le circostanze che ne consentono l'identificazione, a meno che non siano esentati da tale obbligo dall'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 37

Compiti del responsabile della protezione dei dati

Compiti del responsabile della protezione dei dati

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati

Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati

1. Il (...) responsabile della protezione dei dati è (...) incaricato delle seguenti



almeno i seguenti compiti:

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le

almeno i seguenti compiti:

a) **sensibilizzare**, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, **segnatamente per quanto attiene alle misure e procedure tecniche e organizzative**, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le

funzioni:

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento nonché i dipendenti che trattano dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati(...);

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

c) (...)



richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;

d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 28;

e) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;

d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 28;

e) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli **32 bis**, 33 e 34;

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

i) verificare la conformità con il presente regolamento ai sensi del meccanismo di

d) (...)

e) (...)

f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 33;

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 34 e, se del caso, effettuare consultazioni su qualunque altra questione.



*consultazione preventiva di cui
all'articolo 34;*

*j) informare i rappresentanti del
personale in merito al trattamento dei dati
che riguardano i dipendenti.*

SOPPRESSO

SOPPRESSO

*2. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri
e i requisiti concernenti i compiti, la
certificazione, lo status, i poteri e le
risorse del responsabile della protezione
dei dati di cui al paragrafo 1.*

2 bis. Nell'eseguire i propri compiti il
responsabile della protezione dei dati
considera debitamente i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento.

SEZIONE 5

Codici di condotta e certificazione

Testo della Commissione

Articolo 38

Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo
e la Commissione incoraggiano

SEZIONE 5

Codici di condotta e certificazione

Emendamento PE

Articolo 38

Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo
e la Commissione incoraggiano

SEZIONE 5

Codici di condotta e certificazione

Emendamento Consiglio

Articolo 38

Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di
controllo, il comitato europeo per la



l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:

- a) il trattamento equo e trasparente dei dati;
- b) la raccolta dei dati;
- c) l'informazione del pubblico e dell'interessato;
- d) le richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;
- e) l'informazione e la protezione del minore;

l'elaborazione di codici di condotta *o l'adozione di codici di condotta elaborati dall'autorità di vigilanza* destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:

- a) il trattamento equo e trasparente dei dati;
- a bis) il rispetto dei diritti del consumatore;*
- b) la raccolta dei dati;
- c) l'informazione del pubblico e dell'interessato;
- d) le richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;
- e) l'informazione e la protezione del minore;

protezione dei dati e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

1 bis. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ad esempio:

- a) il trattamento equo e trasparente dei dati;
- a bis) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
- b) la raccolta dei dati;
- b bis) la pseudonimizzazione dei dati personali;
- c) l'informazione del pubblico e degli interessati;
- d) l'esercizio dei diritti degli interessati;
- e) l'informazione e la protezione del minore e il modo in cui è ottenuto il consenso del genitore e del tutore;
- e bis) le misure e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 30;



f) il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

g) i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono;

f) il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

g) i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono;

e ter) la notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di detta violazione all'interessato;

f) (...).

1 bis ter. Oltre ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento soggetti al presente regolamento, possono conformarsi ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 2 anche i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d). Detti responsabili del trattamento o incaricati del trattamento assumono l'impegno vincolante ed esecutivo, mediante strumenti contrattuali o di altro genere, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

1 ter. Il codice di condotta contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei responsabili del trattamento o degli incaricati del trattamento che si impegnano ad aderirvi, fatti salvi le funzioni e i poteri dell'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 51 o 51 bis .



2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo **può esprimere** un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo **esprime senza indebito ritardo** un parere sulla conformità al presente regolamento del **trattamento nel quadro del** progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

2. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 1 bis che intendono preparare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice di condotta esistente, sottopongono il progetto di codice all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica o della proroga proposta e lo approva, lo modifica o lo proroga se ritiene che offra garanzie sufficientemente adeguate.

2 bis. Qualora il parere, di cui al paragrafo 2, confermi che il codice di condotta o il codice modificato o prorogato è conforme al presente regolamento e viene quindi approvato, e se il codice stesso non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra il codice e ne pubblica le relative specifiche.
2 ter. Qualora il codice progetto di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvarlo l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 57, al comitato europeo per la protezione dei dati il quale formula un parere sulla conformità del progetto di codice, o sul codice



3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.

4. La **Commissione può decidere con atto di esecuzione** che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti **di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento ***o incaricati del trattamento*** in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.

4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 86, dopo aver richiesto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, ai fini di*** decidere che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 ***sono in linea con il presente regolamento ed*** hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti ***delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati.***

modificato o prorogato al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 1 bis ter, sulla previsione di adeguate garanzie.

3. Qualora il parere di cui al paragrafo 2 ter confermi che il codice di condotta o il codice modificato o prorogato è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 1 bis ter, che fornisce adeguate garanzie, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette il suo parere alla Commissione.

4. La Commissione può decidere con atto di esecuzione che i codici di condotta approvati e le modifiche o proroghe dei codici di condotta approvati esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5. La Commissione provvede ad un'appropriata divulgazione dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 4.

5 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati raccoglie in un registro tutti i codici di condotta approvati e le relative modifiche e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato, ad esempio



tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 38 bis

Controllo dei codici di condotta approvati

1. Fatti salvi le funzioni e i poteri dell'autorità di controllo competente, di cui agli articoli 52 e 53, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 ter, può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.
2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a tal fine se:
 - a) riguardo al contenuto del codice ha dimostrato in modo convincente alla competente autorità di controllo di essere indipendente e competente;
 - b) ha istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti responsabili e incaricati ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
 - c) ha istituito procedure e strutture atte a trattare i reclami concernenti violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento



ed ha gli strumenti necessari a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico;

d) dimostra in modo convincente per l'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato europeo per la protezione dei dati il progetto di criteri per l'accREDITAMENTO dell'organismo di cui al paragrafo 1, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

4. Fatte salve le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 può prendere, stanti adeguate garanzie, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L'autorità di controllo competente revoca l'accREDITAMENTO dell'organismo, di cui al paragrafo 1, se le condizioni per l'accREDITAMENTO non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo non sono conformi al presente regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento di dati personali effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.



Testo della Commissione

Articolo 39

Certificazione

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

Emendamento PE

Articolo 39

Certificazione

SOPPRESSO

1 bis. Qualsiasi responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può chiedere a qualsiasi autorità di vigilanza dell'Unione, per un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi, di certificare che il trattamento dei dati personali è eseguito in conformità del presente regolamento, in particolare con i principi di cui agli articoli 5, 23 e 30, gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento e i diritti

Emendamento Consiglio

Articolo 39

Certificazione

1. Gli Stati membri, il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello unionale, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento delle operazioni di trattamento effettuate dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. Si tiene conto delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

1 bis. I meccanismi, i sigilli e i marchi approvati ai sensi del paragrafo 2 bis, oltre ad essere stabiliti affinché vengano applicati dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento soggetti al presente regolamento, possono essere stabiliti anche al fine di dimostrare la previsione di adeguate garanzie da parte dei responsabili del trattamento o incaricati del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o



dell'interessato.

1 ter. La certificazione è volontaria, economicamente sostenibile e accessibile tramite una procedura trasparente e non indebitamente gravosa.

1 quater. Le autorità di vigilanza e il comitato europeo per la protezione dei dati cooperano nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, al fine di garantire un meccanismo armonizzato di certificazione della protezione dei dati, comprendente contributi spese armonizzati nell'ambito dell'Unione.

1 quinquies. Durante la procedura di certificazione, l'autorità di controllo può accreditare revisori esterni con competenze specialistiche per eseguire un audit del responsabile o dell'incaricato del trattamento per suo conto. I revisori esterni dispongono di personale con qualifiche sufficienti, sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi concernente i loro doveri. Le autorità di controllo revocano l'accreditamento qualora abbiano motivo di ritenere che il revisore non adempia correttamente ai

organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera e).
Detti responsabili del trattamento o incaricati del trattamento assumono l'impegno vincolante ed esecutivo, mediante strumenti contrattuali o di altro genere, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.



suoi doveri. La certificazione definitiva è rilasciata dall'autorità di controllo.

1 sexies. Le autorità di controllo assegnano ai responsabili del trattamento ed agli incaricati del trattamento che, in seguito alla revisione, hanno ottenuto la certificazione che trattano i dati personali in conformità con il presente regolamento, il marchio uniformato di protezione dei dati, denominato "sigillo europeo di protezione dei dati".

1 septies. Il "sigillo europeo di protezione dei dati" è valido per tutto il periodo in cui le operazioni di trattamento dei dati del responsabile o dell'incaricato del trattamento certificato continua ad essere pienamente conforme al presente regolamento.

1 octies. In deroga al paragrafo 1 septies, la certificazione è valida per un massimo di cinque anni.

1 nonies. Il comitato europeo per la protezione dei dati predispone un registro pubblico elettronico in cui tutti i certificati validi e nulli che sono stati emessi negli Stati membri sono messi a disposizione del pubblico.

1 decies. Il comitato europeo per la protezione dei dati può certificare di propria iniziativa che una norma tecnica volta a rafforzare la protezione dei dati è conforme al presente regolamento.



2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui **al paragrafo 1**, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati e consultazione delle parti interessate, in particolare l'industria e le organizzazioni non governative**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui **ai paragrafi da 1 bis a 1 nonies**, comprese le condizioni di **accreditamento dei revisori, le condizioni di** rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento **e la promozione** nell'Unione e in paesi terzi. **Tali atti delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati.**

3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura

SOPPRESSO

2. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati le funzioni e i poteri dell'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 51 o 51 bis.

2 bis. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 39 bis o, se del caso, da parte dell'autorità di controllo competente in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo competente o, ai sensi dell'articolo 57, dal comitato europeo per la protezione dei dati.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione trasmette all'organismo di certificazione previsto all'articolo 39 bis o, se del caso, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e gli consente l'accesso alle attività di trattamento



*d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo
2.*

necessarie a espletare la procedura di
certificazione.

4. La certificazione viene rilasciata al
responsabile del trattamento o incaricato del
trattamento per un periodo massimo di 3
anni e può essere rinnovata alle stesse
condizioni purché continuino ad essere
soddisfatti i requisiti pertinenti. Viene
revocata dagli organismi di certificazione di
cui all'articolo 39 bis o, se del caso,
dall'autorità di controllo competente,
qualora non siano o non siano più
soddisfatte i requisiti pertinenti.

5. Il comitato europeo per la
protezione dei dati raccoglie in un registro
tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli
di protezione dei dati e li rende pubblici con
qualsiasi mezzo appropriato, ad esempio
tramite il portale europeo della giustizia
elettronica.

Articolo 39 bis

**Organismo di certificazione e relativa
procedura**

1. Fatti salvi le funzioni e i poteri
dell'autorità di controllo competente, di cui
agli articoli 52 e 53, la certificazione viene
rilasciata e rinnovata da un organismo di
certificazione in possesso del livello
adeguato di competenze riguardo alla
protezione dei dati. Ogni Stato membro
stabilisce se tali organismi di certificazione
siano accreditati:



a) dall'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 o 51 bis, e/o

b) dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità controllo competente ai sensi dell'articolo 51 o 51 bis.

2. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a tal fine solo se:

a) riguardo al contenuto della certificazione ha dimostrato in modo convincente alla competente autorità di controllo di essere indipendente e competente;

a bis) si è impegnato a rispettare i criteri di cui al paragrafo 2 bis dell'articolo 39 e approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 o 51 bis o, ai sensi dell'articolo 57, dal comitato europeo di protezione dei dati;

b) ha istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;

c) ha istituito procedure e strutture atte a trattare i reclami concernenti violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal



responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento ed ha gli strumenti necessari a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico;

d) dimostra in modo convincente per l'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui al paragrafo 1 ha luogo in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 o 51 bis o, ai sensi dell'articolo 57, dal comitato europeo di protezione dei dati. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.

4. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 è responsabile della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la responsabilità del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di 5 anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo soddisfi i requisiti.

5. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità di



controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 e i criteri di cui al paragrafo 2 bis dell'articolo 39 sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile.

Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato, ad esempio tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

6 bis. Fatte salve le disposizioni del capo VIII, l'autorità di controllo competente o l'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accREDITAMENTO rilasciato all'organismo di certificazione, di cui al paragrafo 1, se le condizioni per l'accREDITAMENTO non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo non sono conformi al presente regolamento.



7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti da tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1 (...).

7 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati fornisce alla Commissione pareri sui criteri e i requisiti di cui al paragrafo 7.

8. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.



CAPO V

*TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
VERSO PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI*

Testo della Commissione

Articolo 40

Principio generale per il trasferimento

Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, è ammesso soltanto se il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

Testo della Commissione

Articolo 41

CAPO V

*TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
VERSO PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI*

Emendamento PE

INVARIATO

Emendamento PE

Articolo 41

CAPO V

*TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
VERSO PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI*

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

Articolo 41



Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di **ulteriori** autorizzazioni.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo

Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni **specifiche**.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, **come anche l'attuazione di tale legislazione**, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **la giurisprudenza precedente** nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti

Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (...), le regole in materia di protezione dei dati e le misure di sicurezza, ivi comprese le regole per l'inoltro successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché l'esistenza di diritti effettivi e azionabili degli interessati, nonché un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati (...) i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di



indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione.

3. **La** Commissione **può** decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di **esecuzione** sono **adottati secondo la**

nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, **anche con sufficienti poteri sanzionatori**, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **in particolare ogni convenzione o strumento giuridicamente vincolante in relazione alla protezione dei dati personali**.

3. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di** decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato

controllo indipendenti nel paese terzo o di cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare che siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri sanzionatori, per assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri;

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri (...) obblighi derivanti dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare, in relazione alla protezione dei dati personali.

2 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, come pure per valutare se il paese terzo o il territorio o l'organizzazione internazionale o il settore specifico non garantiscano più un livello adeguato di protezione.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere che un paese terzo, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione



procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4. L'atto *di esecuzione* specifica il proprio campo di applicazione *geografico* e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. *La* Commissione *può* decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in

ai sensi del paragrafo 2. Tali atti *delegati prevedono una clausola di estinzione se riguardano un settore di trattamento e sono revocati a norma del paragrafo 5 qualora non sia più garantito un livello adeguato di protezione in conformità del presente regolamento.*

4. L'atto *delegato* specifica il proprio campo di applicazione *territoriale* e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4 bis. La Commissione controlla, su base continuativa, gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sugli elementi di cui al paragrafo 2 qualora sia stato adottato un atto delegato ai sensi del paragrafo 3.

5. *Alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di* decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce *o non garantisce più* un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la

adeguato ai sensi del paragrafo 2. (...). L'atto di esecuzione specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica la o le autorità di controllo (indipendenti) di cui al paragrafo 2, lettera b). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
3 bis. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate da una [...] decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5.

4. SOPPRESSO

4 bis. La Commissione controlla il funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 e delle decisioni adottate in virtù dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

5. La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, e può, ove necessario, revocare, modificare o sospendere la decisione in questione senza effetto retroattivo. Gli atti di esecuzione



questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 87, paragrafo 3.

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

6 bis. Prima di adottare atti delegati a norma dei paragrafi 3 e 5, la Commissione chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di formulare un

sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza (...), secondo la procedura cui all'articolo 87, paragrafo 3. (...)

5 bis. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

6. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o il territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 42 a 44.



parere sull'adeguatezza del livello di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato europeo per la protezione dei dati tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, il territorio o il settore di trattamento all'interno del paese terzo o l'organizzazione internazionale.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***fino a quando non vengono*** modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***e sul suo sito Internet*** l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***per cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che non siano*** modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione ***entro la fine di tale periodo.***

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali nei cui confronti sono state prese decisioni a norma dei paragrafi 3, 3 bis e 5.

8. (...)

Testo della Commissione

Articolo 42

Trasferimento in presenza di garanzie

Emendamento PE

Articolo 42

Trasferimento in presenza di garanzie

Emendamento Consiglio

Articolo 42

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate



adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale **solo se ha** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le norme vincolanti d'impresa conformi all'articolo 43, oppure

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, oppure

c) le clausole tipo di protezione dei dati

adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, ***ovvero decide che un paese terzo, un territorio o un settore di trattamento nel paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5***, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ***non*** può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***a meno che non abbia*** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le norme vincolanti d'impresa conformi all'articolo 43, oppure

a bis) un valido "sigillo europeo di protezione dei dati" per il responsabile del trattamento e il destinatario a norma dell'articolo 39, oppure

c) le clausole tipo di protezione dei dati

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso (...) un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate, anche riguardo ai trasferimenti successivi (...).

2. Possono costituire (...) garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità o enti pubblici; o

a) le norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 43; o

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione (...) secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2; o

c) le clausole tipo di protezione dei dati



adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

adottate da un'autorità di controllo e adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2;

d) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 38, insieme all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento (...) nel paese terzo ad applicare le opportune garanzie, compreso per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

e) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 39, insieme all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento (...) nel paese terzo ad applicare le opportune garanzie, compreso per quanto riguarda i diritti degli interessati.

2 bis. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o il destinatario dei dati (...) nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o

b) (...)



- c) (...)
- d) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità o enti pubblici (...).

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo di protezione dei dati ***o sulle norme vincolanti d'impresa*** di cui al paragrafo 2, lettere a), ***b)*** o c) non necessita di ***ulteriori*** autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sulle ***norme vincolanti d'impresa, sul "sigillo europeo di protezione dei dati" o sulle*** clausole tipo di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere a), ***a bis)*** o c) non necessita di ***specifiche*** autorizzazioni.

3. (...)

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali ***in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a)***. Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali. Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

4. (...)

5. Se non sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva al

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide ***per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che non vengano*** modificate, sostituite o

5. (...)



*trasferimento o a un complesso di trasferimenti, o all'inserimento di disposizioni in accordi amministrativi costituenti la base del trasferimento. Tale autorizzazione dell'autorità di controllo è conforme all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide **fino a quando** non **vengono** modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo.*

abrogate dalla medesima autorità di controllo *prima della fine di tale periodo.*

5 bis. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettere c bis), d), e) ed f).

5 ter. *Le autorizzazioni emesse da uno Stato membro o dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non*



vengono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2.

Testo della Commissione

Articolo 43

Trasferimento in presenza di norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58, le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:
 - a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresе del responsabile del trattamento ***o dell'incaricato del trattamento***, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;
 - b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;
 - c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento PE

Articolo 43

Trasferimento in presenza di norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58, le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:
 - a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresе del responsabile del trattamento, ***nonché ai subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa***, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;
 - b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;
 - c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
- 1 bis. Per quanto riguarda i dati relativi all'occupazione, i rappresentanti del personale ne sono informati e, in conformità del diritto e della prassi dell'Unione o dello Stato membro, sono***

Emendamento Consiglio

Articolo 43

Norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 a condizione che queste:
 - a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo d'impresе o gruppo di impresе che svolge un'attività economica comune;
 - b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili in relazione al trattamento dei loro dati personali;
 - c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.



coinvolti nell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 43.

2. Le norme vincolanti d'impresa specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresе e dei suoi membri;

b) i trasferimenti o l'insieme di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, alla qualità dei dati, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

e) i diritti dell'interessato e i mezzi per

2. Le norme vincolanti d'impresa specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresе e dei suoi membri ***e dei subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa;***

b) i trasferimenti o l'insieme di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, alla ***minimizzazione dei dati, alla limitazione dei periodi di conservazione, alla*** qualità dei dati, alla ***protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione di default,*** alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

e) i diritti dell'interessato e i mezzi per

2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresе in questione e di ciascuno dei suoi membri;

b) i trasferimenti o le categorie di trasferimenti di dati, in particolare le tipologie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, (...) alla qualità dei dati, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di specifiche categorie di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi (...) che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;

e) i diritti dell'interessato in relazione



esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 20, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro del gruppo di imprese non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se prova che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità dell'articolo 11, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);

h) i compiti del responsabile della protezione dei dati designato ai sensi

esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 20, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro del gruppo di imprese non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se prova che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità dell'articolo 11, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);

h) i compiti del responsabile della protezione dei dati designato ai sensi

al trattamento dei suoi dati personali e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a (...) decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 20, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità dimostrando che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità degli articoli 14 e 14bis, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi



dell'articolo 35, compreso il controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo di imprese e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) i meccanismi all'interno del gruppo di imprese diretti a garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa;

j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle politiche e comunicarle all'autorità di controllo;

k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo di imprese, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i).

dell'articolo 35, compreso il controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo di imprese e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) i meccanismi all'interno del gruppo di imprese diretti a garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa;

j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle politiche e comunicarle all'autorità di controllo;

k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo di imprese, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i).

dell'articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo (...) e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

hh) le procedure di reclamo;

i) i meccanismi all'interno del gruppo per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e al consiglio dell'impresa controllante o del gruppo di imprese e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;

j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;

k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo (...), in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i);

l) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo in un paese terzo che potrebbe



3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare **il formato, le procedure**, i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, **compresa la trasparenza per gli interessati**, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e

m) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali (...).

2 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa.

3. (...)

4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni (...) tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente



sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 43 bis

Trasferimento o divulgazione non autorizzati dal diritto dell'Unione

1. Nessuna sentenza di una corte o tribunale, né alcuna decisione presa da un'autorità amministrativa di un paese terzo che disponga la divulgazione, da parte di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, di dati personali, è riconosciuta o assume in alcun modo un carattere esecutivo, fatti salvi i trattati di mutua assistenza legale ovvero gli accordi internazionali in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.

2. Qualora una sentenza di un tribunale o decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo imponga al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di divulgare dati personali, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e, se del caso, il rappresentante del responsabile del



trattamento, notificano senza ritardo la richiesta all'autorità di controllo competente e devono ottenere l'autorizzazione preventiva per il trasferimento o la divulgazione da parte dell'autorità di controllo.

3. L'autorità di controllo valuta la conformità con il regolamento della richiesta di divulgazione e, in particolare, se la divulgazione sia necessaria e prescritta dalla legge in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 44, paragrafo 5. Qualora ciò riguardi gli interessati di altri Stati membri, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

4. L'autorità di controllo informa della richiesta la competente autorità nazionale. Fatto salvo l'articolo 21, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento informa altresì gli interessati della richiesta e dell'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo e, ove applicabile, comunica all'interessato se sono stati forniti dati personali alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di 12 mesi consecutivi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h bis).



Testo della Commissione

Articolo 44

Deroghe

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- a) l'interessato abbia acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei rischi connessi a siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, oppure
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure

Emendamento PE

Articolo 44

Deroghe

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- a) l'interessato abbia acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei rischi connessi a siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, oppure
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure

Emendamento Consiglio

Articolo 44

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso (...) un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:
- a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato del fatto che siffatti trasferimenti possono comportare rischi per l'interessato dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate; oppure
 - b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato; oppure
 - c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato; oppure



d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, **oppure**

(h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie

d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro.

SOPPRESSO

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico ;
oppure

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; oppure

f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di terzi, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; oppure

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro; oppure

h) il trasferimento, che non è su larga scala né frequente, sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il responsabile del trattamento (...) abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e (...) sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati



adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

3. Qualora il trasferimento si basi sul paragrafo 1, lettera h), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento prende in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e offre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

SOPPRESSO

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

personali.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

3. (...)

4. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) e h), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.
(...)

5 bis. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli



6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nella documentazione di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate offerte di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa l'autorità di controllo del trasferimento.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

7. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per specificare ulteriormente i criteri e i requisiti per il trasferimento dei dati sulla base del paragrafo 1.

Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate (...) di cui al paragrafo 1, lettera h) (...).

7. (...)



Testo della Commissione

Articolo 45

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per **facilitare** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati

Emendamento PE

Articolo 45

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per **garantire** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati

Emendamento Consiglio

Articolo 45

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione **efficace** della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante (...), deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la



personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3.

Testo della Commissione

personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali.

d bis) chiarire e consultarsi su conflitti giurisdizionali con paesi terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3.

Emendamento PE

Articolo 45 bis

Relazione della Commissione

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione degli articoli da 40 a 45. A tal fine, la

documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali.

2. (...)

Emendamento Consiglio



Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità di controllo informazioni che devono esserle fornite senza indugio. La relazione viene pubblicata.

CAPO VI

*AUTORITA' DI CONTROLLO
INDIPENDENTI*

Sezione I

Indipendenza

Testo della Commissione

Articolo 46

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di

CAPO VI

*AUTORITA' DI CONTROLLO
INDIPENDENTI*

Sezione I

Indipendenza

Emendamento PE

Articolo 46

Autorità di controllo

INVARIATO

CAPO VI

*AUTORITA' DI CONTROLLO
INDIPENDENTI*

Sezione I

Indipendenza

Emendamento Consiglio

Articolo 46

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento.
- 1 bis. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione (...). A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo



agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

2. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tali autorità al comitato europeo per la protezione dei dati e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Testo della Commissione

Articolo 47

Indipendenza

1. L'autorità di controllo esercita le sue



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

VII.

2. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tali autorità al comitato europeo per la protezione dei dati e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Emendamento PE

Articolo 47

Indipendenza

1. L'autorità di controllo esercita le sue

Emendamento Consiglio

Articolo 47
Indipendenza

1. Ogni autorità di controllo esercita le

funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

2. Nell'adempimento delle loro funzioni i membri dell'autorità di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Per tutta la durata del mandato, i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e non possono esercitare alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno.

4. Al termine del mandato i membri dell'autorità di controllo agiscono con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

5. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli

funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza *e imparzialità, fatti salvi gli accordi di cooperazione e coerenza di cui al capo VII del presente regolamento.*

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

funzioni e i poteri a essa conferiti dal presente regolamento in piena indipendenza.

2. Nell'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento, il membro/i membri dell'autorità di controllo non subisce/subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette e non sollecita/sollecitano né accetta/accettano istruzioni da alcuno.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo



nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.

6. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità di controllo abbia il proprio personale, nominato dal responsabile dell'autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest'ultimo.

7. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di controllo disponga di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

8.

INVARIATO

INVARIATO

7 bis. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità di controllo debba rendere conto al parlamento nazionale a fini di controllo di bilancio.

per la protezione dei dati.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo abbia il proprio personale, (...) soggetto alla direzione del membro o dei membri dell'autorità di controllo.

7. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo disponga di bilanci annuali, separati e pubblici che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.



Testo della Commissione

Articolo 48

**Condizioni generali per i membri
dell'autorità di controllo**

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento o governo.
2. I membri sono scelti tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un'esperienza e competenze notorie per l'esercizio delle loro funzioni, in particolare nel settore della protezione dei dati personali.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del paragrafo 5.
4. I membri possono essere rimossi o privati del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dall'autorità giurisdizionale nazionale competente qualora non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una

Emendamento PE

INVARIATO

Emendamento Consiglio

Articolo 48

**Condizioni generali per i membri
dell'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri dispongono che a nominare il membro o i membri di ciascuna autorità di controllo debba essere (...) il proprio parlamento e/o governo o il capo di Stato dello Stato membro interessato o un organismo indipendente competente per la nomina, conformemente alla normativa di tale Stato membro, tramite una procedura trasparente.
2. Il membro o i membri possiede/possiedono le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. (...)



colpa grave.

5. Allo scadere del mandato o qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo membro.

5. (...)



Testo della Commissione

Articolo 49

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

Ogni Stato membro prevede con legge, nei limiti del presente regolamento:

- a) l'istituzione e lo status dell'autorità di controllo;
- b) le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle funzioni di membro dell'autorità di controllo;
- c) le norme e le procedure per la nomina dei membri dell'autorità di controllo, e le norme sulle attività o professioni incompatibili con le loro funzioni;
- d) la durata del mandato dei membri dell'autorità di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle

Emendamento PE

INVARIATO

Emendamento Consiglio

Articolo 49

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge:
 - a) l'istituzione (...) di ogni autorità di controllo;
 - b) le qualifiche (...) richieste per l'esercizio delle funzioni di membro dell'autorità di controllo;
 - c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo (...);
 - d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo, che non può essere inferiore (...) a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
 - e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, quante volte, del mandato



quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;

- e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei membri dell'autorità di controllo;
- f) le regole e le condizioni comuni che disciplinano le funzioni dei membri e del personale dell'autorità di controllo;
- g) le norme e le procedure relative alla cessazione delle funzioni dei membri dell'autorità di controllo, anche per il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.

del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;

- f) le (...) condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività e professioni incompatibili con essi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione di tale rapporto;
- g) (...).

- 2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o dello Stato membro, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato.



Testo della Commissione

Articolo 50

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato i membri e il personale dell' autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell' esercizio delle loro funzioni.

Emendamento PE

Articolo 50

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato ***e in conformità con la legislazione e la prassi nazionale***, i membri e il personale dell' autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell' esercizio delle loro funzioni, ***e a svolgere le loro funzioni con indipendenza e trasparenza, come indicato nel regolamento.***

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO (ma vedi comma 2 Art. 49)

SEZIONE 2

Funzioni e poteri

Testo della Commissione

Articolo 51

Competenza

1. Ogni autorità di controllo ***esercita, nel territorio del suo Stato membro***, i poteri di cui gode a norma del presente regolamento.

SEZIONE 2

Funzioni e poteri

Emendamento PE

Articolo 51

Competenza

1. Ogni autorità di controllo ***è competente a svolgere i compiti e ad esercitare i*** poteri di cui gode a norma del presente regolamento ***sul territorio del proprio Stato membro, fatti salvi gli articoli 73 e 74. La vigilanza sul trattamento dei dati da parte di una pubblica autorità compete***

SEZIONE 2

Funzioni e poteri

Emendamento Consiglio

Articolo 51
Competenza

1. Ogni autorità di controllo è competente ad esercitare i compiti e i poteri a essa assegnati a norma del presente regolamento nel territorio del suo Stato membro. (...)



2. Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

3. L'autorità di controllo non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

unicamente all'autorità di controllo di tale Stato membro.

soppresso

INVARIATO

2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 51 bis.

3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. (...).

Articolo 51 bis

Competenza dell'autorità di controllo capofila

1. Fatto salvo l'articolo 51, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o



dello stabilimento unico del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transnazionali del suddetto responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 bis.

2. (...)

2 bis. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per il trattamento dei reclami ad essa presentati o per il trattamento di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

2 ter. Nei casi indicati al paragrafo 2 bis, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 bis, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.



2 quater. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 54 bis. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a tale autorità di controllo un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella preparazione del progetto di decisione di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2.

2 quinquies. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 55 e 56.

3. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in merito al trattamento transnazionale.



Articolo 51 ter
Identificazione dell'autorità di controllo competente per lo stabilimento principale

(...)

Articolo 51 quater
Registro dello "sportello unico"

(...)

Testo della Commissione

Articolo 52

Funzioni

L'autorità di controllo:

- a) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento;

Emendamento PE

Articolo 52

Funzioni

L'autorità di controllo:

- a) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento;

Emendamento Consiglio

Articolo 52

Compiti

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

- a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
a bis) promuove la sensibilizzazione e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;



b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ***che li rappresentano*** ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

c) scambia le informazioni con le altre autorità di controllo, presta assistenza reciproca e garantisce l'applicazione e

b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

INVARIATO

a ter) fornisce consulenza, a norma del diritto nazionale, al parlamento nazionale, al governo e agli altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
a quater) promuove la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;

a quinquies) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

b) tratta i reclami proposti da un interessato o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione che rappresenta un interessato ai sensi dell'articolo 73 e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

c) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al



l'attuazione coerente del presente regolamento;

d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

e) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le pratiche commerciali;

f) è consultata dalle istituzioni e dagli organismi degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

g) autorizza i trattamenti di cui all'articolo 34 ed è consultata al riguardo;

d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o **di informazioni specifiche e documentate ricevute che asseriscano un trattamento illecito, o** su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;

d) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;

e) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le pratiche commerciali;

f) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c);

f bis) redige un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis);

g) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 34, paragrafo 3;



h) esprime un parere sui progetti di codici di condotta ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

INVARIATO

i) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43;

INVARIATO

g bis) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2;

g ter) promuove l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 bis;

g quater) ove del caso, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 39, paragrafo 4;

h) definisce e pubblica i criteri per l'accREDITAMENTO di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 bis e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;

h bis) effettua l'accREDITAMENTO di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 bis e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;

h ter) autorizza le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d);

i) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43;

j) contribuisce alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati;

k) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.



j bis) certifica i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 39.

2 bis. Ogni autorità di controllo promuove, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati, la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e incaricati del trattamento riguardo ai rischi, alle regole, alle garanzie e ai diritti riguardanti il trattamento dei dati personali. Ciò comprende un registro di sanzioni e violazioni. Tale registro deve contenere tutti gli avvertimenti e le sanzioni con il massimo livello di dettaglio possibile nonché la risoluzione delle violazioni. Ogni autorità di controllo offre ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento di micro, piccole e medie imprese, su richiesta, informazioni generali sulle loro responsabilità e i loro obblighi conformemente al presente regolamento.

2. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri
3. L'autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la

INVARIATO

SOPPRESSO

INVARIATO

4. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), tramite provvedimenti quali la messa a disposizione di un modulo per la



proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione

4. L'autorità di controllo svolge le proprie funzioni senza spese per l'interessato
5. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese o non effettuare quanto richiesto dall'interessato. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta

INVARIATO

5.. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese ***ragionevole*** o non effettuare quanto richiesto dall'interessato. ***Tale contributo spese non supera i costi di esecuzione dell'azione richiesta.*** Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

5. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, eventualmente, per il responsabile della protezione dei dati.
6. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Testo della Commissione

Articolo 53

Poteri

Emendamento PE

Articolo 53

Poteri

Emendamento Consiglio

Articolo 53

Poteri

(NOTA: L'articolato è stato raggruppato per tipologia di "poteri" e quindi la successione dei commi e delle lettere non corrisponde al testo originale)



1. Ogni autorità di controllo ha il potere di:

a) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;

b) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento;

c) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni;

e) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento;

1. Ogni autorità di controllo, ***in linea con il presente regolamento***, ha il potere di:

a) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati ***o, se necessario, ingiungere al responsabile del trattamento di comunicare la violazione dei dati personali agli interessati***;

b) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento;

c) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni;

e) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento;

1. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia almeno i seguenti poteri d'indagine:

a) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante del responsabile del trattamento, di fornirgli ogni informazione di cui necessiti per l'esercizio dei suoi compiti;

a bis) condurre indagini sotto forma di verifiche sulla protezione dei dati;

a ter) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 39, paragrafo 4;

b) (...)

c) (...)

d) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni del presente



f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;

g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

i) esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

j) informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali.

f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;

g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

i) esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

i bis) certificare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a norma dell'articolo 39;

j) informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali;

j bis) istituire meccanismi efficaci per incoraggiare le segnalazioni confidenziali di violazioni del presente regolamento, tenendo conto degli orientamenti elaborati dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, lettera b).

regolamento;

d bis) ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti;

d ter) ottenere accesso a tutti i locali del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale dello Stato membro.

1 bis. (...).

1 ter. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia i seguenti poteri correttivi:



2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

a) l'accesso a tutti i dati personali e a **tutte le** informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, **se si può ragionevolmente supporre che vi è in corso un'attività contraria al presente regolamento.**

I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento **senza preavviso:**

a) l'accesso a tutti i dati personali e a **tutti i documenti e** informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati.

I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri.

a) rivolgere avvertimenti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) (...);

c bis) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivantigli dal presente regolamento;

d) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento se del caso, in una determinata maniera e entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati a norma degli articoli 16, 17 e 17 bis e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 bis e dell'articolo 17 ter;

e) imporre un limite provvisorio o definitivo al trattamento (...);



f) ordinare la sospensione della circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

g) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 79 e 79 bis, oltre alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.

1 quater. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia i seguenti poteri autorizzativi e consultivi:

a) fornire consulenza al responsabile del trattamento, conformemente alla procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

a bis) formulare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto nazionale, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

a ter) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 34, paragrafo 7 bis, se la legislazione dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

a quater) formulare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

a quinquies) accreditare gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;



a sexies) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 bis;

b) adottare le clausole tipo di protezione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera c);

c) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2 bis, lettera a);

c bis) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 42, paragrafo 2 bis, lettera d);

d) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

2. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie appropriate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previsto dal diritto dell'Unione e dello Stato membro conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, ***in particolare quelli di cui all'articolo 79,***

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, ***conformemente all'articolo 79. Tale potere***

3. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia il diritto di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

SOPPRESSO



paragrafi 4, 5 e 6.

*è esercitato in maniera effettiva,
proporzionata e dissuasiva.*

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 54

Articolo 54

Articolo 54

Relazione di attività

Relazione di attività

Relazione di attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione **annuale** sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento **nazionale** ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

Ogni autorità di controllo elabora una relazione **almeno ogni due anni** sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento **rispettivo** ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato europeo per la protezione dei dati.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 54 bis

Autorità capofila

1. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato



del trattamento sia stabilito in più Stati membri, o qualora siano trattati i dati personali dei residenti in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento funge da autorità capofila responsabile del controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, in linea con le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

2. L'autorità di controllo capofila adotta misure appropriate per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile, solo dopo aver consultato tutte le altre autorità di controllo competenti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, nell'intento di pervenire ad un consenso. A tal fine, fornisce in particolare informazioni pertinenti e consulta le altre autorità prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici sui responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. L'autorità capofila tiene nella massima considerazione i pareri delle autorità coinvolte. L'autorità capofila è l'unica autorità autorizzata a decidere in merito a misure volte a sortire effetti giuridici per quanto riguarda le



attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati, su richiesta di un'autorità di controllo competente, emette un parere sull'identificazione dell'autorità capofila responsabile di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, nei casi in cui:

a) non risulti chiaro dove sia ubicata la sede principale del responsabile o incaricato del trattamento; oppure

b) le autorità competenti non concordino su quale autorità di controllo debba fungere da autorità capofila; oppure

c) il responsabile del trattamento non sia stabilito nell'Unione e i trattamenti riguardino interessati in più Stati membri ai sensi del presente regolamento.

3 bis. Qualora il responsabile del trattamento svolga anche attività in qualità di incaricato del trattamento, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento può agire in qualità di autorità capofila per il controllo delle attività di trattamento.

4. Il comitato europeo per la protezione dei dati può decidere in merito all'identificazione dell'autorità capofila.



(Il paragrafo 1 dell'Emendamento PE del Parlamento si basa sull'articolo 51, paragrafo 2, della proposta della Commissione).

Testo della Commissione

CAPO VII
COOPERAZIONE E COERENZA
Sezione 1
Cooperazione

Emendamento PE

CAPO VII
COOPERAZIONE E COERENZA
Sezione 1
Cooperazione

Emendamento Consiglio

CAPO VII
COOPERAZIONE E COERENZA
Sezione 1
Cooperazione

Articolo 54 bis

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

1. L'autorità di controllo capofila (...) coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nello sforzo per raggiungere un consenso (...). L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.

1 bis. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 55 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 56, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura concernente un responsabile del trattamento o incaricato del



trattamento stabilito in un altro Stato membro.

2. L'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

3. Se una delle altre autorità di controllo interessate esprime un'obiezione pertinente e motivata *al progetto di decisione* entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione o la ritenga non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57. (...)

3 bis. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione formulata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 3 entro un termine di due settimane.

4. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha espresso obiezioni al



progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 3 bis, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sono considerate d'accordo con tale progetto di decisione e sono vincolate da esso.

4 bis. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato europeo per la protezione dei dati circa la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

4 ter. In deroga al paragrafo 4 bis, se un reclamo è archiviato o respinto, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il responsabile del trattamento.

4 ter b. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o respingere parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione.



L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte concernente azioni in relazione al responsabile del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte concernente l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo e la notifica a detto reclamante e ne informa il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.

4 quater. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 4 bis e 4 ter b, il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

4 quinquies. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza



di cui all'articolo 61.

5. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente (...) per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 54 ter

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate in singoli casi di eventuale mancato rispetto del regolamento

(...)

Articolo 55

Assistenza reciproca

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le

Articolo 55

Assistenza reciproca

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le

Articolo 55

Assistenza reciproca

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano reciprocamente assistenza al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende in



richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull'andamento di un'indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti contrari al presente regolamento

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste

4. L'autorità di controllo cui è presentata

richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e le indagini e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia uno stabilimento in diversi Stati membri o qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri. ***L'autorità capofila, quale definita all'articolo 54 bis, garantisce il coordinamento con le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.***

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

particolare le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini. (...)

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza indebito ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine (...).

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L'autorità di controllo cui è



una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

- a) non sia competente per trattarla, oppure
- b) l'intervento richiesto sia incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta.

6. Le autorità di controllo forniscono al più presto e per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo

7. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.

8. Qualora l'autorità di controllo non dia

INVARIATO

INVARIATO

7. Non è imposta alcuna spesa ***all'autorità di controllo richiedente*** per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.

8. Qualora l'autorità di controllo non dia

presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

- a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; oppure
- b) l'intervento richiesto sia incompatibile con le disposizioni del presente regolamento o con il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L'autorità di controllo che riceve la richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure adottate per rispondere alla (...) richiesta. In caso di rifiuto della richiesta ai sensi del paragrafo 4, ne spiega i motivi.

6. Le autorità di controllo forniscono di norma, per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare con altre autorità di controllo norme per l'indennizzo da parte di altre autorità di controllo di spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l'autorità di controllo non



seguito alla richiesta di un'altra autorità di controllo entro un mese, l'autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 57.

9. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

10. La **Commissione** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. **Tali atti di esecuzione sono**

seguito alla richiesta di un'altra autorità di controllo entro un mese, l'autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 57. ***L'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 53, qualora non sia ancora possibile adottare una misura definitiva a causa dell'assistenza non ancora conclusa.***

9. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione, ***in conformità con la procedura di cui all'articolo 57.***

10. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati*** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo

fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

9. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie, che non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, insieme alla motivazione della loro adozione, al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

10. La Commissione può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la



adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

standard di cui al paragrafo 6.

procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 56

Articolo 56

Articolo 56

Operazioni congiunte delle autorità di controllo

Operazioni congiunte delle autorità di controllo

Operazioni congiunte delle autorità di controllo

1. Per potenziare la cooperazione e l'assistenza reciproca, le autorità di controllo possono svolgere indagini congiunte, mettere in atto misure di contrasto congiunte e condurre altre operazioni congiunte in cui sono coinvolti membri o personale designato di autorità di controllo di altri Stati membri.

INVARIATO

1. Le autorità di controllo possono condurre, se del caso, operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

2. Nell'eventualità che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità di **controllo competente invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare all'indagine congiunta o all'operazione congiunta**, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

2. Nell'eventualità che il **responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento siano stabiliti in più Stati membri e che il trattamento** riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità **capofila di cui all'articolo 54 bis coinvolge** l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione **nell'indagine congiunta o nell'operazione congiunta**, e risponde senza ritardo alle richieste di

2. Nell'eventualità che il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità di controllo competente invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare



partecipazione delle autorità di controllo.
L'autorità capofila ha facoltà di agire da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.

INVARIATO

3. L'autorità di controllo che ospiti un'operazione congiunta può, nel rispetto della legislazione nazionale e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri esecutivi, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano all'operazione congiunta, o consentire a detti membri o personale, ove la propria legislazione nazionale lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione nazionale dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti alla legislazione nazionale dell'autorità di controllo ospite. Quest'ultima risponde del loro operato.

all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un'autorità di controllo può, nel rispetto della legislazione del proprio Stato membro e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità della legislazione dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti alla legislazione nazionale dell'autorità di controllo ospite. (...)

3 bis. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo



Stato membro dell'autorità di controllo ospite è responsabile dei danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

3 ter. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

3 quater. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3 ter, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro.

- | | |
|---|-----------|
| 4. Le autorità di controllo stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione | INVARIATO |
| 5. Qualora un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, le altre autorità di controllo sono competenti a prendere misure provvisorie nel territorio del loro | INVARIATO |

4. (...)

5. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato



Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1

6. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie di cui al paragrafo 5. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione, e sottopone la questione nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 57

INVARIATO

membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

6. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie di cui al paragrafo 5, che non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, insieme alla motivazione della loro adozione, al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

Testo della Commissione

SEZIONE 2

Meccanismo di coerenza

Articolo 57

Meccanismo di coerenza

Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione nell'ambito del meccanismo di coerenza **specificato nella** presente sezione.

Emendamento PE

SEZIONE 2

Meccanismo di coerenza

Articolo 57

Meccanismo di coerenza

Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione nell'ambito del meccanismo di coerenza **sia su questioni di ambito generale sia su casi individuali, in conformità delle disposizioni di cui alla**

Emendamento Consiglio

SEZIONE 2

Meccanismo di coerenza

Articolo 57

Meccanismo di coerenza

1. Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1 bis, le autorità di controllo cooperano tra loro (...) mediante il meccanismo di coerenza specificato nella presente sezione.



presente sezione.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati emette un parere ogniqualvolta un'autorità di controllo competente intende adottare una delle misure in appresso (...). A tal fine l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato europeo per la protezione dei dati, quando la decisione:

a) (...);

b) (...);

c) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, oppure

c bis) riguarda una questione di cui all'articolo 38, paragrafo 2 ter concernente la conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta, oppure

c ter) sono finalizzate ad approvare i criteri per l'accREDITAMENTO di un organismo ai sensi dell'articolo 38 bis, paragrafo 3, o di un



organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis , paragrafo 3,

- d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure
- e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure
- f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

- a) se, in un caso di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 3, un'autorità di controllo interessata ha espresso un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato un'obiezione in quanto non pertinente e/o non motivata. La decisione vincolante riguarda



tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in particolare in caso di violazione del regolamento;

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate sullo stabilimento principale;

c) (...)

d) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato europeo per la protezione dei dati nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o non si conforma al parere del comitato europeo per la protezione dei dati emesso a norma dell'articolo 58. In tal



caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato europeo per la protezione dei dati.

4. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, con modulo standard, al comitato europeo per la protezione dei dati tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.



6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa senza indebito ritardo per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato. Se necessario, il segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati fornisce una traduzione delle informazioni utili.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 58

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:

a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, oppure

Articolo 58

Coerenza su questioni di applicazione generale

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:

1. (...)

2. (...)

Articolo 58

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

b) possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, oppure

c) sono finalizzate a stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, oppure

d) sono finalizzate a determinare clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure

e) sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure

f) sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere

d) sono finalizzate a determinare clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure

e) sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure

f) sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione ***di applicazione generale*** sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere



che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa **immediatamente** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.

7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un'autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro una settimana dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro un mese a maggioranza semplice dei membri del

che una questione **di applicazione generale** sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano **senza indebito ritardo** per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa **senza indebito ritardo** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, **la segreteria del comitato europeo per la protezione dei dati** fornisce una traduzione delle informazioni.

6 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta un parere sulle questioni che gli sono deferite a norma del paragrafo 2.

7. Il comitato europeo per la protezione dei dati **può decidere** a maggioranza semplice **se adottare un parere su qualsiasi questione presentatagli a norma dei paragrafi 3 e 4, valutando:**

7. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafi 2 e 4, il comitato europeo per la protezione dei dati emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un mese a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Tale termine può essere



comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51, e lo rende pubblico.

a) se la questione presenta elementi di novità, tenendo conto di sviluppi giuridici o fattuali, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e alla luce dello stato dei progressi nella società dell'informazione; e

b) se il comitato europeo per la protezione dei dati ha già emesso un parere sulla stessa questione.

prorogato di un mese, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione trasmesso ai membri del comitato conformemente all'articolo 57, paragrafo 6, se un membro non ha formulato obiezioni entro il termine indicato dal presidente, tale membro è considerato d'accordo con il progetto di decisione.

7 bis. Entro il termine di cui al paragrafo 7 l'autorità di controllo competente non adotta il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2.

7 ter. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza indebito ritardo, l'autorità di controllo di cui all'articolo 57, paragrafi 2 e 4, a seconda del caso, e la Commissione e lo rende pubblico.

8. L'autorità di controllo di cui all'articolo 57, paragrafo 2 tiene nella

8. *L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e l'autorità di controllo*

8. *Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta parere a norma dei paragrafi 6*



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

competente ai sensi dell'articolo 51 tengono conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, **entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.**

bis e 7 a maggioranza semplice dei suoi membri. Tali pareri sono resi pubblici.

massima considerazione il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, con modulo standard, al presidente del comitato europeo per la protezione dei dati se mantiene o se modificherà il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.

9. Se entro il termine di cui al paragrafo 8 l'autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 57, paragrafo 3.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 58 bis

Coerenza in casi individuali

1. Prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici ai sensi dell'articolo 54 bis, l'autorità capofila condivide tutte le informazioni pertinenti e presenta il progetto di misura a tutte le altre autorità competenti. L'autorità capofila non adotta la misura se un'autorità competente emette, entro un



termine di tre settimane, serie obiezioni alla misura.

2. Qualora un'autorità competente emetta serie obiezioni ad un progetto di misura dell'autorità capofila o qualora quest'ultima non presenti un progetto di misura a norma del paragrafo 1 o non rispetti gli obblighi di assistenza reciproca a norma dell'articolo 55 o per operazioni congiunte a norma dell'articolo 56, la questione è esaminata dal comitato europeo per la protezione dei dati.

3. L'autorità capofila e/o altre autorità competenti coinvolte e la Commissione comunicano per via elettronica, senza indebito ritardo, al comitato europeo per la protezione dei dati utilizzando un formato standard tutte le informazioni pertinenti, inclusi se del caso una sintesi dei fatti, il progetto di misura, i motivi che hanno reso necessaria tale misura, le obiezioni sollevate contro di essa ed i pareri di altre autorità di controllo interessate.

4. Il comitato europeo per la protezione dei dati esamina la questione, tenendo conto dell'impatto del progetto di misura dell'autorità capofila sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati e decide, con votazione a maggioranza semplice dei suoi membri, se emettere un parere sulla questione entro due settimane dopo che le informazioni pertinenti sono state



trasmesse a norma del paragrafo 3.

5. Nel caso in cui il comitato europeo per la protezione dei dati decida di emettere un parere, lo fa entro sei settimane e pubblica il parere.

6. L'autorità capofila tiene nel massimo conto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati l'ha informata del parere, comunica per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantiene o se modifica il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato. Qualora l'autorità capofila non intenda seguire il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, fornisce una giustificazione motivata.

7. Qualora il comitato europeo per la protezione dei dati contesti la misura dell'autorità di controllo di cui al paragrafo 5, può adottare entro un mese una misura vincolante per l'autorità di controllo su decisione della maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 58 bis
Decisioni del comitato europeo per la
protezione dei dati

1. Nei casi di cui all'articolo 57,



paragrafo 3, il comitato europeo per la protezione dei dati adotta una decisione sulla questione che gli è stata sottoposta al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi. La decisione è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Questo termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione.
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini



di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2 a maggioranza semplice dei membri del comitato. In mancanza di una maggioranza dei membri del comitato, la decisione è adottata mediante voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. (...)
6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati notifica senza indebito ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di



cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 7.

7. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato europeo per la protezione dei dati. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato europeo per la protezione dei dati circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente



al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 ter b. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 e precisa che la decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati conformemente al paragrafo 6. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1.

Testo della Commissione

Articolo 59

Parere della Commissione

1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell'articolo 58, o entro sei settimane nel caso di cui all'articolo 61, la

Emendamento PE

soppresso

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO



Commissione può adottare un parere sulla questione sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento.

2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.

4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l'autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 60

soppresso

SOPPRESSO

Sospensione di un progetto di misura



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all'autorità di controllo di sospendere l'adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:

a) conciliare le posizioni divergenti dell'autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati, ove tale conciliazione appaia ancora possibile, oppure

b) adottare una misura ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 60 bis

Notifica al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in base a una relazione del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, in merito alle questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza, mostrando le conclusioni adottate dalla Commissione e dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di garantire un'esecuzione e un'applicazione coerenti del presente regolamento.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 61

Procedura d'urgenza

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi,

Articolo 61

Procedura d'urgenza

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi,

Articolo 61

Procedura d'urgenza

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 o alla procedura di cui all'articolo 54 bis, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti



l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente prendere misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza di misure definitive.
3. Ogni autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza qualora l'autorità di controllo competente non abbia preso misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza dell'intervento

4. ***In deroga all'articolo 58, paragrafo 7,*** il parere d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a

l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58 ***bis***, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

INVARIATO

INVARIATO

4. Il parere d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del

giuridici nel territorio del proprio Stato membro, con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato europeo per la protezione dei dati, motivando tale richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato europeo per la protezione dei dati qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.

4. In deroga all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 58 bis, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante



maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

comitato europeo per la protezione dei dati.

d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

Testo della Commissione

Articolo 62

Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per:

a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;

Emendamento PE

Articolo 62

Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione ***di applicazione generale, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, per:***

SOPPRESSO

Emendamento Consiglio

Articolo 62

Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per:

a) (...);



b) decidere, **entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 1**, sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'**articolo 58**, paragrafo 2, lettera d);

c) specificare il formato e le procedure per l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione;

d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. L'adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in

b) Decidere sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'**articolo 42**, paragrafo 2, lettera d);

SOPPRESSO

d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

SOPPRESSO

3. L'adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in

b) (...);

c) (...);

d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 57, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 58, paragrafo 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

2. (...)

3. (...)



virtù dei trattati.

Testo della Commissione

Articolo 63

Esecuzione

1. Ai fini del presente regolamento, le misure esecutive adottate dall'autorità di controllo di uno Stato membro sono eseguite in tutti gli Stati membri interessati.
2. Qualora un'autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell'ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell'articolo 58, **paragrafi da 1 a 5**, la misura dell'autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo.

virtù dei trattati.

Emendamento PE

Articolo 63

Esecuzione

INVARIATO

2. Qualora un'autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell'ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell'articolo 58, **paragrafo 1 e 2, o adotti una misura nonostante l'emissione di serie obiezioni a norma dell'articolo 58 bis, paragrafo 1**, la misura dell'autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo.

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO



SEZIONE 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Testo della Commissione

Articolo 64

Comitato europeo per la protezione dei dati

1. È istituito un comitato europeo per la protezione dei dati.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto dal responsabile di un'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati
3. La Commissione ha il diritto di

SEZIONE 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Emendamento PE

Articolo 64

Comitato europeo per la protezione dei dati

(INVARIATO)

SEZIONE 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Emendamento Consiglio

Articolo 64

Comitato europeo per la protezione dei dati

1 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati è istituito come organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.

1 ter. Il comitato europeo per la protezione dei dati è rappresentato dal suo presidente.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto dal responsabile di un'autorità di controllo di ciascuno Stato membro o da un suo rappresentante e dal garante europeo della protezione dei dati.
3. Qualora, in uno Stato membro, più



partecipare alle attività e alle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e designa un rappresentante. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa senza ritardo la Commissione di tutte le attività del comitato europeo per la protezione dei dati.

autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, (...) è designato un rappresentante comune conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4. La Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati o un suo rappresentante hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati comunica alla Commissione (...) le attività del comitato europeo per la protezione dei dati.

Testo della Commissione

Articolo 65

Indipendenza

1. Nell'esercizio dei suoi compiti ai sensi degli articoli 66 e 67, il comitato europeo per la protezione

Emendamento PE

Articolo 65

Indipendenza

(INVARIATO)

Emendamento Consiglio

Articolo 65

Indipendenza

1. Nell'adempimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 66 (...) e 67, il comitato europeo per



dei dati opera con indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 66, paragrafo 2, nell'esercizio dei suoi compiti il comitato europeo per la protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno

la protezione dei dati opera con indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 66, paragrafo 2, nell'adempimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato europeo per la protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

Testo della Commissione

Articolo 66

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

Emendamento PE

Articolo 66

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione:

Emendamento Consiglio

Articolo 66

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati promuove l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

a bis) monitora e assicura l'applicazione corretta del presente regolamento nei casi previsti all'articolo 57, paragrafo 3, fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di



a) consiglia *la Commissione* in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

a) consiglia *le istituzioni europee* in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o *del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione*, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, *anche relativamente all'impiego dei poteri esecutivi*;

c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

controllo;

a) consiglia la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

b bis) elabora per le autorità di controllo linee direttrici concernenti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 53, paragrafi 1, 1 ter e 1 quater, e la fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 79 e 79 bis;

(c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alle lettere b) e b bis);



c bis) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 38 e 39;

(c ter) effettua l'accREDITAMENTO di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 39 bis e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 6, e dei responsabili o incaricati del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 39, paragrafo 4;

c quinquies) specifica i requisiti di cui dell'articolo 39 bis, paragrafo 3, ai fini dell'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 39;

c sexies) fornisce alla Commissione pareri sul livello di protezione dei dati personali garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare nei casi di cui all'articolo 41;

d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57;

d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57;

d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui al paragrafo 2 e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 57, paragrafo 4;



e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

d bis) fornisce un parere su quale autorità considerare capofila ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 3;

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale, ***incluso il coordinamento delle operazioni congiunte e delle altre attività congiunte, se decide in tal senso su richiesta di una o più autorità di controllo;***

f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

g quater) esprime un parere sui criteri e i requisiti per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati a norma dell'articolo 39, paragrafo 3;

g quinquies) mantiene un registro elettronico pubblico dei certificati validi e non validi a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

g sexies) fornisce assistenza, su richiesta, alle autorità di controllo nazionali;

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;

h) (...);

i) mantiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dagli organi giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.



g septies) redige e pubblica un elenco delle operazioni di trattamento soggette a previa consultazione a norma dell'articolo 34;

g octies) conserva un registro delle sanzioni irrogate ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento da parte delle autorità di controllo competenti.

2. Qualora **chieda** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione **può** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

2. Qualora **chiedano** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, **il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche **al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.**

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

4 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati consulta, se del caso, le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 72, i risultati della procedura di consultazione

2. Qualora chieda consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.



sono pubblicati dal comitato europeo per la protezione dei dati.

4 ter. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per stabilire procedure comuni per la ricezione e la verifica di informazioni relative a presunti trattamenti illeciti e salvaguardando la riservatezza nonché le fonti delle informazioni ricevute.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 67

Relazioni

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente la Commissione dell'esito delle proprie attività. Redige una relazione **annuale** sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi.

La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 67

Relazioni

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente **il Parlamento europeo, il Consiglio e** la Commissione dell'esito delle proprie attività. Redige **almeno ogni due anni** una relazione sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi.

La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

1. (...)

Articolo 67

Relazioni



2. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione

INVARIATO

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata e viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 57, paragrafo 3.

Testo della Commissione

Articolo 68

Procedura

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

Emendamento PE

Articolo 68

Procedura

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri, ***salvo se diversamente previsto dal suo regolamento interno.***

Emendamento Consiglio

Articolo 68

Procedura

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta le decisioni vincolanti di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente ai requisiti di maggioranza stabiliti all'articolo 58 bis, paragrafi 2 e 3. Per quanto riguarda le decisioni relative agli altri compiti di cui all'articolo 66 del presente regolamento, esse sono adottate a



2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell'esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

Testo della Commissione

Articolo 69

Presidenza

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. ***Uno dei vicepresidenti è il garante europeo della protezione dei dati, salvo che sia stato eletto presidente.***

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile.

INVARIATO

Emendamento PE

Articolo 69

Presidenza

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e ***almeno*** due vicepresidenti tra i suoi membri.

INVARIATO

2 bis. La carica di presidente è un impiego

maggioranza semplice dei suoi membri.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Emendamento Consiglio

Articolo 69

Presidenza

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice(...).

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.



a tempo pieno.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 70

Articolo 70

Articolo 70

Compiti del presidente

Compiti del presidente

Compiti del presidente

(INVARIATO)

1. Il presidente ha il compito di:

- a) convocare le riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e stabilirne l'ordine del giorno;
- b) garantire l'adempimento dei compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

1. Il presidente ha il compito di:

- a) convocare le riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e stabilirne l'ordine del giorno;

a bis) notificare le decisioni adottate dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 58 bis all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;

- b) garantire l'adempimento tempestivo dei compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati fissa nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati fissa nel proprio regolamento interno la ripartizione dei



vicepresidenti.

compiti tra presidente e vicepresidenti.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 71

Articolo 71

Articolo 71

Segreteria

Segreteria

Segreteria

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati dispone di una segreteria. Alle funzioni di segreteria provvede il garante europeo della protezione dei dati.

INVARIATO

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati dispone di una segreteria messa a disposizione dal segretariato del Garante europeo della protezione dei dati (...).

1 bis. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati.

1 ter. Il personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti assegnati al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento è distinto dal punto di vista organizzativo, nonché soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al Garante



europeo della protezione dei dati.

1 quater. Ove necessario, il comitato europeo per la protezione dei dati, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, stabilisce e pubblica un codice di condotta che attua il presente articolo e si applica al personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti assegnati al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento.

2. La segreteria, sotto la direzione del presidente, presta assistenza analitica, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.

3. La segreteria è incaricata in particolare:

- a) della gestione ordinaria del comitato europeo per la protezione dei dati;
- b) della comunicazione tra i membri del comitato europeo per la protezione dei dati, il suo presidente e la Commissione, e della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
- c) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna

2. La segreteria, sotto la direzione del presidente, presta assistenza analitica, **giuridica**, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.

INVARIATO

2. La segreteria presta assistenza analitica, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.

3. La segreteria è incaricata in particolare:



ed esterna;

- d) della traduzione delle informazioni rilevanti;
- e) della preparazione delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e del relativo seguito;
- f) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri e di altri testi adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati.

a) della gestione ordinaria del comitato europeo per la protezione dei dati;

b) della comunicazione tra i membri del comitato europeo per la protezione dei dati, il suo presidente e la Commissione, e della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;

c) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

d) della traduzione delle informazioni rilevanti;



e) della preparazione delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e del relativo seguito;

f) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati.

Testo della Commissione

Articolo 72

Riservatezza

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati **hanno** carattere riservato.

2. I documenti trasmessi ai membri del comitato europeo per la protezione dei dati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 o il comitato europeo per la protezione dei dati li abbia resi pubblici in altro modo.

Emendamento PE

Articolo 72

Riservatezza

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati **possono se necessario avere** carattere riservato, **salvo qualora sia altrimenti previsto nel suo regolamento. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati è reso pubblico.**

INVARIATO

Emendamento Consiglio

Articolo 72

Riservatezza

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati hanno carattere riservato.

2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato europeo per la protezione dei dati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001.



3. I membri del comitato europeo per la protezione dei dati nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti.

INVARIATO

SOPPRESSO

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

CAPO VIII

RICORSI, RESPONSABILITA' E
SANZIONI

Articolo 73

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che *tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali* e che sia debitamente costituito o costituita secondo

CAPO VIII

RICORSI, RESPONSABILITA' E
SANZIONI

Articolo 73

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale *e il meccanismo di coerenza*, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che *agisca nell'interesse pubblico* e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre

CAPO VIII

RICORSI, RESPONSABILITA' E
SANZIONI

Articolo 73

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a una sola autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo della presunta violazione.

2. (...)



la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

3. Indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione *dei dati personali* ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

3. Indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione *del presente regolamento* ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

3. (...)

4. (...)

5. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 74 (...).

Testo della Commissione

Articolo 74

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l'autorità di controllo

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano.

Emendamento PE

Articolo 74

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l'autorità di controllo

1. ***Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni*** persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le

Emendamento Consiglio

Articolo 74

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro l'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo



2. Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni contro l'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. L'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in

decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano.

2. **Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni** interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni contro l'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. **Fatto salvo il meccanismo di coerenza,** l'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro

contro una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale *effettivo* qualora l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 e 51 bis non abbia trattato un reclamo o non lo abbia informato entro tre mesi o entro un periodo più breve a norma del diritto dell'Unione o della legislazione dello Stato membro dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 73.

3. (...) Le azioni contro l'autorità di controllo (...) sono promosse dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

3 bis. Qualora siano promosse azioni contro una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato europeo per la protezione dei dati nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'organo giurisdizionale.

4. (...)



giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.

5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.

in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.

5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.

5. (...)

Testo della Commissione

Articolo 75

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di cui all'articolo 73, chiunque ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme al presente regolamento.

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato

Emendamento PE

Articolo 75

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento

INVARIATO

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato

Emendamento Consiglio

Articolo 75

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 73, gli interessati hanno il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritengano che siano stati violati i diritti di cui godono a norma del presente regolamento in seguito a un trattamento dei loro dati personali non conforme al presente regolamento.

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato



del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

3. Qualora nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso un procedimento riguardante la stessa misura, decisione o pratica, l'autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di cui è stata investita, salvo qualora l'urgenza del caso per la protezione dei diritti dell'interessato non permetta di aspettare l'esito del procedimento nell'ambito del meccanismo di coerenza.

4. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.

Testo della Commissione

Articolo 76

Norme comuni per i procedimenti giurisdizionali

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo

del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica **dell'Unione o di uno Stato membro** nell'esercizio dei pubblici poteri.

INVARIATO

INVARIATO

Emendamento PE

Articolo 76

Norme comuni per i procedimenti giurisdizionali

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo

del trattamento ha uno stabilimento (...). In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

3. (...)

4. (...)

Emendamento Consiglio

Articolo 76

Rappresentanza degli interessati

1. L'interessato ha il diritto di dare



2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e **75 per conto di** uno o più interessati.

2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74, 75 e 77 **se autorizzato da** uno o più interessati.

mandato a un organismo, organizzazione o associazione, che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare i diritti di cui agli articoli 73, 74 e 75 per suo conto.

2. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le disposizioni del presente regolamento o garantire la coerenza della protezione dei dati personali all'interno dell'Unione.

INVARIATO

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal (...) mandato conferito dall'interessato, abbia in tale Stato membro il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, conformemente all'articolo 73, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 73, 74 e 75, qualora ritenga che i diritti di un interessato siano stati violati in seguito a un trattamento dei dati personali non conforme al presente regolamento.

3. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro

INVARIATO

SOPPRESSO (Ma v. Art. 76-bis)



che abbia fondati motivi di ritenere che in un altro Stato membro sia in corso un procedimento parallelo contatta l'autorità giurisdizionale competente dell'altro Stato membro per ottenere conferma dell'esistenza del procedimento parallelo.

4. Se il procedimento parallelo nell'altro Stato membro riguarda la stessa misura, decisione o pratica l'autorità giurisdizionale, può sospendere il procedimento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle asserite violazioni e impedire ulteriori danni agli interessi in causa.

INVARIATO

SOPPRESSO

INVARIATO

SOPPRESSO

Articolo 76 bis
Sospensione delle azioni

1. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento (...) dello stesso responsabile del trattamento o dello stesso incaricato del trattamento pendenti presso un organo giurisdizionale in



un altro Stato membro, prende contatto con tale organo giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso responsabile del trattamento o dello stesso incaricato del trattamento siano pendenti presso un organo giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque organo giurisdizionale competente successivamente adito può sospendere le azioni.

2 bis. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale adito per primo sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Testo della Commissione

Articolo 77

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di **ottenere** il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o

Emendamento PE

Articolo 77

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno, **incluso un danno non pecuniario**, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di **chiedere** il risarcimento del

Emendamento Consiglio

Articolo 77

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da un trattamento che non è conforme al presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del



dall'incaricato del trattamento.

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno, ***a meno che non sussista un adeguato accordo scritto tra di essi che stabilisce le responsabilità a norma dell'articolo 24.***

INVARIATO

trattamento o dall'incaricato del trattamento.

2. Un responsabile del trattamento (...) coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento non conforme al presente regolamento. Un incaricato del trattamento risponde (...) per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti agli incaricati del trattamento o ha agito in modo esterno o contrario alle legittime istruzioni del responsabile del trattamento.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è esonerato (...) dalla responsabilità, in conformità al paragrafo 2 (...) se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. *Qualora più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento oppure un responsabile del trattamento e un incaricato del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, in conformità ai paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno cagionato dal trattamento (...), ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde (...) per l'intero ammontare del danno.*

5. Qualora un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo



4, l'intero risarcimento del danno, tale responsabile del trattamento o incaricato del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri responsabili del trattamento o incaricati del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi agli organi giurisdizionali competenti a norma della legislazione dello Stato membro di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 78

Articolo 78

SOPPRESSO (Ma v. Art. 79)

Sanzioni

Sanzioni

(INVARIATO)

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento, compresa l'omessa designazione del rappresentante a cura del responsabile del trattamento, e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,



proporzionate e dissuasive.

2. Qualora il responsabile del trattamento abbia designato un rappresentante, le sanzioni si applicano al rappresentante, fatte salve le sanzioni applicabili al responsabile del trattamento.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Testo della Commissione

Articolo 79

Sanzioni amministrative

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

Emendamento PE

Articolo 79

Sanzioni amministrative

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo. ***Le autorità di controllo collaborano ai sensi degli articoli 46 e 57 per garantire un livello di sanzioni armonizzato all'interno***

Emendamento Consiglio

Articolo 79

Condizioni generali per irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

NOTA: L'articolo 79 è stato suddiviso in due disposizioni: una prima (Art. 79) che fissa le condizioni generali per le sanzioni amministrative, ed una seconda (Art. 79bis) che elenca le fattispecie sanzionate.

1. Ogni autorità di controllo (...) garantisce che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 79 bis (...) siano in ogni singolo caso effettive,



2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

dell'Unione.

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

2 bis. A chiunque non si attenga agli obblighi delineati nel presente regolamento, l'autorità di controllo impone almeno una delle seguenti sanzioni:

a) un avvertimento scritto in caso di prima inosservanza non intenzionale;

b) verifiche della protezione dei dati a intervalli regolari;

proporzionate e dissuasive.

2. (...)

2 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, oltre alle misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1 ter, lettere da a) a f) o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (...) e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito (...) conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione considerate la natura, la portata o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;



c) una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100 000 000 EUR o fino al 5% del fatturato mondiale annuo nel caso di un'impresa, se superiore.

2 ter. Se il responsabile del trattamento dei dati o l'incaricato del trattamento dei dati è in possesso di un "sigillo europeo per la protezione dei dati" valido in conformità dell'articolo 39, nei casi di mancata conformità, intenzionale o dovuta a negligenza è imposta solo una sanzione ai sensi del paragrafo 2 bis, lettera c).

2 quater. La sanzione amministrativa tiene conto dei seguenti fattori:

a) la natura, la gravità e la durata dell'inosservanza;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica e delle precedenti violazioni da questa commesse;

d) la natura ripetitiva della violazione;

c) (...);

d) le misure prese dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

e) il grado di responsabilità del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento considerate le misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 23 e 30;

f) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento;

g) (...);

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente imposti provvedimenti di cui all'articolo 53,





e) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuare i possibili effetti avversi della violazione;

f) le categorie specifiche di dati personali interessate dalla violazione;

g) il livello del danno, incluso il danno non pecuniario, subito dagli interessati;

h) le misure prese dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

i) qualsiasi beneficio finanziario ottenuto o qualsiasi perdita evitata, direttamente o indirettamente, dalla violazione;

j) il grado delle misure tecniche e organizzative nonché delle procedure poste in essere in conformità di:

i) Art. 23 - Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

ii) Articolo 30 - Sicurezza del trattamento

(...) paragrafo 1 ter , lettere a), d), e) e f), nei confronti del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 38 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 39;

k) (...);

l) (...);

m) §§eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. (...)

3 bis. (...)

3 ter. Ciascuno Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie a autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

4. L'esercizio da parte di un'autorità di

controllo (...) dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali appropriate in conformità del diritto dell'Unione e della legislazione dello Stato membro, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

iii) Articolo 33 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

5. Gli Stati membri possono astenersi dal prevedere norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 79 bis, paragrafi 1, 2 e 3 se il loro sistema giudiziario non le prevede e le violazioni ivi enumerate sono già soggette a sanzioni penali nella loro legislazione nazionale entro [data di cui all'articolo 92, paragrafo 2], assicurandosi nel contempo che tali sanzioni penali siano effettive, proporzionate e dissuasive in considerazione del livello di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.

iv) Articolo 33 bis - Verifica della conformità della protezione dei dati

In questo caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

v) Articolo 35 - Designazione del responsabile della protezione dei dati

k) il rifiuto di cooperare con le ispezioni, le revisioni e i controlli eseguiti dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 53, ovvero il porvi ostacolo;

l) altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.



3. In caso di prima inosservanza non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

a) una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure

b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250.000 EUR o, per le imprese, fino all'0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

a) non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;

b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

a) non fornisce le informazioni, fornisce



informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;

b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,

c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;

d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;

e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;

f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;



g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;

b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;

c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;

d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;

e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;

f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;



g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;

h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;

i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;

j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;

k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga,



in violazione degli articoli da 40 a 44;

m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;

o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui *ai paragrafi 4, 5 e 6*, tenuto conto dei criteri di cui *al paragrafo 2*.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo *assoluto* delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui *al paragrafo 2 bis*, tenuto conto dei criteri *e dei fattori* di cui *ai paragrafi 2 e 2 quater*.

Articolo 79 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) L'autorità di controllo può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 250 000 EUR o, per le imprese, allo 0,5 % del fatturato mondiale totale annuo



dell'esercizio precedente, al responsabile del trattamento che, con dolo o colpa:

a) (...) non risponde entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2 alle richieste dell'interessato;

b) fa pagare un contributo in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4, prima frase.

2) L'autorità di controllo può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 500 000 EUR o, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale totale annuo (...) dell'esercizio precedente, al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento che, con dolo o colpa:

a) non fornisce le informazioni o (...) fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni [per tempo o] in modo [sufficientemente] trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 14 bis;

b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16 (...);

c) non cancella i dati personali in violazione del diritto alla cancellazione e "all'oblio" a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d) oppure e);



d) (...)

d bis) tratta dati personali in violazione del diritto di limitazione di trattamento a norma dell'articolo 17 bis oppure non informa l'interessato prima che la limitazione di trattamento sia revocata a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 4;

d ter) non comunica a ciascuno dei destinatari cui il responsabile del trattamento ha trasmesso i dati personali le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni di trattamento, in violazione dell'articolo 17 ter;

d quater) non fornisce all'interessato i dati personali che lo riguardano (...) in violazione dell'articolo 18;

d quinquies) tratta i dati personali dopo l'obiezione da parte dell'interessato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e non dimostra l'esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d sexies) non fornisce all'interessato informazioni relative al diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 o continua a trattare i dati per finalità di



marketing diretto dopo l'obiezione da parte dell'interessato in violazione dell'articolo 19, paragrafo 2 bis;

e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;

f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28 e all'articolo 31, paragrafo 4.

g) (...)

3) L'autorità di controllo può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 1 000 000 EUR o, per le imprese, al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento che, con dolo o colpa:

a) tratta dati personali senza una base giuridica (...) a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7, 8 e 9;

b) (...);

c) (...);

d) non rispetta le condizioni relative (...) al processo decisionale automatizzato



relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione di cui all'articolo 20;

d bis) (...) non attua misure adeguate o non è in grado di dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22 (...) e 30;

d ter) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;

d quater) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione (...) dell' articolo 26 (...);

d quinquies) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica [tempestivamente o] integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;

d sexies) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in violazione dell'articolo 33 o tratta dati personali senza (...) la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 34, paragrafo 2;

e) (...);

f) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39 o non rispetta le condizioni e le procedure di cui agli articoli 38 bis e 39 bis;



g) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale (...) in violazione degli articoli da 41 a 44;

h) non si conforma a un ordine, a una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o non dà l'accesso in violazione dell'articolo 53, paragrafo 2.

i) (...)

j) (...).

3 bis. Se un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento elencate nei paragrafi 1, 2 o 3, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare l'importo precisato per la violazione più grave.

Articolo 79 ter
Sanzioni

1. Per le violazioni (...) del presente regolamento, in particolare per violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma (...) dell'articolo 79 bis, gli Stati membri determinano le sanzioni



per violazione di tali disposizioni e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. (...).

3. *Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.*

CAPO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Testo della Commissione

Articolo 80

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

1. Gli Stati membri prevedono, ***per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria***, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni

CAPO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Emendamento PE

Articolo 80

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

1. Gli Stati membri prevedono, ***ogniquale volta sia necessario***, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il

CAPO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Emendamento Consiglio

Articolo 80

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione e di informazione

1. La legislazione nazionale dello Stato membro (...) concilia (...) il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il



concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI, la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII **e situazioni specifiche relative al trattamento dei dati di cui al capo IX**, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione, **conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

INVARIATO

trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto alle disposizioni di cui ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione (...).



Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 80 bis

Accesso ai documenti

Articolo 80 bis

Trattamento dei dati personali e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

1. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico a documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 80 bis bis

Trattamento di dati personali e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico



I dati personali contenuti in informazioni del settore pubblico in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto, al fine di conciliare il riutilizzo di tali documenti ufficiali e le informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 80 ter

Trattamento del numero di identificazione nazionale

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.

Testo della Commissione

Articolo 81



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Emendamento PE

Articolo 81

Emendamento Consiglio

SOPPRESSO

Trattamento di dati personali relativi alla salute

1. *Nei limiti* del presente regolamento *e in conformità* dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela dei **legittimi interessi** dell'interessato, ed **essere necessario**:

a) per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l'altro dei medicinali e dei dispositivi medici, oppure

Trattamento di dati personali relativi alla salute

1. **In conformità delle disposizioni** del presente regolamento, **segnatamente** dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate, **coerenti** e specifiche a tutela **degli interessi e dei diritti fondamentali** dell'interessato, **nella misura in cui esse siano necessarie e proporzionate**, ed **i cui effetti siano prevedibili da parte dell'interessato**:

a) per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l'altro dei medicinali e dei dispositivi medici, **e quando il trattamento dei**



c) per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria.

medesimi dati è effettuato da una persona soggetta all'obbligo di riservatezza, oppure

c) per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria *e prestazione di servizi sanitari. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute per motivi di interesse pubblico non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno State membro.*

1 bis. Qualora le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 possano essere conseguite senza l'utilizzo di dati personali, tali dati non saranno utilizzati per dette finalità, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto di uno State membro.

1 ter. Qualora il consenso dell'interessato sia richiesto per il trattamento di dati medici esclusivamente a fini sanitari pubblici di ricerca scientifica, il consenso può essere fornito per una o più ricerche scientifiche e simili. Tuttavia l'interessato può ritirare il suo consenso il qualsiasi momento.

1 quater. Al fine di autorizzare la partecipazione ad attività di ricerca



scientifica nell'ambito di test clinici, si applicano le disposizioni della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸quater.

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, **come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie**, è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è **autorizzato soltanto con il consenso dell'interessato ed** è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

2 bis. Il diritto degli Stati membri può prevedere deroghe all'obbligo di prestare consenso a scopo di ricerca, di cui al paragrafo 2, per quanto attiene alla ricerca che riveste un interesse pubblico elevato qualora quest'ultima non possa essere condotta in altro modo. I dati in questione sono resi anonimi o, laddove ciò non fosse possibile per le finalità della ricerca, pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati e vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati. L'interessato ha tuttavia il diritto di opporre obiezioni in qualsiasi momento a norma dell'articolo 19.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1,

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri



lettera b), e *i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.*

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e *di interesse pubblico elevato nel settore della ricerca come indicato al paragrafo 2 bis.*

3 bis. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

***48quater* Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).**

Testo della Commissione

Articolo 82

Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. ***Nei limiti*** del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare ***con legge***

Emendamento PE

Articolo 82

Norme minime per il trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. ***In conformità delle norme*** del presente regolamento ***e nel rispetto del principio di***

Emendamento Consiglio

Articolo 82

Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite accordi collettivi norme



norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

proporzionalità, gli Stati membri possono adottare **tramite disposizioni giuridiche** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare, **ma non esclusivamente**, per finalità di assunzione e **candidatura all'interno di un gruppo di imprese**, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e da accordi collettivi, **in linea con il diritto e le prassi nazionali**, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. **Gli Stati membri possono acconsentire a che gli accordi collettivi specifichino ulteriormente le disposizioni di cui al presente articolo.**

1 bis. Le finalità del trattamento di tali dati devono essere collegate al motivo per cui tali dati sono stati raccolti e rimanere nell'ambito dei rapporti di lavoro.

L'elaborazione di profili o l'uso per secondi fini non sono autorizzati.

1 ter. Il consenso di un impiegato non costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati da parte del datore di lavoro.

1 quater. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le disposizioni

più specifiche per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà rispetto al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
(...)



giuridiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti norme minime:

a) non è consentito il trattamento dei dati dei lavoratori senza che essi ne siano a conoscenza. In deroga alla prima frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.

b) Non è consentita una sorveglianza ottico-elettronica e/o acustico-elettronica aperta delle parti dell'impresa non accessibili al pubblico che sono prevalentemente adibite a usi privati dei lavoratori, in particolare in locali sanitari, spogliatoi, aree di riposo e camere da letto. Il controllo furtivo non è consentito in nessun caso.

c) Qualora le imprese o le autorità procedano alla raccolta o al trattamento di dati personali nell'ambito di visite



mediche e/o test attitudinali, esse sono tenute a comunicare anticipatamente al candidato o al dipendente le finalità di utilizzo di tali dati e ad assicurarsi di trasmettere successivamente tali dati al candidato o al dipendente insieme ai risultati, illustrandone il contenuto su richiesta. La raccolta di dati a fini di analisi e test genetici è in linea di massima vietata.

d) Tramite accordi collettivi è possibile disciplinare se e in che misura è anche consentito l'utilizzo del telefono, della posta elettronica, di Internet e di altri servizi di telecomunicazione a scopi personali. Se non vi è regolamentazione tramite accordo collettivo, il datore di lavoro conclude un accordo analogo direttamente con il lavoratore. Nella misura in cui è permesso un utilizzo privato, il trattamento dei risultanti dati sul traffico è consentito in particolare al fine di garantire la sicurezza dei dati, il funzionamento regolare delle reti e dei servizi di telecomunicazione e a fini di fatturazione.

In deroga alla terza frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave



illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.

e) I dati personali dei lavoratori, soprattutto i dati sensibili come quelli relativi all'orientamento politico, all'affiliazione ai sindacati e alle attività sindacali, non possono in alcun caso essere utilizzati per inserire i lavoratori nelle cosiddette "liste nere", sottoporli a indagine o escluderli da impieghi futuri. Sono vietati il trattamento, l'uso in ambito lavorativo, l'elaborazione e la trasmissione di liste nere riguardanti i lavoratori o altre forme di discriminazione. Gli Stati membri effettuano controlli e adottano sanzioni adeguate a norma dell'articolo 79, paragrafo 6, per garantire l'efficace attuazione del presente punto.

I quinquies. La trasmissione e il trattamento dei dati personali dei lavoratori tra imprese giuridicamente indipendenti all'interno di un gruppo di imprese e con i professionisti del settore della consulenza legale e fiscale sono ammissibili nella misura in cui siano pertinenti al funzionamento dell'impresa e siano utili per la realizzazione di



operazioni o di procedure amministrative specifiche e non siano in contrasto con gli interessi e i diritti fondamentali del lavoratore. Se i dati dei lavoratori vengono trasmessi a un paese terzo e/o a un'organizzazione internazionale, si applica il capo V.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi **del paragrafo 1** entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi **dei paragrafi 1 e 1 ter**, entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Gli Stati membri possono determinare con legge le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 82 bis

Trattamento dei dati nell'ambito della sicurezza sociale

1. Gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, adottare norme legislative specifiche che descrivono



dettagliatamente le condizioni alla base del trattamento dei dati personali effettuato nell'interesse pubblico da parte delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici nell'ambito della sicurezza sociale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Testo della Commissione

Articolo 83

Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

1. *Nei limiti del* presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di

Emendamento PE

Articolo 83

Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

1. *In conformità delle regole stabilite nel* presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di

Emendamento Consiglio

Articolo 83

Deroghe applicate al trattamento dei dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, statistiche e storiche

1. Se i dati personali sono trattati per finalità scientifiche, statistiche o storiche, il diritto dell'Unione o dello Stato membro può prevedere, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, deroghe all'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18 e 19, nella misura in cui tali deroghe siano necessarie al conseguimento delle finalità specifiche.

1 bis. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico, il diritto dell'Unione o dello Stato membro può prevedere, fatte salve garanzie



identificare l'interessato;

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, ***nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.***

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

a) l'interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7;

identificare l'interessato;

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni ***ricorrendo agli standard tecnici più elevati e sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati.***

adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, deroghe all'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18, 19, 23, 32, 33 e 53, paragrafo 1 ter, lettere d) ed e), nella misura in cui tali deroghe siano necessarie al conseguimento delle finalità specifiche.

1 ter. Nel caso in cui un tipo di trattamento di cui ai paragrafi 1 e 1 bis funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe ammesse si applicano solo al trattamento per i fini di cui ai medesimi paragrafi.

(2) Le garanzie adeguate di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono stabilite nella legislazione dell'Unione o dello Stato membro e sono tali da assicurare che ai dati personali si applichino misure di protezione tecnologiche e/o organizzative ai sensi del presente regolamento, (...) per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, quali la pseudonomizzazione dei dati, a meno che tali misure non impediscano il conseguimento della finalità del trattamento e tale finalità non possa essere conseguita altrimenti con mezzi ragionevoli.



b) la pubblicazione dei dati personali è necessaria per presentare i risultati della ricerca o per facilitarla, nella misura in cui gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgano sull'interesse della ricerca, oppure

c) l'interessato ha reso pubblici i dati.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 83 bis

Trattamento dei dati personali da parte dei servizi di archiviazione

1. Oltre il termine del periodo necessario alla realizzazione delle finalità del trattamento iniziale, i dati personali possono essere trattati dai servizi di archiviazione aventi come funzione principale od obbligo giuridico la raccolta, memorizzazione, classificazione,



comunicazione, valorizzazione e diffusione degli archivi nell'interesse generale, segnatamente a giustificazione dei diritti delle persone o per finalità storiche, statistiche o scientifiche. Tali compiti sono eseguiti in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in materia di accesso, comunicabilità e diffusione dei documenti amministrativi o d'archivio e delle norme previste dal presente regolamento, specie per quanto riguarda il consenso e il diritto di opposizione.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Testo della Commissione

Articolo 84

Obblighi di segretezza

1. *Nei limiti del* presente regolamento, gli Stati membri ***possono adottare*** norme specifiche ***per stabilire*** i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di

Emendamento PE

Articolo 84

Obblighi di segretezza

1. ***In conformità delle norme stabilite nel*** presente regolamento, gli Stati membri ***garantiscono che vi siano*** norme specifiche ***che stabiliscono*** i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti,

Emendamento Consiglio

Articolo 84

Obblighi di segretezza

1. (...) Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri (...) delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter), in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro o di



norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Testo della Commissione

Articolo 85

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, **corpus completi di** norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle

ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Emendamento PE

Articolo 85

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, norme **adeguate** a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle

norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale, a un obbligo di segreto equivalente o a un codice di deontologia professionale soggetto al controllo degli ordini professionali e fatto applicare dagli stessi, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Emendamento Consiglio

Articolo 85

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle



disposizioni del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano *i corpus completi di norme di cui al* paragrafo 1 *provvedono a istituire un'autorità di controllo indipendente* ai sensi *del capo VI del presente regolamento*.

Testo della Commissione

disposizioni del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano norme *adeguate in linea con il* paragrafo 1 *ottengono un parere sulla conformità* ai sensi *dell'articolo 38*.

Emendamento PE

Articolo 85 bis

Rispetto dei diritti fondamentali

Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Articolo 85 ter

Formulari standard

1. La Commissione può, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati, stabilire formulari standard per:

a) specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui all'articolo 8,

disposizioni del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1, sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Emendamento Consiglio

Emendamento Consiglio



paragrafo 1;

b) la comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, anche in formato elettronico;

c) la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3;

d) la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, anche per comunicare i dati personali all'interessato;

e) la documentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1;

f) la notifica di violazioni a norma dell'articolo 31 all'autorità di controllo e la documentazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4;

g) le consultazioni preventive di cui all'articolo 34 e per informare le autorità di controllo a norma dell'articolo 34, paragrafo 6.

2. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.



Testo della Commissione

Articolo 86

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **La delega di potere di** cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, **paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore

Emendamento PE

Articolo 86

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **Il potere di adottare gli atti delegati di** cui all'articolo **13 bis**, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo **38**, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo **41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43**, paragrafo 3, all'articolo **79**, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3, è **conferito** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento Consiglio

Articolo 86

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo (...) 39 bis, paragrafo 7, (...) è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, **paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

3. La delega di potere di cui all'articolo **13 bis**, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo **38**, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo **41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

3. La delega di potere di cui all'articolo (...) **39 bis**, paragrafo 7, (...) può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente



Consiglio.

5. *L'*atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo

Consiglio

5. *Un* atto delegato adottato ai sensi all'articolo 13 bis, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 4, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 7, dell'articolo 81, paragrafo 3, e dell'articolo 82, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *sei* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo (...) 39 bis, paragrafo 7, (...) entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



o del Consiglio.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 87

Articolo 87

INVARIATO

Procedura di comitato

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

soppresso

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

CAPO XI

CAPO XI

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88

Articolo 88

Articolo 88



Abrogazione della direttiva 95/46/CE

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 89

Rapporto con la direttiva 95/46/CE e sue modifiche

1. Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Abrogazione della direttiva 95/46/CE

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 89

Rapporto con la direttiva 95/46/CE e sue modifiche

1. Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Abrogazione della direttiva 95/46/CE

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 89

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE e sue modifiche

1. Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.



2. *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE è **soppresso**.*

2. ***Gli articoli 1, paragrafo 2, 4 e 15, della direttiva 2002/58/CE sono soppressi.***

SOPPRESSO

2 bis. La Commissione presenta tempestivamente ed entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro legislativo applicabile al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, onde conformarlo al presente regolamento nell'ottica di garantire norme giuridiche coerenti e omogenee in materia di diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea.

Testo della Commissione

Emendamento PE

Emendamento Consiglio

Articolo 89 bis

Articolo 89 bis

Rapporto con il regolamento (CE) n. 45/2001 e sue modifiche

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione in relazione a questioni per le quali non sono soggetti alle norme supplementari stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono conformi alla direttiva 95/46/CE, restano in vigore fino alla loro modifica, sostituzione o revoca.

2. La Commissione presenta, senza indugio ed entro la data specificata



all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione.

Articolo 90
Valutazione

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e per l'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate.

Articolo 90
Valutazione

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e per l'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate.

*Articolo 90
Valutazione*

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.

2. Nel contesto di tali valutazioni la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento delle disposizioni del capo VII su cooperazione e coerenza.

3. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall'entrata in vigore del



presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Le relazioni sono pubblicate.

4. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e per l'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere da [*due anni dalla data di cui al paragrafo 1*].

Il presente regolamento è obbligatorio in

Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere da [*due anni dalla data di cui al paragrafo 1*].

Il presente regolamento è obbligatorio in

Articolo 91

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da [*due anni dalla data di cui al paragrafo 1*].

Il presente regolamento è obbligatorio in



tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.1.2012

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

